Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno

13 maggio 2020

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/639della Commissione, del 12 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda gli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità** [1] 1

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/640 della Commissione, del 12 maggio 2020, relativo alla non approvazione dell'estratto di propoli come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari** [1] 32

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/641 della Commissione, del 12 maggio 2020, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2020 fino al 29 giugno 2020, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione** [1] 34

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/642 della Commissione, del 12 maggio 2020, che approva la sostanza di base L-cisteina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione** [1] 134

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/643 della Commissione, del 12 maggio 2020, relativo alla non approvazione delle radici di *Saponaria officinalis* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari** [1] 138

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

★ **Decisione n. 2/2020 del Comitato per il commercio UE-Singapore, del 27 aprile 2020, sull'interpretazione, ai sensi dell'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 10.17 e dell'articolo 10.22 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore per quanto riguarda le modifiche della protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari registrate a Singapore [2020/644]** 140

[1] Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/639DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda gli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione ([2]), un sistema di aeromobili senza equipaggio («UAS») deve rispettare le limitazioni operative stabilite nelle autorizzazioni operative o in uno scenario standard definito da tale regolamento.

(2) In base all'esperienza degli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ha sviluppato due scenari standard per le operazioni.

(3) Lo scenario standard 1 («STS-01») comprende le operazioni effettuate entro la distanza di visibilità («VLOS», *visual line of sight*), a un'altezza massima di 120 m al di sopra di un'area di terra controllata in un ambiente popolato, utilizzando un UAS di classe CE C5.

(4) Lo scenario standard 2 («STS-02») comprende le operazioni che potrebbero essere effettuate oltre la distanza di visibilità («BVLOS», *beyond visual line of sight*), con l'aeromobile senza equipaggio a una distanza non superiore a 2 km dal pilota remoto e in presenza di osservatori dello spazio aereo, a un'altezza massima di 120 m al di sopra di un'area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato e utilizzando un UAS di classe CE C6.

(5) È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per inserirvi tali scenari standard.

(6) Qualora la probabilità di incontrare aeromobili con equipaggio non sia bassa, gli Stati membri possono stabilire zone geografiche in tali aree per evitare che gli operatori UAS effettuino operazioni in scenari standard.

(7) Dovrebbe essere introdotto il requisito di un punteggio complessivo minimo attestante che i piloti remoti hanno superato l'esame di conoscenza teorica.

([1]) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45).

(8) Al fine di migliorare la visibilità degli aeromobili senza equipaggio durante i voli notturni, e in particolare per consentire a una persona a terra di distinguere facilmente gli aeromobili senza equipaggio da quelli con equipaggio, dovrebbe essere attivata una luce verde lampeggiante sugli aeromobili senza equipaggio.

(9) È opportuno applicare norme ben definite all'addestramento pratico e alla valutazione delle conoscenze pratiche dei piloti remoti che operano in uno scenario standard. All'addestramento e alla valutazione in questione dovrebbe provvedere un'entità riconosciuta dall'autorità competente o un operatore UAS, in conformità ai requisiti prescritti nel presente regolamento.

(10) Nel caso di operazioni transfrontaliere od operazioni effettuate al di fuori dello Stato membro di immatricolazione dal titolare di un certificato di operatore di UAS leggero (LUC), lo Stato membro dell'operazione dovrebbe ricevere informazioni relative al luogo o ai luoghi dell'operazione prevista.

(11) L'AESA ha elaborato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato unitamente al parere n. 05/2019 ([3]), a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato:

1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti da 24) a 34):

«24) "osservatore dell'aeromobile senza equipaggio": una persona, posta a fianco del pilota remoto, che, mediante l'osservazione visiva senza strumenti dell'aeromobile senza equipaggio, aiuta il pilota remoto a mantenere l'aeromobile senza equipaggio in VLOS e ad effettuare il volo in sicurezza;

25) "osservatore dello spazio aereo": una persona che assiste il pilota remoto mediante una scansione visiva senza strumenti dello spazio aereo in cui opera l'aeromobile senza equipaggio, al fine di prevenire potenziali rischi in volo;

26) "unità di comando" ("CU", *command unit*): il dispositivo o il sistema di dispositivi di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio quale definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139, che supporta il controllo o il monitoraggio degli aeromobili senza equipaggio in tutte le fasi del volo, ad eccezione delle infrastrutture di supporto al servizio di collegamento per le funzioni di comando e controllo (C2);

27) "servizio di collegamento C2": un servizio di comunicazione fornito da un terzo, che assicura le funzioni di comando e controllo tra gli aeromobili senza equipaggio e la CU;

28) "geografia di volo": il volume dello spazio aereo definito nello spazio e nel tempo, in cui l'operatore UAS prevede di effettuare l'operazione secondo le normali procedure di cui all'appendice 5, punto 6, lettera c), dell'allegato;

29) "area della geografia di volo": la proiezione della geografia di volo sulla superficie terrestre;

30) "volume di contingenza": il volume di spazio aereo al di fuori della geografia di volo, in cui si applicano le procedure di contingenza di cui all'appendice 5, punto 6, lettera d), dell'allegato;

31) "area di contingenza": la proiezione del volume di contingenza sulla superficie terrestre;

32) "volume delle operazioni": la combinazione della geografia di volo e del volume di contingenza;

33) "buffer contro i rischi a terra": un'area sulla superficie terrestre, che circonda il volume operativo ed è specificamente designata per ridurre al minimo i rischi a terra per i terzi nei casi in cui gli aeromobili senza equipaggio lascino il volume delle operazioni;

([3]) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.

34) "notte": le ore comprese tra la fine del crepuscolo serale civile e l'inizio del crepuscolo mattutino civile, quale definita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (*)..

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).»;

2) all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'operatore UAS che presenti una dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione in conformità alla parte B, punto UAS.SPEC.020, dell'allegato, per un'operazione conforme a uno scenario standard di cui all'appendice 1 di tale allegato, non è tenuto a ottenere un'autorizzazione operativa in conformità ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e si applica la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 5. L'operatore UAS si avvale della dichiarazione di cui all'appendice 2 di tale allegato.»;

3) all'articolo 13 è aggiunto un nuovo paragrafo 4:

«4. Qualora intenda effettuare un'operazione nella categoria "specifica", da svolgersi in tutto o in parte nello spazio aereo di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di immatricolazione, l'operatore UAS titolare di un LUC con privilegi in conformità al punto UAS.LUC.060 dell'allegato fornisce all'autorità competente dello Stato membro dell'operazione prevista le seguenti informazioni:

a) una copia delle condizioni di approvazione ricevute in conformità al punto UAS.LUC.050 dell'allegato; e

b) il luogo o i luoghi dell'operazione prevista in conformità al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.»;

4) all'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 9:

«9. In aggiunta ai dati di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono raccogliere ulteriori informazioni sull'identità presso gli operatori UAS.»;

5) all'articolo 15, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) vietare alcune o tutte le operazioni UAS, richiedere particolari condizioni per alcune o per tutte le operazioni UAS o richiedere un'autorizzazione di volo preventiva per alcune o per tutte le operazioni UAS;»;

6) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 22*

Fatto salvo l'articolo 20, l'uso di UAS nella categoria "aperta" che non siano conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 5 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (*) è consentito per un periodo transitorio di due anni a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli aeromobili senza equipaggio con una massa al decollo inferiore a 500 g sono utilizzati conformemente ai requisiti operativi di cui alla parte A, punto UAS.OPEN.020, punto 1, dell'allegato, da un pilota remoto con un livello di competenza definito dallo Stato membro interessato;

b) gli aeromobili senza equipaggio con una massa al decollo inferiore a 2 kg sono utilizzati mantenendo una distanza minima orizzontale di 50 metri dalle persone e i piloti remoti devono avere un livello di competenza almeno equivalente a quello di cui alla parte A, punto UAS.OPEN.030, punto 2, dell'allegato;

c) gli aeromobili senza equipaggio con una massa al decollo inferiore a 25 kg sono utilizzati rispettando i requisiti operativi di cui al punto UAS.OPEN.040, punti 1 e 2, e i piloti remoti hanno un livello di competenza almeno equivalente a quello di cui alla parte A, punto UAS.OPEN.020, punto 4, lettera b), dell'allegato.

(*) Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1).»;

7) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 23*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2020.

2. L'articolo 5, paragrafo 5, e il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), si applicano a decorrere dal 2 dicembre 2021.

3. Il punto UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), si applica a decorrere dal 1º luglio 2022.

4. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 1, fino al 2 dicembre 2021 gli Stati membri possono accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all'articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, se tali scenari nazionali soddisfano i requisiti di cui al punto UAS.SPEC.020 dell'allegato.

Tali dichiarazioni cessano di essere valide dal 2 dicembre 2023.

5. L'articolo 15, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1º luglio 2021.»;

8) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

OPERAZIONI UAS NELLE CATEGORIE «APERTA» E «SPECIFICA»

PARTE A

OPERAZIONI UAS NELLA CATEGORIA «APERTA»

UAS.OPEN.010 Disposizioni generali

1) La categoria «aperta» delle operazioni UAS è suddivisa nelle tre sottocategorie A1, A2 e A3, in base alle limitazioni operative, ai requisiti per i piloti remoti e ai requisiti tecnici per gli UAS.

2) Qualora l'operazione UAS comporti che il volo di un aeromobile senza equipaggio parta da un rilievo naturale del terreno o sorvoli un terreno che presenta rilievi naturali, gli aeromobili senza equipaggio devono essere mantenuti entro una distanza di 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre. La misurazione delle distanze deve essere adattata secondo le caratteristiche geografiche del terreno, quali la presenza di pianure, colline, montagne.

3) Quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio entro una distanza orizzontale di 50 metri da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a 105 metri, l'altezza massima dell'operazione UAS può essere aumentata fino a 15 metri al di sopra dell'altezza dell'ostacolo su richiesta dell'entità responsabile dello stesso.

4) In deroga al punto 2, gli alianti senza equipaggio con MTOM inferiore a 10 kg, compreso il carico utile, possono essere fatti volare a una distanza superiore a 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre a condizione che, in qualsiasi momento, l'aliante senza equipaggio non sia fatto volare ad un'altezza superiore a 120 metri al di sopra del pilota remoto.

UAS.OPEN.020 Operazioni UAS nella sottocategoria A1

Le operazioni UAS nella sottocategoria A1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

1) per gli aeromobili senza equipaggio di cui al punto 5, lettera d), le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto dell'aeromobile senza equipaggio non effettui sorvoli di assembramenti di persone e possa ragionevolmente prevedere di non effettuare sorvoli di persone non coinvolte. Nel caso in cui si verifichi un sorvolo imprevisto di persone non coinvolte, il pilota remoto deve ridurre il più possibile il tempo durante il quale l'aeromobile senza equipaggio sorvola le persone in questione;
2) nel caso di un aeromobile senza equipaggio di cui al punto 5, lettere a), b) e c), le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto dell'aeromobile senza equipaggio possa effettuare sorvoli di persone non coinvolte, ma mai di assembramenti di persone;
3) in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), quando è attiva la modalità follow-me le operazioni devono essere effettuate fino a una distanza di 50 metri dal pilota remoto;
4) le operazioni devono essere effettuate da un pilota remoto:
   a) che abbia familiarità con le istruzioni fornite dal fabbricante dell'UAS;
   b) nel caso di utilizzo di un aeromobile senza equipaggio di classe C1, quale definita nella parte 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945, che abbia completato un corso di formazione online, seguito dal superamento di un esame di conoscenza teorica online organizzato dall'autorità competente o da un'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro, con un punteggio pari almeno al 75 % del punteggio complessivo. L'esame deve comprendere 40 domande a scelta multipla distribuite opportunamente tra gli argomenti seguenti:
      i) sicurezza aerea;
      ii) restrizioni dello spazio aereo;
      iii) regolamentazione aeronautica;
      iv) limitazioni delle prestazioni umane;
      v) procedure operative;
      vi) conoscenza generale dell'UAS;
      vii) riservatezza e protezione dei dati;
      viii) assicurazione,
      ix) security;

5) le operazioni devono essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che:

   a) hanno una MTOM inferiore a 250 g, compreso il carico utile, e una velocità massima di esercizio inferiore a 19 m/s, nel caso di UAS costruiti da privati; o

   b) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20, lettera a);

   c) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C0 e soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945; o

   d) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C1, soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945, e sono utilizzati con un sistema di identificazione remota diretta e una funzione di geo-consapevolezza attivi e aggiornati.

UAS.OPEN.030 Operazioni UAS nella sottocategoria A2

Le operazioni UAS nella sottocategoria A2 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

1) essere effettuate in modo tale che gli aeromobili senza equipaggio non sorvolino persone non coinvolte e che le operazioni UAS abbiano luogo a una distanza orizzontale sicura di almeno 30 metri da tali persone; il pilota remoto può ridurre la distanza di sicurezza orizzontale fino a un minimo di 5 metri da una persona non coinvolta durante l'esercizio di un aeromobile senza equipaggio in cui sia attiva la funzione di modalità a bassa velocità e dopo una valutazione della situazione con riguardo a:

   a) condizioni meteorologiche;

   b) prestazioni dell'aeromobile senza equipaggio;

   c) segregazione dell'area sorvolata;

2) essere effettuate da un pilota remoto che abbia familiarità con le istruzioni fornite dal fabbricante dell'UAS e sia in possesso di un certificato di competenza di pilota remoto rilasciato dall'autorità competente o da un'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro. Tale certificato deve essere rilasciato dopo che il pilota ha soddisfatto tutte le seguenti condizioni nell'ordine indicato:

   a) aver completato un corso di formazione online e aver superato l'esame di conoscenza teorica online di cui al punto 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020;

   b) aver completato un addestramento pratico autonomo nelle condizioni operative della sottocategoria A3 di cui ai punti 1 e 2 del punto UAS.OPEN.040;

   c) aver dichiarato il completamento dell'addestramento pratico autonomo di cui alla lettera b) e aver superato un ulteriore esame di conoscenza teorica, organizzato dall'autorità competente o sostenuto presso un'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro, con un punteggio pari almeno al 75 % del punteggio complessivo. L'esame deve comprendere almeno 30 domande a scelta multipla volte a valutare le conoscenze del pilota remoto in merito alle misure di attenuazione tecniche e operative del rischio a terra; tali domande devono essere distribuite opportunamente tra gli argomenti seguenti:

      i) meteorologia;

      ii) prestazioni di volo degli UAS;

      iii) misure di attenuazione tecniche e operative del rischio a terra;

3) essere effettuate con un aeromobile senza equipaggio contrassegnato come appartenente alla classe C2, che soddisfa i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 3 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945, ed è utilizzato con un sistema di identificazione remota diretta e una funzione di geo-consapevolezza attivi e aggiornati.

UAS.OPEN.040 Operazioni UAS nella sottocategoria A3

Le operazioni UAS nella sottocategoria A3 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

1) essere effettuate in un'area in cui il pilota remoto possa ragionevolmente prevedere di non mettere in pericolo nessuna persona non coinvolta entro i limiti dell'area in cui fa volare l'aeromobile senza equipaggio durante l'intero periodo dell'operazione UAS;

2) essere effettuate a una distanza orizzontale sicura di almeno 150 metri da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative;

3) essere effettuate da un pilota remoto che abbia familiarità con le istruzioni fornite dal fabbricante dell'UAS, abbia completato un corso di formazione online e abbia superato l'esame di conoscenza teorica online di cui al punto 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020;

4) essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che:

   a) hanno una MTOM inferiore a 25 kg, compreso il carico utile, nel caso di un UAS costruito da privati; o

   b) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20, lettera b);

   c) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C2, soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 3 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945, e sono utilizzati con un sistema di identificazione remota diretta e una funzione di geo-consapevolezza attivi e aggiornati; o

   d) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C3, soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 4 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945, e sono utilizzati con un sistema di identificazione remota diretta e una funzione di geo-consapevolezza attivi e aggiornati; o

   e) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C4 e soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 5 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945.

UAS.OPEN.050 Responsabilità dell'operatore UAS

L'operatore UAS deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

1) sviluppare procedure operative adeguate al tipo di operazione e al rischio connesso;

2) garantire che tutte le operazioni utilizzino efficacemente lo spettro radio e ne sostengano l'uso efficiente al fine di evitare interferenze dannose;

3) designare un pilota remoto per ogni volo;

4) garantire che i piloti remoti e tutti gli altri membri del personale che svolgono un compito a sostegno delle operazioni abbiano familiarità con le istruzioni fornite dal fabbricante dell'UAS, e:

   a) siano in possesso di una competenza adeguata nella sottocategoria delle operazioni UAS previste, conformemente ai punti UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 o UAS.OPEN.040, per lo svolgimento dei loro compiti o, per il personale diverso dal pilota remoto, abbiano completato un corso di formazione sul posto di lavoro sviluppato dall'operatore;

   b) abbiano piena familiarità con le procedure dell'operatore UAS;

   c) abbiano ricevuto le informazioni pertinenti all'operazione UAS prevista riguardo a qualsiasi zona geografica pubblicata dallo Stato membro dell'operazione in conformità all'articolo 15;

5) se del caso, aggiornare le informazioni nel sistema di geo-consapevolezza in funzione del luogo in cui è prevista l'operazione;

6) nel caso di operazioni con aeromobili senza equipaggio appartenenti a una delle classi di cui alle parti da 1 a 5 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945, garantire che:

   a) l'UAS sia accompagnato dalla corrispondente dichiarazione UE di conformità, che riporta il riferimento alla classe appropriata; e

   b) sugli aeromobili senza equipaggio sia apposta la relativa etichetta di identificazione della classe;

7) nel caso di operazioni UAS nella sottocategoria A2 o A3, garantire che tutte le persone coinvolte presenti nell'area dell'operazione siano state informate dei rischi e abbiano esplicitamente acconsentito a partecipare.

UAS.OPEN.060 Responsabilità del pilota remoto

1) Prima di avviare un'operazione UAS, il pilota remoto deve:

   a) essere in possesso della competenza adeguata nella sottocategoria delle operazioni UAS previste, conformemente ai punti UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 o UAS.OPEN.040, per lo svolgimento dei suoi compiti e avere con sé un documento comprovante tale competenza durante l'esercizio dell'UAS, ad eccezione dell'esercizio degli aeromobili senza equipaggio di cui al punto 5, lettera a), b) o c), del punto UAS.OPEN.020;

   b) ottenere informazioni aggiornate pertinenti all'operazione UAS prevista riguardo a qualsiasi zona geografica pubblicata dallo Stato membro dell'operazione in conformità all'articolo 15;

   c) rispettare l'ambiente operativo, verificare la presenza di ostacoli e, a meno che non operi nella sottocategoria A1 con un aeromobile senza equipaggio di cui al punto 5, lettera a), b) o c), del punto UAS.OPEN.020, verificare l'eventuale presenza di persone non coinvolte;

   d) garantire che l'UAS sia in condizione di completare in sicurezza il volo previsto e, se del caso, verificare che l'identificazione remota diretta sia attiva e aggiornata;

   e) se l'UAS è dotato di un carico utile aggiuntivo, verificare che la sua massa non superi né la MTOM definita dal fabbricante né il limite di MTOM della sua classe.

2) Durante il volo, il pilota remoto deve:

   a) astenersi dallo svolgere i propri compiti sotto l'effetto di sostanze psicoattive o di alcolici o qualora non sia in grado di svolgerli a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause;

   b) mantenere l'aeromobile senza equipaggio in VLOS ed effettuare una scansione visiva costante e completa dello spazio aereo circostante l'aeromobile senza equipaggio, al fine di prevenire qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio. Il pilota remoto deve interrompere il volo se l'operazione rappresenta un rischio per gli altri aeromobili, le persone, gli animali, l'ambiente o la proprietà;

   c) rispettare le limitazioni operative nelle zone geografiche definite in conformità all'articolo 15;

   d) essere in grado di mantenere il controllo dell'aeromobile senza equipaggio, salvo in caso di perdita di collegamento o nell'esercizio di aeromobili senza equipaggio a volo libero;

   e) utilizzare l'UAS conformemente alle istruzioni fornite dal fabbricante, comprese le eventuali limitazioni applicabili;

   f) rispettare le procedure dell'operatore, se disponibili;

   g) durante le operazioni effettuate di notte, assicurarsi che sia attivata una luce verde lampeggiante.

3) I piloti remoti e gli operatori UAS non devono effettuare il volo in prossimità o all'interno di aree in cui siano in atto interventi in risposta a una situazione di emergenza, a meno che non ne abbiano ottenuto il permesso dai servizi responsabili della risposta alle emergenze.

4) Ai fini del punto 2, lettera b), i piloti remoti possono essere assistiti da un osservatore dell'aeromobile senza equipaggio. In tal caso, tra il pilota remoto e l'osservatore dell'aeromobile senza equipaggio deve essere stabilita una comunicazione chiara ed efficace.

UAS.OPEN.070 Durata e validità della competenza teorica online e dei certificati di competenza di pilota remoto

1) La competenza teorica online di pilota remoto, prescritta dal punto 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020 e dal punto 3 del punto UAS.OPEN.040, e il certificato di competenza di pilota remoto, prescritto dal punto 2 del punto UAS. OPEN.030, sono validi per cinque anni.

2) Il rinnovo della competenza teorica online di pilota remoto e del certificato di competenza di pilota remoto è soggetto, entro i rispettivi periodi di validità:

   a) a una dimostrazione di tali competenze in conformità, rispettivamente, al punto 4, lettera b), del punto UAS. OPEN.020 o al punto 2 del punto UAS.OPEN.030; o

   b) al completamento di una formazione di aggiornamento riguardante, rispettivamente, gli argomenti di conoscenza teorica di cui al punto 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020 o al punto 2 del punto UAS.OPEN.030, fornita dall'autorità competente o da un'entità designata dall'autorità competente.

3) Al fine di rinnovare la competenza teorica online di pilota remoto o il certificato di competenza di pilota remoto alla loro scadenza, il pilota remoto deve rispettare le condizioni di cui al punto 2, lettera a).

PARTE B

OPERAZIONI UAS NELLA CATEGORIA «SPECIFICA»

UAS.SPEC.010 Disposizioni generali

Ai fini dell'operazione prevista l'operatore UAS deve fornire all'autorità competente una valutazione dei rischi operativi in conformità all'articolo 11 o, qualora si applichi il punto UAS.SPEC.020, deve presentare una dichiarazione, a meno che l'operatore non sia in possesso di un certificato di operatore di UAS leggero (LUC) con i privilegi adeguati, conformemente alla parte C del presente allegato. L'operatore UAS deve valutare periodicamente l'adeguatezza delle misure di attenuazione adottate e aggiornarle ove necessario.

UAS.SPEC.020 Dichiarazione operativa

1) Conformemente all'articolo 5, l'operatore UAS può presentare all'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione una dichiarazione operativa di conformità a uno scenario standard, quale definito nell'appendice 1 del presente allegato, in alternativa ai punti UAS.SPEC.30 e UAS.SPEC.40 in relazione alle operazioni:

   a) di aeromobili senza equipaggio con:

      i) dimensione caratteristica massima fino a 3 metri in VLOS al di sopra dell'area di terra controllata, escluso il sorvolo di assembramenti di persone;

ii) dimensione caratteristica massima fino a 1 metro in VLOS, escluso il sorvolo di assembramenti di persone;

iii) dimensione caratteristica massima fino a 1 metro in BVLOS sopra aree scarsamente popolate;

iv) dimensione caratteristica massima fino a 3 metri in BVLOS al di sopra dell'area di terra controllata;

b) effettuate a un'altezza inferiore a 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre, e:

i) in uno spazio aereo non controllato (classe F o G), a meno che gli Stati membri non abbiano fornito limitazioni diverse attraverso zone geografiche dell'UAS nelle aree in cui la probabilità di incontrare aeromobili con equipaggio non sia bassa; o

ii) in uno spazio aereo controllato, in conformità alle procedure pubblicate per l'area dell'operazione, in modo tale da garantire una bassa probabilità di incontrare aeromobili con equipaggio.

2) Una dichiarazione degli operatori UAS deve contenere:

a) informazioni amministrative sull'operatore UAS;

b) una dichiarazione secondo cui l'operazione soddisfa i requisiti operativi di cui al punto 1 e uno degli scenari standard di cui all'appendice 1 dell'allegato;

c) l'impegno dell'operatore UAS di rispettare le pertinenti misure di attenuazione necessarie per la sicurezza dell'operazione, comprese le relative istruzioni per l'operazione, la progettazione degli aeromobili senza equipaggio e la competenza del personale interessato;

d) la conferma da parte dell'operatore UAS dell'esistenza di una copertura assicurativa adeguata per ogni volo effettuato ai sensi della dichiarazione, se previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.

3) Al ricevimento della dichiarazione, l'autorità competente deve verificare che essa contenga tutti gli elementi elencati al punto 2 e deve fornire all'operatore UAS una conferma del ricevimento e della completezza di tale dichiarazione senza indebito ritardo.

4) Dopo aver ricevuto la conferma del ricevimento e della completezza della dichiarazione, l'operatore UAS è autorizzato ad avviare l'operazione.

5) Gli operatori UAS devono notificare senza indugio all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella dichiarazione operativa che hanno presentato.

6) Gli operatori UAS in possesso di un LUC con i privilegi adeguati, conformemente alla parte C del presente allegato, non sono tenuti a presentare la dichiarazione.

UAS.SPEC.030 Domanda di autorizzazione operativa

1) Prima di avviare un'operazione UAS nella categoria «specifica», l'operatore UAS deve ottenere un'autorizzazione operativa dall'autorità nazionale competente dello Stato membro di immatricolazione, tranne:

a) quando si applica il punto UAS.SPEC.020; o

b) quando l'operatore UAS è in possesso di un LUC con i privilegi adeguati in conformità alla parte C del presente allegato.

2) L'operatore UAS deve presentare una domanda di autorizzazione operativa aggiornata se sono state apportate modifiche significative all'operazione o alle misure di attenuazione elencate nell'autorizzazione operativa.

3) La domanda di autorizzazione operativa deve basarsi sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 11 e includere inoltre le seguenti informazioni:

a) il numero di immatricolazione dell'operatore UAS;

b) il nome del dirigente responsabile o il nome dell'operatore UAS, qualora si tratti di una persona fisica;

c) la valutazione dei rischi operativi;

d) l'elenco delle misure di attenuazione proposte dall'operatore UAS, con informazioni sufficienti che consentano all'autorità competente di valutare l'adeguatezza degli strumenti di attenuazione per affrontare i rischi;

e) un manuale delle operazioni, se richiesto dal rischio e dalla complessità dell'operazione;

f) la conferma dell'esistenza di una copertura assicurativa adeguata al momento dell'avvio di un'operazione UAS, se previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.

UAS.SPEC.040 Rilascio di un'autorizzazione operativa

1) L'autorità competente che riceve una domanda in conformità al punto UAS.SPEC.030 deve rilasciare, senza indebito ritardo, un'autorizzazione operativa conformemente all'articolo 12 quando giunge alla conclusione che l'operazione soddisfa le seguenti condizioni:
   a) sono state fornite tutte le informazioni di cui al punto 3 del punto UAS.SPEC.030;
   b) è stata posta in essere una procedura di coordinamento con il fornitore di servizi competente per lo spazio aereo se l'intera operazione, o parte di essa, deve essere condotta in uno spazio aereo controllato.
2) L'autorità competente deve specificare nell'autorizzazione operativa l'ambito esatto dell'autorizzazione a norma dell'articolo 12.

UAS.SPEC.050 Responsabilità dell'operatore UAS

1) L'operatore UAS deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
   a) stabilire procedure e limitazioni adeguate al tipo di operazione prevista e al rischio connesso, tra cui:
      i) procedure operative volte a garantire la sicurezza delle operazioni;
      ii) procedure volte a garantire che nell'operazione prevista siano soddisfatti i requisiti di sicurezza applicabili all'area delle operazioni;
      iii) misure volte a impedire interferenze illecite o accessi non autorizzati;
      iv) procedure volte a garantire che tutte le operazioni siano effettuate nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In particolare deve essere effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, se richiesta dall'autorità nazionale per la protezione dei dati in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;
      v) orientamenti per i suoi piloti remoti affinché pianifichino le operazioni UAS in modo da ridurre al minimo il disturbo, compresi il rumore e altri disturbi legati alle emissioni, nei confronti di persone e animali;
   b) designare un pilota remoto per ciascun volo o, nel caso di operazioni autonome, provvedere affinché, durante tutte le fasi del volo, le responsabilità e i compiti, in particolare quelli definiti ai punti 2 e 3 del punto UAS.SPEC.060, siano correttamente assegnati in conformità alle procedure stabilite a norma della lettera a);
   c) garantire che tutte le operazioni utilizzino efficacemente lo spettro radio e ne sostengano l'uso efficiente al fine di evitare interferenze dannose;
   d) garantire che, prima di effettuare operazioni, i piloti remoti rispettino tutte le seguenti condizioni:
      i) essere in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dei loro compiti, in linea con l'addestramento applicabile individuato dall'autorizzazione operativa o, se si applica il punto UAS.SPEC.020, dalle condizioni e limitazioni definite nello scenario standard appropriato ed elencate nell'appendice 1, o secondo quanto definito nel LUC;
      ii) seguire un addestramento per piloti remoti basato sulle competenze e comprendente le competenze di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
      iii) seguire un addestramento per piloti remoti, quale definito nell'autorizzazione operativa, per operazioni che richiedono tale autorizzazione; l'addestramento deve essere condotto in cooperazione con un'entità designata dall'autorità competente;
      iv) seguire un addestramento per piloti remoti per le operazioni soggette alla dichiarazione che devono essere condotte conformemente alle misure di attenuazione definite nello scenario standard;
      v) aver ricevuto informazioni in merito al manuale delle operazioni dell'operatore UAS, se richiesto dalla valutazione del rischio, e in merito alle procedure stabilite conformemente alla lettera a);
      vi) ottenere informazioni aggiornate pertinenti all'operazione prevista riguardo a qualsiasi zona geografica definita in conformità all'articolo 15;
   e) garantire che il personale incaricato dei compiti essenziali per l'operazione UAS, diverso dal pilota remoto stesso, rispetti tutte le seguenti condizioni:
      i) aver completato il corso di formazione sul posto di lavoro sviluppato dall'operatore;
      ii) aver ricevuto informazioni in merito al manuale delle operazioni dell'operatore UAS, se richiesto dalla valutazione del rischio, e in merito alle procedure stabilite conformemente alla lettera a);
      iii) aver ottenuto informazioni aggiornate pertinenti all'operazione prevista riguardo a qualsiasi zona geografica definita in conformità all'articolo 15;
   f) effettuare ciascuna operazione entro le limitazioni, le condizioni e le misure di attenuazione definite nella dichiarazione o specificate nell'autorizzazione operativa;

g) conservare e mantenere aggiornato un registro:

i) di tutte le qualifiche e di tutti i corsi di formazione pertinenti completati dal pilota remoto e dagli altri membri del personale incaricati dei compiti essenziali per l'operazione UAS, nonché dal personale di manutenzione, per almeno tre anni dalla cessazione del loro rapporto di lavoro con l'organizzazione o dal mutamento della loro posizione in seno all'organizzazione;

ii) delle attività di manutenzione effettuate sugli UAS per almeno tre anni;

iii) delle informazioni sulle operazioni UAS, compresi gli eventi tecnici od operativi insoliti, e degli altri dati richiesti dalla dichiarazione o dall'autorizzazione operativa per almeno tre anni;

h) utilizzare UAS che, come minimo, siano progettati in modo tale che, in seguito a un eventuale guasto, non abbandonino il volume delle operazioni né provochino vittime. Inoltre le interfacce uomo/macchina devono essere tali da ridurre al minimo il rischio di errori da parte del pilota e non devono causare affaticamento eccessivo;

i) mantenere l'UAS in condizioni adeguate a un utilizzo in sicurezza mediante:

i) come minimo, la definizione di istruzioni di manutenzione e l'impiego di personale di manutenzione adeguatamente formato e qualificato; e

ii) la conformità al punto UAS.SPEC.100, se richiesta;

iii) l'utilizzo di un aeromobile senza equipaggio progettato per ridurre al minimo il rumore e le altre emissioni, tenendo conto del tipo di operazioni previste e delle aree geografiche in cui il rumore e le altre emissioni degli aeromobili destano preoccupazione;

j) predisporre e tenere aggiornato un elenco dei piloti remoti designati per ciascun volo;

k) predisporre e tenere aggiornato un elenco del personale di manutenzione impiegato dall'operatore per svolgere le attività di manutenzione; e

l) garantire che ogni singolo aeromobile senza equipaggio sia dotato:

i) di almeno una luce verde lampeggiante ai fini della visibilità notturna dell'aeromobile senza equipaggio; e

ii) di un sistema attivo e aggiornato di identificazione remota.

UAS.SPEC.060 Responsabilità del pilota remoto

1) Il pilota remoto deve:

a) astenersi dallo svolgere i propri compiti sotto l'effetto di sostanze psicoattive o di alcolici o qualora non sia in grado di svolgerli a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause;

b) essere in possesso dell'adeguata competenza di pilota remoto, quale definita nell'autorizzazione operativa, nello scenario standard di cui all'appendice 1, o quale definita dal LUC, e avere con sé un documento comprovante la competenza durante l'esercizio dell'UAS;

c) avere familiarità con le istruzioni fornite dal fabbricante dell'UAS.

2) Prima di avviare un'operazione UAS, il pilota remoto deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) ottenere informazioni aggiornate pertinenti all'operazione prevista riguardo a qualsiasi zona geografica definita in conformità all'articolo 15;

b) garantire che l'ambiente operativo sia compatibile con le limitazioni e le condizioni autorizzate o dichiarate;

c) garantire che l'UAS sia in condizione di completare in sicurezza il volo previsto e, se del caso, verificare che l'identificazione remota diretta sia attiva e aggiornata;

d) garantire che le informazioni relative all'operazione siano state messe a disposizione della competente unità dei servizi del traffico aereo (ATS), degli altri utenti dello spazio aereo e delle parti interessate, come richiesto dall'autorizzazione operativa o dalle condizioni pubblicate dallo Stato membro per la zona geografica dell'operazione in conformità all'articolo 15.

3) Durante il volo, il pilota remoto:

a) deve rispettare le limitazioni e le condizioni autorizzate o dichiarate;

b) deve evitare qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio e interrompere il volo se il suo proseguimento può comportare un rischio per gli altri aeromobili, le persone, gli animali, l'ambiente o la proprietà;

c) deve rispettare le limitazioni operative nelle zone geografiche definite in conformità all'articolo 15;

d) deve rispettare le procedure dell'operatore;

e) non deve effettuare il volo in prossimità o all'interno di aree in cui siano in atto interventi in risposta a una situazione di emergenza, a meno che non ne abbia ottenuto il permesso dai servizi responsabili della risposta alle emergenze.

UAS.SPEC.070 Trasferibilità dell'autorizzazione operativa

L'autorizzazione operativa non è trasferibile.

UAS.SPEC.080 Durata e validità dell'autorizzazione operativa

1) L'autorità competente deve specificare la durata dell'autorizzazione operativa nell'autorizzazione stessa.

2) In deroga al punto 1, l'autorizzazione operativa resta valida fintanto che l'operatore UAS continua a rispettare i requisiti pertinenti del presente regolamento e le condizioni definite nell'autorizzazione operativa.

3) In caso di revoca o di cessione dell'autorizzazione operativa, l'operatore UAS deve fornire un riscontro in formato digitale da trasmettere senza indugio all'autorità competente.

UAS.SPEC.085 Durata e validità della dichiarazione operativa

La dichiarazione operativa ha una durata limitata di 2 anni. La dichiarazione non deve più essere considerata completa ai sensi del punto 4 del punto UAS.SPEC.020, se:

1) durante la sorveglianza dell'operatore UAS, l'autorità competente ha rilevato che l'operazione UAS non è effettuata conformemente alla dichiarazione operativa;

2) le condizioni dell'operazione UAS sono cambiate a tal punto che la dichiarazione operativa non soddisfa più i requisiti applicabili del presente regolamento;

3) all'autorità competente non è concesso l'accesso in conformità al punto UAS.SPEC.090.

UAS.SPEC.090 Accesso

Al fine di dimostrare la conformità al presente regolamento, l'operatore UAS deve concedere a qualsiasi persona debitamente autorizzata dall'autorità competente l'accesso all'insieme delle strutture, degli UAS, dei documenti, dei registri, dei dati, delle procedure o a qualunque altro materiale pertinente alla sua attività, soggetti ad autorizzazione operativa o dichiarazione operativa, indipendentemente dal fatto che la sua attività sia appaltata o subappaltata ad un'altra organizzazione.

UAS.SPEC.100 Uso di apparecchiature certificate e di aeromobili senza equipaggio certificati

1) Se l'operazione UAS prevede l'utilizzo di un aeromobile senza equipaggio per il quale è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità, oppure l'utilizzo di apparecchiature certificate, l'operatore UAS deve registrare l'operazione o il tempo di servizio in conformità alle istruzioni e alle procedure applicabili alle apparecchiature certificate, oppure all'approvazione o autorizzazione organizzativa.

2) L'operatore UAS deve seguire le istruzioni di cui al certificato dell'aeromobile senza equipaggio o al certificato delle apparecchiature e rispettare inoltre le direttive operative o di aeronavigabilità emesse dall'Agenzia.

PARTE C

CERTIFICATO DI OPERATORE DI UAS LEGGERO (LUC)

UAS.LUC.010 Requisiti generali relativi al LUC

1) Una persona giuridica è ammessa a presentare domanda di LUC a norma della presente parte.

2) La domanda di LUC o di modifica di un LUC esistente deve essere presentata all'autorità competente e contenere tutte le seguenti informazioni:

   a) una descrizione del sistema di gestione dell'operatore UAS, compresi la sua struttura organizzativa e il suo sistema di gestione della sicurezza;

   b) i nomi dei membri del personale responsabile dell'operatore UAS, compresa la persona responsabile dell'autorizzazione delle operazioni con UAS;

   c) una dichiarazione attestante che tutta la documentazione presentata all'autorità competente è stata verificata dall'operatore e ritenuta conforme ai requisiti applicabili.

3) Se i requisiti della presente parte sono soddisfatti, al titolare di un LUC possono essere concessi i privilegi conformemente al punto UAS.LUC.060.

UAS.LUC.020 Responsabilità del titolare di un LUC

Il titolare di un LUC deve:

1) soddisfare i requisiti dei punti UAS.SPEC.050 e UAS.SPEC.060;

2) rispettare l'ambito e i privilegi definiti nelle condizioni di approvazione;

3) istituire e mantenere un sistema per l'esercizio del controllo operativo su tutte le operazioni effettuate nel rispetto dei termini del suo LUC;

4) effettuare una valutazione dei rischi operativi dell'operazione prevista in conformità all'articolo 11, a meno che non si tratti di un'operazione per la quale è sufficiente una dichiarazione operativa conformemente al punto UAS.SPEC.020;

5) tenere un registro relativo ai seguenti elementi al fine di garantire la protezione da danni, alterazioni e furti per un periodo di almeno tre anni per le operazioni effettuate utilizzando i privilegi di cui al punto UAS.LUC.060:

   a) la valutazione dei rischi operativi, se prevista in conformità al punto 4, e la relativa documentazione giustificativa;

   b) le misure di attenuazione adottate; e

   c) le qualifiche e l'esperienza del personale coinvolto nell'operazione UAS, nel monitoraggio della conformità e nella gestione della sicurezza;

6) conservare la documentazione relativa al personale di cui al punto 5, lettera c), durante il periodo in cui la persona lavora per l'organizzazione e fino a tre anni dopo che la persona ha lasciato l'organizzazione.

UAS.LUC.030 Sistema di gestione della sicurezza

1) L'operatore UAS che presenta domanda per un LUC deve istituire e implementare un sistema di gestione della sicurezza corrispondente alle dimensioni dell'organizzazione e alla natura e complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati inerenti a tali attività, e deve provvedere alla manutenzione di tale sistema.

2) L'operatore UAS deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

   a) nominare un dirigente responsabile che abbia l'autorità di garantire che, nell'ambito dell'organizzazione, tutte le attività siano svolte in conformità alle norme applicabili e che l'organizzazione rispetti costantemente i requisiti del sistema di gestione e le procedure individuate nel manuale del LUC di cui al punto UAS.LUC.040;

   b) definire linee di responsabilità e di accountability chiare in tutta l'organizzazione;

   c) stabilire e mantenere la politica di sicurezza e i corrispondenti obiettivi di sicurezza ad essa correlati;

   d) nominare i membri essenziali del personale addetto alla sicurezza affinché diano esecuzione alla politica di sicurezza;

   e) istituire e mantenere un processo di gestione dei rischi per la sicurezza che comprenda l'individuazione dei pericoli per la sicurezza associati alle attività dell'operatore UAS, la loro valutazione e la gestione dei rischi associati, compresa l'adozione di misure volte ad attenuare tali rischi e a verificare l'efficacia dell'azione;

   f) promuovere la sicurezza nell'organizzazione attraverso:

      i) la formazione e l'istruzione;

      ii) la comunicazione;

g) documentare tutti i processi chiave del sistema di gestione della sicurezza affinché il personale sia consapevole delle proprie responsabilità e della procedura da applicare per modificare tale documentazione; i processi chiave includono:

i) segnalazioni e indagini interne relative alla sicurezza;

ii) controllo operativo;

iii) comunicazioni relative alla sicurezza;

iv) formazione e promozione della sicurezza;

v) monitoraggio della conformità;

vi) gestione dei rischi per la sicurezza;

vii) gestione dei cambiamenti;

viii) interfacce tra le organizzazioni;

ix) ricorso a partner e subappaltatori;

h) includere una funzione indipendente per monitorare la conformità e l'adeguatezza del rispetto dei requisiti pertinenti del presente regolamento, compreso un sistema per fornire un feedback sui risultati al dirigente responsabile al fine di garantire l'effettiva attuazione delle misure correttive necessarie;

i) includere una funzione per garantire che i rischi per la sicurezza inerenti a un servizio o a un prodotto fornito tramite subappaltatori siano valutati e attenuati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza dell'operatore.

3) Se l'organizzazione è titolare di certificati di altre organizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, il sistema di gestione della sicurezza dell'operatore UAS può essere integrato con il sistema di gestione della sicurezza richiesto da uno qualsiasi di tali certificati aggiuntivi.

UAS.LUC.040 Manuale LUC

1) Il titolare di un LUC deve fornire all'autorità competente un manuale LUC che descriva, direttamente o mediante riferimenti, la sua organizzazione, le procedure pertinenti e le attività svolte.

2) Il manuale deve contenere una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile che conferma che l'organizzazione lavorerà in ogni momento in conformità al presente regolamento e al manuale LUC approvato. Nei casi in cui il dirigente responsabile non sia anche l'amministratore delegato dell'organizzazione, quest'ultimo deve controfirmare la dichiarazione.

3) Se un'attività è svolta da organizzazioni partner o da subappaltatori, l'operatore UAS deve includere nel manuale LUC le procedure relative alle modalità con cui il titolare del LUC deve gestire il rapporto con tali organizzazioni partner o subappaltatori.

4) All'occorrenza il manuale LUC deve essere modificato al fine di mantenere aggiornata la descrizione dell'organizzazione del titolare di un LUC e copie di tali modifiche devono essere fornite all'autorità competente.

5) L'operatore UAS deve distribuire le parti pertinenti del manuale LUC a tutti i membri del suo personale, conformemente alle loro funzioni e ai loro compiti.

UAS.LUC.050 Condizioni di approvazione del titolare di un LUC

1) L'autorità competente deve rilasciare il LUC dopo essersi accertata che l'operatore UAS è conforme ai punti UAS. LUC.020, UAS.LUC.030 e UAS.LUC.040.

2) Il LUC deve comprendere:

a) l'identificazione dell'operatore UAS;

b) i privilegi dell'operatore UAS;

c) il tipo o i tipi di operazioni autorizzate;

d) l'area, la zona o la classe di spazio aereo autorizzate per le operazioni, a seconda dei casi;

e) eventuali limitazioni o condizioni particolari, a seconda dei casi.

UAS.LUC.060 Privilegi del titolare di un LUC

Una volta ritenuta soddisfacente la documentazione fornita, l'autorità competente:

1) deve specificare i termini e le condizioni del privilegio concesso all'operatore UAS nel LUC; e
2) nell'ambito delle condizioni di approvazione, può concedere al titolare di un LUC il privilegio di autorizzare le sue operazioni senza:
   a) presentare una dichiarazione operativa;
   b) presentare domanda di autorizzazione operativa.

UAS.LUC.070 Modifiche del sistema di gestione del LUC

Dopo il rilascio del LUC, le seguenti modifiche richiedono l'approvazione preventiva dell'autorità competente:

1) qualsiasi modifica delle condizioni di approvazione dell'operatore UAS;
2) qualsiasi modifica significativa apportata agli elementi del sistema di gestione della sicurezza del titolare del LUC, come prescritto dal punto UAS.LUC.030.

UAS.LUC.075 Trasferibilità dei LUC

Fatta eccezione per il cambiamento di proprietà dell'organizzazione, approvato dall'autorità competente in conformità al punto UAS.LUC.070, i LUC non sono trasferibili.

UAS.LUC.080 Durata e validità dei LUC

1) I LUC sono rilasciati per una durata illimitata. La loro validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
   a) il titolare di un LUC deve rispettare costantemente i pertinenti requisiti del presente regolamento e dello Stato membro che ha rilasciato il certificato; e
   b) il LUC non deve essere ceduto o revocato.

2) In caso di revoca o di cessione del LUC, il titolare del LUC deve fornire un riscontro in formato digitale da trasmettere senza indugio all'autorità competente.

UAS.LUC.090 Accesso

Al fine di dimostrare la conformità al presente regolamento, il titolare di un LUC deve concedere a qualsiasi persona debitamente autorizzata dall'autorità competente l'accesso all'insieme delle strutture, degli UAS, dei documenti, dei registri, dei dati, delle procedure o a qualunque altro materiale pertinente alla sua attività, soggetti a certificazione, autorizzazione operativa o dichiarazione operativa, indipendentemente dal fatto che la sua attività sia appaltata o subappaltata ad un'altra organizzazione.

Appendice 1

per gli scenari standard a sostegno della dichiarazione

CAPO I

STS-01 — VLOS al di sopra di un'area di terra controllata in un ambiente popolato

UAS.STS-01.010 Disposizioni generali

1) Durante il volo, l'aeromobile senza equipaggio deve essere mantenuto entro una distanza di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre. La misurazione delle distanze deve essere adattata secondo le caratteristiche geografiche del terreno, quali la presenza di pianure, colline, montagne.

2) Quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio entro una distanza orizzontale di 50 m da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a 105 m, l'altezza massima dell'operazione UAS può essere aumentata fino a 15 m al di sopra dell'altezza dell'ostacolo, su richiesta dell'entità responsabile dello stesso.

3) L'altezza massima del volume delle operazioni non deve superare i 30 m al di sopra dell'altezza massima consentita nei punti 1 e 2.

4) Durante il volo, l'aeromobile senza equipaggio non deve trasportare merci pericolose.

UAS.STS-01.020 Operazioni UAS in STS-01

1) Le operazioni UAS in STS-01 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
   a) essere effettuate mantenendo l'aeromobile senza equipaggio in VLOS in ogni momento;
   b) essere effettuate in conformità al manuale delle operazioni di cui al punto 1 del punto UAS.STS-01.030;
   c) essere effettuate al di sopra un'area di terra controllata comprendente:
      i) per le operazioni di aeromobili senza equipaggio a volo libero:
         A) l'area della geografia di volo;
         B) l'area di contingenza, i cui limiti esterni devono trovarsi almeno 10 m oltre i limiti dell'area della geografia di volo; e
         C) il buffer contro i rischi a terra, che deve coprire una distanza oltre i limiti esterni dell'area di contingenza e rispettare almeno i seguenti parametri:

	Distanza minima che il buffer contro i rischi a terra deve coprire per gli aeromobili senza equipaggio a volo libero	
Altezza massima dal suolo	con una MTOM fino a 10 kg	con una MTOM superiore a 10 kg
30 m	10 m	20 m
60 m	15 m	30 m
90 m	20 m	45 m
120 m	25 m	60 m

      ii) per le operazioni di aeromobili senza equipaggio a volo vincolato, un raggio pari alla lunghezza del cavo più 5 m, il cui centro è nel punto in cui il cavo è fissato sulla superficie terrestre;
   d) essere effettuate ad una velocità al suolo inferiore a 5 m/s nel caso degli aeromobili senza equipaggio a volo libero;
   e) essere effettuate da un pilota remoto che sia:
      i) titolare di un certificato di conoscenza teorica di pilota remoto in conformità all'allegato A del presente capo per le operazioni in scenari standard, rilasciato dall'autorità competente o da un'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro;

ii) titolare di un accreditamento che attesti il completamento dell'addestramento pratico STS-01, in conformità all'allegato A del presente capo e rilasciato da:

A) un'entità che ha dichiarato la propria conformità ai requisiti di cui all'appendice 3 ed è riconosciuta dall'autorità competente di uno Stato membro; o

B) un operatore UAS che ha dichiarato all'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione la propria conformità all'STS-01 nonché ai requisiti di cui all'appendice 3; e

f) essere effettuate con un aeromobile senza equipaggio contrassegnato come appartenente alla classe C5, che soddisfa i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 16 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945, ed è utilizzato con un sistema attivo e aggiornato di identificazione remota diretta.

2) Il pilota remoto ottiene il certificato di conoscenza teorica per le operazioni in scenari standard dopo:

a) aver completato un corso di formazione online e aver superato l'esame di conoscenza teorica online di cui al punto 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020; e

b) aver superato un ulteriore esame di conoscenza teorica, organizzato dall'autorità competente o da un'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro, in conformità all'allegato A del presente capo.

3) Tale certificato è valido per un periodo di cinque anni. Il suo rinnovo, entro il relativo periodo di validità, è soggetto a una delle seguenti condizioni:

a) la dimostrazione delle competenze in conformità al punto 2;

b) il completamento di una formazione di aggiornamento riguardante gli argomenti di conoscenza teorica di cui al punto 2, fornita dall'autorità competente o da un'entità designata dall'autorità competente.

4) Al fine di rinnovare il certificato alla sua scadenza, il pilota remoto deve rispettare le condizioni di cui al punto 2.

UAS.STS-01.030 Responsabilità dell'operatore UAS

Oltre alle responsabilità di cui al punto UAS.SPEC.050, l'operatore UAS deve:

1) elaborare un manuale delle operazioni che comprenda gli elementi definiti nell'appendice 5;

2) definire il volume delle operazioni e il buffer contro i rischi a terra per le operazioni previste, inclusa l'area di terra controllata che copre le proiezioni sulla superficie terrestre all'interno sia del volume che del buffer;

3) garantire l'adeguatezza delle procedure di contingenza e di emergenza attraverso una delle seguenti modalità:

a) prove in volo dedicate;

b) simulazioni, purché la rappresentatività del mezzo di simulazione sia adeguata allo scopo perseguito;

4) predisporre un efficace piano di risposta alle emergenze (*emergency response plan*, ERP), che sia appropriato all'operazione e includa almeno:

a) il piano volto a limitare eventuali effetti dovuti all'aggravamento della situazione di emergenza;

b) le condizioni per allertare le autorità competenti e le organizzazioni pertinenti;

c) i criteri di individuazione di una situazione di emergenza;

d) una definizione chiara dei compiti dei piloti remoti e di qualsiasi altro membro del personale incaricato dei compiti essenziali per l'operazione UAS;

5) garantire che il livello di prestazioni per qualunque servizio prestato da fornitori esterni e necessario alla sicurezza del volo sia adeguato all'operazione prevista;

6) definire l'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra l'operatore e i fornitori esterni di servizi, se del caso;

7) caricare informazioni aggiornate nel sistema di geo-consapevolezza, se tale funzione è installata sull'UAS, quando richiesto dalla zona geografica dell'UAS per il luogo in cui è prevista l'operazione;

8) garantire che, prima dell'avvio dell'operazione, l'area di terra controllata sia attiva ed efficace e rispetti la distanza minima di cui al punto 1, lettera c), punto i), lettera C), del punto UAS.STS-01.020, e che, ove necessario, sia stato stabilito il coordinamento con le autorità appropriate;

9) garantire che, prima dell'avvio dell'operazione, tutte le persone presenti nell'area di terra controllata:

a) siano state informate dei rischi dell'operazione;

b) abbiano ricevuto istruzioni o una formazione, a seconda dei casi, in merito alle precauzioni e misure di sicurezza istituite dall'operatore UAS per la loro protezione; e

c) abbiano esplicitamente acconsentito a partecipare all'operazione;

10) garantire che:

a) l'UAS sia accompagnato dalla corrispondente dichiarazione UE di conformità, che riporta il riferimento alla classe C5 o il riferimento alla classe C3 e al kit di accessori; e

b) sugli aeromobili senza equipaggio o sul kit di accessori sia apposta l'etichetta di identificazione della classe C5.

UAS.STS-01.040 Responsabilità del pilota remoto

Oltre alle responsabilità di cui al punto UAS.SPEC.060, il pilota remoto:

1) prima di avviare un'operazione UAS, deve verificare che il mezzo di terminazione del volo dell'aeromobile senza equipaggio sia operativo e controllare che l'identificazione remota diretta sia attiva e aggiornata;

2) durante il volo:

a) deve mantenere l'aeromobile senza equipaggio in VLOS ed effettuare una scansione costante e completa dello spazio aereo circostante l'aeromobile senza equipaggio, al fine di prevenire qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio. Il pilota remoto deve interrompere il volo se l'operazione rappresenta un rischio per gli altri aeromobili, le persone, gli animali, l'ambiente o la proprietà;

b) ai fini della lettera a), può essere assistito da un osservatore dell'aeromobile senza equipaggio. In tal caso, tra il pilota remoto e l'osservatore dell'aeromobile senza equipaggio deve essere stabilita una comunicazione chiara ed efficace;

c) deve essere in grado di mantenere il controllo dell'aeromobile senza equipaggio, salvo in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo (C2);

d) deve utilizzare un solo aeromobile senza equipaggio alla volta;

e) non deve utilizzare l'aeromobile senza equipaggio da un veicolo in movimento;

f) non deve cedere il controllo dell'aeromobile senza equipaggio ad un'altra unità di comando;

g) deve applicare le procedure di contingenza definite dall'operatore UAS per le situazioni anomale, anche nel caso in cui il pilota remoto abbia motivo di ritenere che l'aeromobile senza equipaggio possa superare i limiti della geografia di volo; e

h) deve applicare le procedure di emergenza definite dall'operatore UAS per le situazioni di emergenza, compresa l'attivazione del mezzo di terminazione del volo nel caso in cui il pilota remoto abbia motivo di ritenere che l'aeromobile senza equipaggio possa superare i limiti del volume delle operazioni.

ALLEGATO A: ESAME DI CONOSCENZA TEORICA E ABILITÀ PRATICA DEL PILOTA REMOTO PER STS-01

1) **Esame di conoscenza teorica**

a) L'esame di cui al punto 2, lettera b), del punto UAS.STS-01.020 deve comprendere almeno 40 domande a scelta multipla volte a valutare le conoscenze del pilota remoto in merito alle misure di attenuazione tecniche e operative; tali domande devono essere distribuite opportunamente tra gli argomenti seguenti:

i) regolamentazione aeronautica;

ii) limitazioni delle prestazioni umane;

iii) procedure operative;

iv) misure di attenuazione tecniche e operative del rischio a terra,

v) conoscenza generale dell'UAS;

vi) meteorologia;

vii) prestazioni di volo degli UAS; e

viii) misure di attenuazione tecniche e operative dei rischi in volo.

b) Se l'allievo pilota remoto è già in possesso del certificato di competenza di pilota remoto di cui al punto 2 del punto UAS.OPEN.030, l'esame deve comprendere almeno 30 domande a scelta multipla opportunamente distribuite tra gli argomenti di cui al punto 1, lettera a), punti da i) a v).

c) Per superare l'esame di conoscenza teorica, l'allievo pilota remoto deve ottenere un punteggio pari almeno al 75 % del punteggio complessivo.

2) **Addestramento pratico e valutazione dell'abilità pratica**

L'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica per le operazioni in qualsiasi scenario standard devono trattare almeno gli argomenti e le tematiche riportati nella tabella 1.

Tabella 1

Argomenti e tematiche da trattare per l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica

Argomento	Tematiche da trattare
a) Azioni pre-volo	i) Pianificazione dell'operazione, esame dello spazio aereo e valutazione del rischio connesso al sito. Devono essere incluse le seguenti azioni: individuare gli obiettivi dell'operazione prevista; A) accertarsi che il volume delle operazioni definito e i relativi buffer (ad es. il buffer contro i rischi a terra) siano adatti all'operazione prevista; B) avvistare, nel volume delle operazioni, gli ostacoli che potrebbero impedire l'operazione prevista; C) stabilire se la velocità e/o la direzione del vento possano essere influenzate dalla topografia o dagli ostacoli nel volume delle operazioni; D) selezionare i dati pertinenti sulle informazioni relative allo spazio aereo (comprese le zone geografiche dell'UAS) che possono influire sull'operazione prevista; E) accertarsi che l'UAS sia adatto all'operazione prevista; F) accertarsi che il carico utile selezionato sia compatibile con l'UAS impiegato per l'operazione; G) attuare le misure necessarie per rispettare le limitazioni e le condizioni applicabili al volume delle operazioni e al buffer contro i rischi a terra per l'operazione prevista, conformemente alle procedure di cui al manuale delle operazioni per lo scenario pertinente; H) attuare le procedure necessarie alle operazioni nello spazio aereo controllato, compreso un protocollo per comunicare con l'ATC e ottenere autorizzazioni e istruzioni, se necessario; I) confermare la presenza in loco di tutti i documenti necessari per l'operazione prevista; e J) fornire istruzioni a tutti i partecipanti in merito all'operazione pianificata. ii) Ispezione e configurazione pre-volo dell'UAS (compresi le modalità di volo e i pericoli connessi alla fonte di energia). Devono essere incluse le seguenti azioni: A) valutare la condizione generale dell'UAS; B) garantire che tutti i componenti amovibili dell'UAS siano adeguatamente fissati; C) accertarsi che le configurazioni software dell'UAS siano compatibili; D) calibrare la strumentazione dell'UAS; E) individuare eventuali difetti che possano compromettere l'operazione prevista; F) accertarsi che il livello di energia della batteria sia sufficiente per l'operazione prevista; G) accertarsi che il sistema di terminazione del volo dell'UAS e il suo sistema di accensione siano operativi; H) verificare il corretto funzionamento del collegamento per le funzioni di comando e controllo; I) attivare la funzione di geo-consapevolezza e caricarvi le informazioni (se la funzione di geo-consapevolezza è disponibile); e J) configurare i sistemi di limitazione dell'altezza e della velocità (se disponibili). iii) Conoscenza delle azioni fondamentali da intraprendere nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza, compresi i problemi relativi all'UAS, o sorga il rischio di collisione durante il volo.

Argomento	Tematiche da trattare
b) Procedure in volo	i) Provvedere a una sorveglianza efficace e mantenere l'aeromobile senza equipaggio entro la distanza di visibilità (VLOS) in ogni momento, ai fini della consapevolezza situazionale del luogo in relazione al volume delle operazioni e agli altri utenti dello spazio aereo, agli ostacoli, al terreno e alle persone che non sono coinvolte in alcun momento. ii) Effettuare manovre di volo accurate e controllate ad altezze e su distanze diverse, rappresentative dell'STS corrispondente (compresi i voli in modalità manuale/senza l'ausilio del GNSS o sistema equivalente, se installato). Devono essere effettuate almeno le manovre seguenti: A) volo stazionario (solo per aerogiri); B) transizione dal volo stazionario al volo in avanti (solo per aerogiri); C) salita e discesa dal volo livellato; D) virate in volo livellato; E) controllo della velocità in volo livellato; F) azioni dopo un'avaria al motore/sistema di propulsione; e G) azione evasiva (manovre) per evitare collisioni. iii) Monitorare in tempo reale le condizioni dell'UAS e le limitazioni di autonomia. Volo in condizioni anomale: A) gestire l'interruzione parziale o completa dell'alimentazione del sistema di propulsione dell'aeromobile senza equipaggio, garantendo al tempo stesso la sicurezza dei terzi a terra; B) gestire la traiettoria dell'aeromobile senza equipaggio in situazioni anomale; C) gestire una situazione in cui le apparecchiature di posizionamento dell'aeromobile senza equipaggio siano compromesse; D) gestire una situazione in cui si verifichi la presenza di una persona non coinvolta all'interno del volume delle operazioni o dell'area di terra controllata, e adottare le misure opportune per mantenere la sicurezza; E) reagire e rimediare con azioni correttive adeguate alle situazioni in cui è probabile che l'aeromobile senza equipaggio superi i limiti della geografia di volo (procedure di contingenza) e del volume delle operazioni (procedure di emergenza) definiti durante la preparazione del volo; F) gestire la situazione in cui un aeromobile si avvicini al volume delle operazioni; e G) dimostrare la validità del metodo di recupero in seguito alla perdita deliberata (simulata) del collegamento per le funzioni di comando e il controllo.
c) Azioni post-volo	i) Spegnere e mettere in sicurezza l'UAS. ii) Effettuare un'ispezione post-volo e registrare qualsiasi dato pertinente alla condizione generale dell'UAS (sistemi, componenti e fonti di energia) e all'affaticamento dell'equipaggio. iii) Tenere un debriefing in merito all'operazione. iv) Individuare le situazioni in cui si è reso necessario un rapporto di eventi e compilare tale rapporto, come richiesto.

CAPO II

STS-02 — BVLOS con osservatori dello spazio aereo al di sopra di un'area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato

UAS.STS-02.010 Disposizioni generali

1) Durante il volo, l'aeromobile senza equipaggio deve essere mantenuto entro una distanza di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre. La misurazione delle distanze deve essere adattata secondo le caratteristiche geografiche del terreno, quali la presenza di pianure, colline, montagne.

2) Quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio entro una distanza orizzontale di 50 m da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a 105 m, l'altezza massima dell'operazione UAS può essere aumentata fino a 15 m al di sopra dell'altezza dell'ostacolo, su richiesta dell'entità responsabile dello stesso.

3) L'altezza massima del volume delle operazioni non deve superare i 30 m al di sopra dell'altezza massima consentita nei punti 1 e 2.

4) Durante il volo, l'aeromobile senza equipaggio non deve trasportare merci pericolose.

UAS.STS-02.020 Operazioni UAS in STS-02

Le operazioni UAS in STS-02 devono essere effettuate:

1) in conformità al manuale delle operazioni di cui al punto 1 del punto UAS.STS-02.030;

2) al di sopra di un'area di terra controllata, interamente situata in un ambiente scarsamente popolato e comprendente:

   a) l'area della geografia di volo;

   b) l'area di contingenza, i cui limiti esterni devono trovarsi almeno 10 m oltre i limiti dell'area della geografia di volo;

   c) un buffer contro i rischi a terra che copra una distanza pari almeno alla distanza che con ogni probabilità l'aeromobile senza equipaggio percorrerà dopo l'attivazione del mezzo di terminazione del volo specificato dal fabbricante dell'UAS nelle istruzioni da lui fornite, tenendo conto delle condizioni operative entro le limitazioni specificate dal fabbricante dell'UAS;

3) in un'area in cui la visibilità in volo minima sia superiore a 5 km;

4) con l'aeromobile senza equipaggio in vista del pilota remoto durante il lancio e il recupero dell'aeromobile stesso, a meno che il recupero non sia il risultato di una terminazione del volo in emergenza;

5) in assenza di un osservatore dello spazio aereo durante l'operazione, con l'aeromobile senza equipaggio entro un raggio di 1 km dal pilota remoto, seguendo una traiettoria pre-programmata quando l'aeromobile senza equipaggio non è in VLOS del pilota remoto;

6) se sono presenti uno o più osservatori dello spazio aereo durante l'operazione, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

   a) gli osservatori dello spazio aereo sono posizionati in maniera tale da consentire un'adeguata copertura del volume delle operazioni e dello spazio aereo circostante con la visibilità in volo minima di cui al punto 3;

   b) l'aeromobile senza equipaggio viene fatto funzionare a una distanza non superiore a 2 km dal pilota remoto;

   c) l'aeromobile senza equipaggio viene fatto funzionare a una distanza non superiore a 1 km dall'osservatore dello spazio aereo più vicino all'aeromobile stesso;

   d) la distanza tra gli osservatori dello spazio aereo e il pilota remoto non è superiore a 1 km;

   e) sono disponibili mezzi di comunicazione validi ed efficaci per le comunicazioni tra il pilota remoto e gli osservatori dello spazio aereo;

7) da un pilota remoto che sia titolare di:

   a) un certificato di conoscenza teorica di pilota remoto per le operazioni in scenari standard, rilasciato dall'autorità competente o da un'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro;

   b) un accreditamento che attesti il completamento dell'addestramento pratico STS-02, in conformità all'allegato A del presente capo e rilasciato da:

      A) un'entità che ha dichiarato la propria conformità ai requisiti di cui all'appendice 3 ed è riconosciuta dall'autorità competente di uno Stato membro; o

      B) un operatore UAS che ha dichiarato all'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione la propria conformità all'STS-02 nonché ai requisiti di cui all'appendice 3;

8) con aeromobili senza equipaggio che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

   a) essere contrassegnati come appartenenti alla classe C6 e soddisfare i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 17 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945;

   b) essere utilizzati con un sistema attivo volto ad impedire che gli aeromobili senza equipaggio violino la geografia di volo;

   c) essere utilizzati con un sistema attivo e aggiornato di identificazione remota diretta.

9) Il pilota remoto ottiene il certificato di conoscenza teorica per le operazioni in scenari standard dopo:

   a) aver completato un corso di formazione online e aver superato l'esame di conoscenza teorica online di cui al punto 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020; e

   b) aver superato un ulteriore esame di conoscenza teorica, organizzato dall'autorità competente o da un'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro, in conformità all'allegato A del presente capo.

10) Tale certificato è valido per un periodo di cinque anni. Il suo rinnovo, entro il relativo periodo di validità, è soggetto a una delle seguenti condizioni:

   a) la dimostrazione delle competenze in conformità al punto 9;

   b) il completamento di una formazione di aggiornamento riguardante gli argomenti di conoscenza teorica di cui al punto 9, fornita dall'autorità competente o da un'entità designata dall'autorità competente;

11) Al fine di rinnovare il certificato alla sua scadenza, il pilota remoto deve rispettare le condizioni di cui al punto 9.

UAS.STS-02.030 Responsabilità dell'operatore UAS

Oltre alle responsabilità di cui al punto UAS.SPEC.050, l'operatore UAS deve:

1) elaborare un manuale delle operazioni che comprenda gli elementi definiti nell'appendice 5;

2) definire il volume delle operazioni e il buffer contro i rischi a terra per le operazioni previste, inclusa l'area di terra controllata che copre le proiezioni sulla superficie terrestre sia del volume che del buffer;

3) garantire l'adeguatezza delle procedure di contingenza e di emergenza attraverso una delle seguenti modalità:

   a) prove in volo dedicate;

   b) simulazioni, purché la rappresentatività del mezzo di simulazione sia adeguata allo scopo perseguito;

4) predisporre un efficace piano di risposta alle emergenze (ERP), che sia appropriato all'operazione e includa almeno:

   a) il piano volto a limitare gli effetti dovuti all'aggravamento della situazione di emergenza;

   b) le condizioni per allertare le autorità competenti e le organizzazioni pertinenti;

   c) i criteri di individuazione di una situazione di emergenza;

   d) una definizione chiara dei compiti dei piloti remoti e di qualsiasi altro membro del personale incaricato dei compiti essenziali per l'operazione UAS;

5) garantire che il livello di prestazioni per qualunque servizio prestato da fornitori esterni e necessario alla sicurezza del volo sia adeguato all'operazione prevista;

6) definire l'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra l'operatore e i fornitori esterni di servizi, se del caso;

7) caricare informazioni aggiornate nel sistema di geo-consapevolezza, se tale funzione è installata sull'UAS, quando richiesto dalla zona geografica dell'UAS per il luogo in cui è prevista l'operazione;

8) garantire che, prima dell'avvio dell'operazione, siano state adottate tutte le opportune misure per ridurre il rischio di intrusione di persone non coinvolte nell'area di terra controllata, nel rispetto della distanza minima di cui al punto 2 del punto UAS.STS-02.020, e che, ove necessario, sia stato stabilito il coordinamento con le autorità appropriate;

9) garantire che, prima dell'avvio dell'operazione, tutte le persone presenti nell'area di terra controllata:

   a) siano state informate dei rischi dell'operazione;

   b) abbiano ricevuto istruzioni e, se del caso, una formazione in merito alle precauzioni e alle misure di sicurezza istituite dall'operatore UAS per la loro protezione; e

   c) abbiano esplicitamente acconsentito a partecipare all'operazione;

10) prima dell'avvio dell'operazione, se sono impiegati osservatori dello spazio aereo:

   a) garantire il corretto posizionamento e numero di osservatori dello spazio aereo lungo la traiettoria del volo previsto;

   b) verificare:

      i) che la visibilità e la distanza programmata dell'osservatore dello spazio aereo si situino entro limiti accettabili, quali definiti nel manuale delle operazioni;

      ii) che non vi siano potenziali ostruzioni del terreno per ciascun osservatore dello spazio aereo;

      iii) che non vi siano spazi vuoti tra le zone coperte da ciascuno degli osservatori dello spazio aereo;

iv) che sia stata stabilita una comunicazione efficace con ciascun osservatore dello spazio aereo;

v) qualora gli osservatori dello spazio aereo utilizzino mezzi per determinare la posizione dell'aeromobile senza equipaggio, che tali mezzi siano funzionanti ed efficaci;

c) garantire che gli osservatori dello spazio aereo abbiano ricevuto istruzioni in merito alla traiettoria prevista dell'aeromobile senza equipaggio e alla tempistica associata;

11) garantire che:

a) l'UAS sia accompagnato dalla corrispondente dichiarazione UE di conformità, che riporta il riferimento alla classe C6;

b) sugli aeromobili senza equipaggio sia apposta l'etichetta di identificazione della classe C6.

UAS.STS-02.040 Responsabilità del pilota remoto

Oltre alle responsabilità di cui al punto UAS.SPEC.060, il pilota remoto:

1) prima di avviare un'operazione UAS:

a) deve stabilire il volume di volo programmabile dell'aeromobile senza equipaggio, per mantenerlo all'interno della geografia di volo;

b) deve verificare che il mezzo di terminazione del volo e la funzionalità del volume programmabile delle operazioni dell'aeromobile senza equipaggio siano operativi e verificare che il sistema di identificazione remota diretta sia attivo e aggiornato;

2) durante il volo:

a) a meno che non sia coadiuvato da osservatori dello spazio aereo, deve effettuare una scansione costante e completa dello spazio aereo circostante l'aeromobile senza equipaggio, al fine di prevenire qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio. Il pilota remoto deve interrompere il volo se l'operazione rappresenta un rischio per gli altri aeromobili, le persone, gli animali, l'ambiente o la proprietà;

b) deve essere in grado di mantenere il controllo dell'aeromobile senza equipaggio, salvo in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo (C2);

c) deve utilizzare un solo aeromobile senza equipaggio alla volta;

d) non deve utilizzare l'aeromobile senza equipaggio da un veicolo in movimento;

e) non deve cedere il controllo dell'aeromobile senza equipaggio ad un'altra unità di comando;

f) deve informare tempestivamente gli osservatori dello spazio aereo, se presenti, in merito a eventuali deviazioni dell'aeromobile senza equipaggio dalla traiettoria prevista e alla tempistica associata;

g) deve applicare le procedure di contingenza definite dall'operatore UAS per le situazioni anomale, anche nel caso in cui il pilota remoto abbia motivo di ritenere che l'aeromobile senza equipaggio possa superare i limiti della geografia di volo;

h) deve applicare le procedure di emergenza definite dall'operatore UAS per le situazioni di emergenza, compresa l'attivazione del mezzo di terminazione del volo nel caso in cui il pilota remoto abbia motivo di ritenere che l'aeromobile senza equipaggio possa superare i limiti del volume operativo.

UAS.STS-02.050 Responsabilità dell'osservatore dello spazio aereo

L'osservatore dello spazio aereo deve:

1) effettuare una scansione costante e completa dello spazio aereo circostante l'aeromobile senza equipaggio, al fine di individuare qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio;

2) mantenere la consapevolezza della posizione dell'aeromobile senza equipaggio attraverso l'osservazione diretta dello spazio aereo o mediante assistenza fornita da mezzi elettronici;

3) allertare il pilota remoto quando viene rilevato un pericolo e assisterlo nell'intento di evitare tale pericolo o di ridurne al minimo i potenziali effetti negativi.

ALLEGATO A: CONOSCENZA TEORICA E ABILITÀ PRATICA DEL PILOTA REMOTO PER STS-02

1. **Esame di conoscenza teorica**

L'esame deve essere definito in conformità all'allegato A, punto 1, del capo I.

2. **Addestramento pratico e valutazione dell'abilità pratica**

Oltre alle tematiche di cui all'allegato A, punto A.2, del capo I, devono essere trattate le tematiche di seguito specificate.

Tabella 1

Argomenti e tematiche supplementari da trattare per l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica per l'STS-02

Argomento	Tematiche da trattare
a) Operazioni in BVLOS effettuate nell'STS-02	i) Azioni pre-volo: pianificazione dell'operazione, esame dello spazio aereo e valutazione dei rischi connessi al sito. Devono essere incluse le seguenti azioni: A) scansione dello spazio aereo; B) operazioni con gli osservatori dello spazio aereo: posizionamento adeguato degli osservatori dello spazio aereo e piano di prevenzione delle conflittualità comprendente fraseologia, coordinamento e mezzi di comunicazione. ii) Le procedure in volo di cui all'allegato A, punto 2, lettera b), punto ii, del capo I devono essere effettuate sia in VLOS che in BVLOS.

Appendice 2

Dichiarazione operativa

	Dichiarazione operativa
Protezione dei dati: i dati personali inclusi nella presente dichiarazione sono trattati dall'autorità competente a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). I dati sono trattati ai fini dell'esecuzione, della gestione e del follow-up delle attività di sorveglianza a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali o sull'esercizio dei propri diritti (ad esempio, di accesso o di rettifica di dati inesatti o incompleti), si prega di rivolgersi al punto di contatto dell'autorità competente. Il richiedente ha il diritto di presentare un reclamo in merito al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento all'autorità di controllo nazionale della protezione dei dati.	
Numero di immatricolazione dell'operatore UAS	
Nome dell'operatore UAS	
Fabbricante dell'UAS	
Modello dell'UAS	
Numero di serie dell'UAS	
Il sottoscritto dichiara con la presente: — **di rispettare tutte le disposizioni applicabili di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e di essere conforme all'STS.x; dichiara altresì** — **che sarà predisposta una copertura assicurativa adeguata per ogni volo effettuato ai sensi della dichiarazione, se previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.**	

Data		**Firma o altro tipo di verifica**	

Appendice 3

Requisiti aggiuntivi per le entità riconosciute dall'autorità competente e per gli operatori UAS che conducono l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti per le operazioni che rientrano negli STS

L'entità che intende ottenere il riconoscimento dell'autorità competente per condurre l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti per un STS deve dichiarare all'autorità competente di rispettare i seguenti requisiti, avvalendosi del modulo di dichiarazione di cui all'appendice 6.

L'operatore UAS che intende condurre l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti per un STS deve, in aggiunta alla presentazione della dichiarazione operativa per quel determinato STS, dichiarare all'autorità competente di rispettare i seguenti requisiti, avvalendosi del modulo di dichiarazione di cui all'appendice 4.

Se l'autorità competente o l'operatore UAS intende condurre l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti per un STS in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione, una copia del modulo di dichiarazione di cui all'appendice 4 deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui viene condotto l'addestramento.

Se un'entità riconosciuta dall'autorità competente intende condurre l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti per un STS in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento, una prova del riconoscimento deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui viene condotto l'addestramento.

1) L'entità riconosciuta dall'autorità competente o l'operatore UAS deve garantire una netta distinzione tra le attività di addestramento e qualsiasi altra attività operativa al fine di garantire l'indipendenza della valutazione.

2) L'entità riconosciuta dall'autorità competente o l'operatore UAS deve possedere la capacità di svolgere adeguatamente le attività tecniche e amministrative connesse all'insieme dei suoi compiti, compresi l'adeguatezza del personale e l'utilizzo di strutture e apparecchiature idonee allo svolgimento di tali compiti.

3) L'entità riconosciuta dall'autorità competente o l'operatore UAS deve disporre di un dirigente responsabile, incaricato di garantire che tutti i compiti siano eseguiti in conformità alle informazioni e alle procedure di cui al punto 8.

4) Il personale responsabile dei compiti relativi all'addestramento pratico e alla valutazione dell'abilità pratica:

   a) deve possedere le competenze per svolgere tali compiti;

   b) deve essere imparziale e non deve partecipare alle valutazioni, qualora ritenga che la sua oggettività possa essere compromessa;

   c) deve possedere una solida conoscenza teorica ed essersi sottoposto ad addestramento pratico; deve inoltre avere una conoscenza soddisfacente dei requisiti necessari allo svolgimento dei suoi compiti di valutazione dell'abilità pratica, oltre ad un'adeguata esperienza nei suddetti processi;

   d) deve possedere la capacità di gestire le dichiarazioni, i registri e le relazioni che dimostrano l'avvenuta esecuzione delle pertinenti valutazioni dell'abilità pratica e di trarre conclusioni da tali valutazioni dell'abilità pratica; e

   e) non deve divulgare a nessuno che non sia l'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, le informazioni fornite dall'operatore o dal pilota remoto.

5) L'addestramento e la valutazione devono riguardare le abilità pratiche corrispondenti all'STS per il quale è presentata la dichiarazione di cui all'allegato A del capo pertinente.

6) Il luogo in cui sono condotti l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica deve trovarsi in un ambiente rappresentativo delle condizioni dell'STS.

7) La valutazione dell'abilità pratica deve consistere in una valutazione continua dell'allievo pilota remoto.

8) Dopo aver completato la valutazione dell'abilità pratica, l'entità riconosciuta dall'autorità competente o l'operatore UAS deve redigere una relazione di valutazione la quale:

   a) deve comprendere almeno:

      i) gli estremi di identificazione dell'allievo pilota remoto;

ii) l'identità della persona responsabile della valutazione dell'abilità pratica;

iii) l'identificazione dell'STS per il quale è stata effettuata la valutazione dell'abilità pratica;

iv) il punteggio di risultato per ogni azione effettuata dall'allievo pilota remoto;

v) una valutazione generale dell'abilità pratica e delle competenze dell'allievo pilota remoto; e

vi) un feedback della valutazione dell'abilità pratica che fornisca orientamenti sugli eventuali aspetti da migliorare;

b) deve essere adeguatamente firmata e datata dalla persona responsabile della valutazione dell'abilità pratica, una volta completata quest'ultima; e

c) deve essere registrata e resa disponibile, per ispezione, all'autorità competente su richiesta.

9) L'entità riconosciuta dall'autorità competente o l'operatore UAS deve rilasciare all'allievo pilota remoto un accreditamento che attesti il completamento dell'addestramento pratico per l'STS, se la relazione di valutazione conclude che l'allievo pilota remoto ha raggiunto un livello soddisfacente di abilità pratica.

10) Il rilascio dell'accreditamento di cui al punto 9 deve essere notificato all'autorità competente dello Stato membro in cui sono condotti l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica, insieme ai dettagli di identificazione dell'allievo pilota remoto, all'STS interessato, alla data di rilascio e ai dettagli di identificazione dell'entità riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro o dell'operatore UAS che ha rilasciato il suddetto accreditamento.

11) L'entità riconosciuta dall'autorità competente o l'operatore UAS deve includere nel manuale delle operazioni, elaborato in conformità all'appendice 5, una sezione distinta che riguardi gli elementi della formazione, comprendente:

a) il personale addetto all'addestramento pratico e alla valutazione dell'abilità pratica, inclusi:

i) la descrizione delle competenze dei rispettivi membri del personale;

ii) i compiti e le responsabilità del personale; e

iii) un organigramma indicante le gerarchie di responsabilità associate;

b) le procedure e i processi utilizzati per l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica, compreso il programma di addestramento che riguarda l'abilità pratica corrispondente all'STS per il quale è presentata la dichiarazione di cui all'allegato A del capo pertinente;

c) una descrizione dell'UAS e di qualsiasi altra apparecchiatura e altri strumenti e ambienti utilizzati per l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica; e

d) un modello per la relazione di valutazione.

Appendice 4

Dichiarazione degli operatori UAS che intendono fornire l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti nell'STS-x

<table>
<tr><td colspan="4">STS-x

Dichiarazione degli operatori UAS che intendono fornire l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti</td></tr>
<tr><td colspan="4">Protezione dei dati: i dati personali inclusi nella presente dichiarazione sono trattati dall'autorità competente a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). I dati sono trattati ai fini dell'esecuzione, della gestione e del follow-up delle attività di sorveglianza a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali o sull'esercizio dei propri diritti (ad esempio, di accesso o di rettifica di dati inesatti o incompleti), si prega di rivolgersi al punto di contatto dell'autorità competente.

Il richiedente ha il diritto di presentare un reclamo in merito al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento all'autorità di controllo nazionale della protezione dei dati.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Numero di immatricolazione dell'operatore UAS</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Nome dell'operatore UAS</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Il sottoscritto dichiara con la presente:
— di aver presentato la dichiarazione operativa per l'STS-x;
— di rispettare i requisiti di cui all'appendice 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; e
— di rispettare tutte le disposizioni applicabili del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, compresi i requisiti per le operazioni nell'STS.x, durante l'esercizio di un UAS nell'ambito di attività di addestramento per l'STS.x</td></tr>
<tr><td>Data</td><td></td><td>Firma o altro tipo di verifica</td><td></td></tr>
</table>

Appendice 5

Manuale delle operazioni per scenario standard

Il manuale delle operazioni per gli STS di cui all'appendice 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:

1) un'attestazione secondo cui il manuale delle operazioni è conforme ai pertinenti requisiti del presente regolamento e alla dichiarazione e contiene istruzioni che devono essere rispettate dal personale coinvolto nelle operazioni di volo;

2) la firma per approvazione del dirigente responsabile o dell'operatore UAS, qualora si tratti di una persona fisica;

3) una descrizione generale dell'organizzazione dell'operatore UAS;

4) una descrizione del concetto dell'operazione, comprendente almeno:

   a) la natura e la descrizione delle attività effettuate durante le operazioni UAS, nonché i rischi associati individuati;

   b) l'ambiente operativo e l'area geografica delle operazioni previste, comprese:

      i) le caratteristiche dell'area da sorvolare in termini di densità di popolazione, topografia, ostacoli ecc.;

      ii) le caratteristiche dello spazio aereo da utilizzare;

      iii) le condizioni ambientali comprendenti almeno le condizioni meteorologiche e l'ambiente elettromagnetico;

      iv) la definizione del volume delle operazioni e dei buffer per far fronte ai rischi a terra e in volo;

   c) i mezzi tecnici utilizzati e le loro principali caratteristiche, prestazioni e limitazioni, compresi l'UAS, i sistemi esterni che supportano l'operazione UAS, le strutture ecc.;

   d) il personale necessario all'esecuzione delle operazioni, compresi la composizione del team, i ruoli e le responsabilità rispettivi, i criteri di selezione, i requisiti relativi alla formazione iniziale e all'esperienza recente e/o la formazione periodica;

5) le istruzioni sulla manutenzione richiesta per mantenere l'UAS in condizioni di sicurezza, comprendenti se del caso le istruzioni di manutenzione e i requisiti del fabbricante dell'UAS;

6) le procedure operative, che devono basarsi sulle istruzioni del fabbricante fornite dal fabbricante dell'UAS e devono includere:

   a) l'esame dei seguenti elementi per ridurre al minimo l'errore umano:

      i) una chiara distribuzione e attribuzione dei compiti; e

      ii) una lista di controllo interna per verificare che il personale stia svolgendo in modo adeguato i suoi compiti;

   b) l'esame del deterioramento dei sistemi esterni che supportano l'operazione UAS;

   c) le procedure normali, tra le quali almeno:

      i) i preparativi e le liste di controllo pre-volo, riguardanti:

         A) la valutazione del volume delle operazioni e dei relativi buffer (il buffer contro i rischi a terra e, se del caso, il buffer contro i rischi in volo), compresi il terreno e gli ostacoli e le ostruzioni potenziali che possono ridurre la capacità di mantenere l'aeromobile senza equipaggio entro la distanza di visibilità o di effettuare una scansione dello spazio aereo, il potenziale sorvolo di persone non coinvolte e il potenziale sorvolo di infrastrutture critiche;

         B) la valutazione dell'ambiente e dello spazio aereo circostanti, compresa la vicinanza di zone geografiche di UAS e di potenziali attività effettuate da altri utenti dello spazio aereo;

         C) le condizioni ambientali favorevoli all'esecuzione dell'operazione UAS;

         D) il numero minimo di membri del personale incaricati dei compiti essenziali per l'operazione UAS che sono tenuti ad effettuare l'operazione, e le loro responsabilità;

         E) le procedure di comunicazione obbligatorie tra il/i pilota/i remoto/i e qualunque altro membro del personale incaricato dei compiti essenziali per l'operazione UAS, nonché con eventuali parti esterne, ove necessario;

         F) il rispetto di eventuali requisiti specifici stabiliti dalle autorità competenti nell'area prevista delle operazioni, compresi quelli relativi alla sicurezza, alla riservatezza, alla protezione dei dati e dell'ambiente e all'utilizzo dello spettro RF;

G) le necessarie misure di attenuazione del rischio poste in essere per garantire l'esecuzione in sicurezza dell'operazione; in particolare, per l'area di terra controllata:

a) la determinazione dell'area di terra controllata; e

b) la messa in sicurezza dell'area di terra controllata per impedire ai terzi di penetrare nell'area durante l'operazione e la garanzia del coordinamento con le autorità locali, ove necessario;

H) le procedure atte a verificare che l'UAS sia in condizioni adeguate all'esecuzione in sicurezza dell'operazione prevista;

ii) le procedure di lancio e di recupero;

iii) le procedure in volo, comprese quelle volte ad assicurare che l'aeromobile senza equipaggio rimanga all'interno della geografia di volo;

iv) le procedure post-volo, comprese le ispezioni volte a verificare la condizione dell'UAS;

v) le procedure per il rilevamento di aeromobili in potenziale conflitto da parte del pilota remoto e, ove richiesto, da parte dell'operatore UAS, degli osservatori dello spazio aereo o degli osservatori dell'aeromobile senza equipaggio, a seconda dei casi;

d) le procedure di contingenza, tra le quali almeno:

i) procedure per gestire la situazione in cui l'aeromobile senza equipaggio lascia la «geografia di volo» designata;

ii) procedure per gestire la situazione in cui persone non coinvolte penetrano nell'area di terra controllata;

iii) procedure per far fronte a condizioni operative sfavorevoli;

iv) procedure per far fronte al deterioramento dei sistemi esterni che supportano l'operazione UAS;

v) se sono presenti osservatori dello spazio aereo, la fraseologia da utilizzare;

vi) procedure per evitare conflitti con altri utenti dello spazio aereo;

e) le procedure di emergenza per far fronte a situazioni di emergenza, tra le quali almeno:

i) procedure per evitare, o almeno ridurre al minimo, i danni ai terzi in volo o a terra;

ii) procedure per gestire la situazione in cui l'aeromobile senza equipaggio lascia il volume «delle operazioni»;

iii) procedure per il recupero in emergenza dell'aeromobile senza equipaggio;

f) le procedure di sicurezza di cui al punto 1, lettera a), punti ii) e iii), del punto UAS.SPEC.050;

g) le procedure per la protezione dei dati personali di cui al punto 1, lettera a), punto iv), del punto UAS.SPEC.050;

h) gli orientamenti per ridurre al minimo il disturbo e l'impatto ambientale di cui al punto 1, lettera a), punto v), del punto UAS.SPEC.050;

i) le procedure per la segnalazione degli eventi;

j) le procedure di registrazione; e

k) la politica che definisce le modalità con cui i piloti remoti e qualsiasi altro membro del personale incaricato dei compiti essenziali per l'operazione UAS possano dichiarare la propria idoneità prima di effettuare qualunque operazione.

Appendix 6

Dichiarazione dell'entità che intende ottenere il riconoscimento dall'autorità competente allo scopo di fornire l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti nell'STS-x

<table>
<tr><td colspan="4">
STS-x

Dichiarazione dell'entità che intende ottenere il riconoscimento dall'autorità competente allo scopo di fornire l'addestramento pratico e la valutazione dell'abilità pratica dei piloti remoti</td></tr>
<tr><td colspan="4">Protezione dei dati: i dati personali inclusi nella presente dichiarazione sono trattati dall'autorità competente a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). I dati sono trattati ai fini dell'esecuzione, della gestione e del follow-up delle attività di sorveglianza a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali o sull'esercizio dei propri diritti (ad esempio, di accesso o di rettifica di dati inesatti o incompleti), si prega di rivolgersi al punto di contatto dell'autorità competente.

Il richiedente ha il diritto di presentare un reclamo in merito al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento all'autorità di controllo nazionale della protezione dei dati.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Identificazione dell'entità</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Nome e cognome, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona responsabile</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Il sottoscritto dichiara con la presente:
— di rispettare i requisiti di cui all'appendice 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; e
— di rispettare tutte le disposizioni applicabili del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, compresi i requisiti per le operazioni nell'STS.x, durante l'esercizio di un UAS nell'ambito di attività di addestramento per l'STS.x</td></tr>
<tr><td>Data</td><td></td><td>Firma o altro tipo di verifica</td><td></td></tr>
</table>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/640 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2020

relativo alla non approvazione dell'estratto di propoli come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda da parte della società Pollenergie per l'approvazione dell'estratto di propoli come sostanza di base destinata a essere utilizzata come fungicida o battericida per il trattamento fitosanitario post-raccolta dei frutti con buccia non commestibile. Tale domanda era corredata degli elementi prescritti all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. L'11 ottobre 2018 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sull'estratto di propoli ([2]). Il 5 dicembre 2019 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame ([3]) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione dell'estratto di propoli.

(3) Le informazioni fornite dal richiedente sull'estratto di propoli in esame si sono rivelate insufficienti a dimostrare chiaramente che tale sostanza soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

(4) L'Autorità ha identificato l'estratto di propoli come sensibilizzante cutaneo (H317 «può provocare una reazione allergica cutanea»). Sebbene non siano stati identificati altri motivi di preoccupazione specifici, le informazioni fornite non si sono rivelate sufficienti a dimostrare l'assenza di un potenziale genotossico e di attività endocrina, né a trarre conclusioni in merito a una valutazione dei rischi per i consumatori. Le informazioni disponibili sull'estratto di propoli non hanno inoltre consentito di stabilire un limite sicuro per l'uso di tale sostanza.

(5) Non era disponibile alcuna valutazione pertinente, effettuata conformemente ad altri atti normativi dell'Unione, come previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(6) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulla relazione tecnica dell'Autorità e sul progetto di relazione di esame della Commissione. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(7) Nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente, non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza.

(8) Ne consegue che, come indicato nella relazione di esame della Commissione, non è stato stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare l'estratto di propoli come sostanza di base.

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

([2]) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract (admissibility accepted when named water-soluble extract of propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide* [Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa all'estratto di propoli come sostanza di base (ammissibile con la denominazione «estratto idrosolubile di propoli») per l'uso in prodotti fitosanitari come fungicida e battericida]. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2018:EN-1494. 56 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1494.

([3]) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT

([4]) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(9) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione dell'estratto di propoli come sostanza di base conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza estratto di propoli non è approvata come sostanza di base.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/641 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2020

recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2020 fino al 29 giugno 2020, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ([1]), in particolare l'articolo 77 *sexies*, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.

(2) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 3 aprile 2020 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine marzo 2020. Tali informazioni sono state pubblicate il 3 aprile 2020, a norma dell'articolo 77 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

(3) Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(4) Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.

(5) Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2020 fino al 29 giugno 2020.

2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 *quater* della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 *quinquies* della stessa direttiva sono le seguenti:

a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all'allegato I;

([1]) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'allegato II;

c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità

Durata residua (in anni)	EUR	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna croata
1	-0,405 %	0,665 %	-0,415 %	0,740 %	0,062 %	0,141 %
2	-0,415 %	0,605 %	-0,425 %	0,891 %	0,036 %	0,256 %
3	-0,395 %	0,601 %	-0,405 %	1,050 %	0,046 %	0,372 %
4	-0,365 %	0,616 %	-0,375 %	1,226 %	0,066 %	0,486 %
5	-0,325 %	0,630 %	-0,335 %	1,413 %	0,096 %	0,600 %
6	-0,286 %	0,640 %	-0,296 %	1,605 %	0,131 %	0,713 %
7	-0,246 %	0,645 %	-0,256 %	1,795 %	0,169 %	0,826 %
8	-0,206 %	0,648 %	-0,216 %	1,980 %	0,179 %	0,939 %
9	-0,156 %	0,648 %	-0,166 %	2,156 %	0,206 %	1,052 %
10	-0,116 %	0,645 %	-0,126 %	2,322 %	0,291 %	1,161 %
11	-0,074 %	0.642 %	-0,084 %	2,481 %	0,450 %	1,266 %
12	-0,040 %	0,644 %	-0,050 %	2,631 %	0,642 %	1,365 %
13	0,005 %	0,656 %	-0.005 %	2,771 %	0,834 %	1,459 %
14	0,040 %	0,680 %	0,029 %	2,897 %	1,016 %	1,549 %
15	0,056 %	0,719 %	0,046 %	3,011 %	1,184 %	1,633 %
16	0,060 %	0,771 %	0,050 %	3,110 %	1,335 %	1,712 %
17	0,062 %	0,834 %	0,052 %	3,198 %	1,472 %	1,787 %
18	0,070 %	0,903 %	0,060 %	3,275 %	1,595 %	1,858 %
19	0,089 %	0,975 %	0,079 %	3,344 %	1,706 %	1,925 %
20	0,124 %	1,049 %	0,114 %	3,406 %	1,806 %	1,988 %
21	0,175 %	1,123 %	0,165 %	3,462 %	1,898 %	2,048 %
22	0,238 %	1,196 %	0,228 %	3,513 %	1,981 %	2,104 %
23	0,308 %	1,268 %	0,299 %	3,559 %	2,057 %	2,158 %
24	0,384 %	1,339 %	0,375 %	3,601 %	2,127 %	2,208 %
25	0,462 %	1,407 %	0,453 %	3,640 %	2,191 %	2,256 %
26	0,542 %	1,473 %	0,533 %	3,675 %	2,251 %	2,302 %
27	0,622 %	1,537 %	0,613 %	3,708 %	2,306 %	2,345 %
28	0,700 %	1,599 %	0,692 %	3,738 %	2,357 %	2,386 %
29	0,778 %	1,658 %	0,770 %	3,766 %	2,405 %	2,425 %
30	0,854 %	1,714 %	0,846 %	3,792 %	2,450 %	2,462 %
31	0,927 %	1,769 %	0,920 %	3,817 %	2,491 %	2,498 %

Durata residua (in anni)	EUR	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna croata
32	0,999 %	1,821 %	0,991 %	3,839 %	2,530 %	2,532 %
33	1,068 %	1,871 %	1,061 %	3,861 %	2,567 %	2,564 %
34	1,135 %	1,919 %	1,128 %	3,881 %	2,602 %	2,594 %
35	1,199 %	1,965 %	1,192 %	3,900 %	2,634 %	2,624 %
36	1,261 %	2,010 %	1,255 %	3,917 %	2,665 %	2,652 %
37	1,321 %	2,052 %	1,315 %	3,934 %	2,694 %	2,679 %
38	1,379 %	2,092 %	1,372 %	3,950 %	2,722 %	2,704 %
39	1,434 %	2,131 %	1,428 %	3,965 %	2,748 %	2,729 %
40	1,487 %	2,169 %	1,481 %	3,979 %	2,773 %	2,752 %
41	1,538 %	2,205 %	1,532 %	3,992 %	2,797 %	2,775 %
42	1,587 %	2,239 %	1,581 %	4,005 %	2,819 %	2,796 %
43	1,634 %	2,272 %	1,629 %	4,017 %	2,841 %	2,817 %
44	1,680 %	2,304 %	1,674 %	4,029 %	2,862 %	2,837 %
45	1,724 %	2,334 %	1,718 %	4,040 %	2,881 %	2,856 %
46	1,766 %	2,364 %	1,760 %	4,050 %	2,900 %	2,875 %
47	1,806 %	2,392 %	1,801 %	4,060 %	2,918 %	2,892 %
48	1,845 %	2,419 %	1,840 %	4,070 %	2,935 %	2,910 %
49	1,883 %	2,445 %	1,878 %	4,079 %	2,952 %	2,926 %
50	1,919 %	2,470 %	1,914 %	4,088 %	2,968 %	2,942 %
51	1,954 %	2,495 %	1,949 %	4,096 %	2,983 %	2,957 %
52	1,987 %	2,518 %	1,983 %	4,104 %	2,998 %	2,972 %
53	2,020 %	2,541 %	2,015 %	4,112 %	3,012 %	2,986 %
54	2,051 %	2,563 %	2,046 %	4,119 %	3,025 %	3,000 %
55	2,081 %	2,584 %	2,077 %	4,126 %	3,039 %	3,013 %
56	2,111 %	2,604 %	2,106 %	4,133 %	3,051 %	3,026 %
57	2,139 %	2,624 %	2,134 %	4,140 %	3,063 %	3,038 %
58	2,166 %	2,643 %	2,162 %	4,146 %	3,075 %	3,050 %
59	2,193 %	2,661 %	2,188 %	4,153 %	3,087 %	3,062 %
60	2,218 %	2,679 %	2,214 %	4,159 %	3,098 %	3,073 %
61	2,243 %	2,697 %	2,239 %	4,164 %	3,108 %	3,084 %
62	2,267 %	2,713 %	2,263 %	4,170 %	3,119 %	3,095 %
63	2,290 %	2,730 %	2,286 %	4,175 %	3,129 %	3,105 %

Durata residua (in anni)	EUR	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna croata
64	2,313 %	2,745 %	2,309 %	4,180 %	3,138 %	3,115 %
65	2,335 %	2,761 %	2,331 %	4,185 %	3,148 %	3,124 %
66	2,356 %	2,776 %	2,352 %	4,190 %	3,157 %	3.134 %
67	2,376 %	2,790 %	2,373 %	4,195 %	3,166 %	3,143 %
68	2,396 %	2,804 %	2,393 %	4,200 %	3,174 %	3,152 %
69	2,416 %	2,818 %	2,412 %	4,204 %	3,183 %	3,160 %
70	2,435 %	2,831 %	2,431 %	4,208 %	3,191 %	3,169 %
71	2,453 %	2,844 %	2,450 %	4,213 %	3,199 %	3,177 %
72	2,471 %	2,856 %	2,468 %	4,217 %	3,206 %	3,185 %
73	2,488 %	2,868 %	2,485 %	4,221 %	3,214 %	3,192 %
74	2,505 %	2,880 %	2,502 %	4,224 %	3,221 %	3,200 %
75	2,522 %	2,892 %	2,518 %	4,228 %	3,228 %	3,207 %
76	2,538 %	2,903 %	2,535 %	4,232 %	3,235 %	3,214 %
77	2,553 %	2,914 %	2,550 %	4,235 %	3,241 %	3,221 %
78	2,569 %	2,924 %	2,566 %	4,239 %	3,248 %	3,228 %
79	2,584 %	2,935 %	2,580 %	4,242 %	3,254 %	3,234 %
80	2,598 %	2,945 %	2,595 %	4,245 %	3,260 %	3,241 %
81	2,612 %	2,955 %	2,609 %	4,249 %	3,266 %	3,247 %
82	2,626 %	2,965 %	2,623 %	4,252 %	3,272 %	3,253 %
83	2,639 %	2,974 %	2,636 %	4,255 %	3,278 %	3,259 %
84	2,653 %	2,983 %	2,650 %	4,258 %	3,284 %	3,265 %
85	2,665 %	2,992 %	2,662 %	4,261 %	3,289 %	3,271 %
86	2,678 %	3,001 %	2,675 %	4,263 %	3,294 %	3,276 %
87	2,690 %	3,009 %	2,687 %	4,266 %	3,300 %	3,282 %
88	2,702 %	3,018 %	2,699 %	4,269 %	3,305 %	3,287 %
89	2,714 %	3,026 %	2,711 %	4,271 %	3,310 %	3,292 %
90	2,725 %	3,034 %	2,723 %	4,274 %	3,315 %	3,297 %
91	2,737 %	3,042 %	2,734 %	4,276 %	3,319 %	3,302 %
92	2,748 %	3,050 %	2,745 %	4,279 %	3,324 %	3,307 %
93	2,758 %	3,057 %	2,756 %	4,281 %	3,329 %	3,312 %
94	2,769 %	3,064 %	2,766 %	4,284 %	3,333 %	3,316 %
95	2,779 %	3,072 %	2,776 %	4,286 %	3,338 %	3,321 %

Durata residua (in anni)	EUR	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna croata
96	2,789 %	3,079 %	2,787 %	4,288 %	3,342 %	3,325 %
97	2,799 %	3,086 %	2,796 %	4,290 %	3,346 %	3,330 %
98	2,809 %	3,092 %	2,806 %	4,293 %	3,350 %	3,334 %
99	2,818 %	3,099 %	2,816 %	4,295 %	3,354 %	3,338 %
100	2,827 %	3,105 %	2,825 %	4,297 %	3,358 %	3,342 %
101	2,836 %	3,112 %	2,834 %	4,299 %	3,362 %	3,346 %
102	2,845 %	3,118 %	2,843 %	4,301 %	3,366 %	3,350 %
103	2,854 %	3,124 %	2,852 %	4,303 %	3,370 %	3,354 %
104	2,863 %	3,130 %	2,860 %	4,305 %	3,373 %	3,358 %
105	2,871 %	3,136 %	2,869 %	4,306 %	3,377 %	3,362 %
106	2,879 %	3,142 %	2,877 %	4,308 %	3,380 %	3,365 %
107	2,887 %	3,147 %	2,885 %	4,310 %	3,384 %	3,369 %
108	2,895 %	3,153 %	2,893 %	4,312 %	3,387 %	3,372 %
109	2,903 %	3,158 %	2,901 %	4,314 %	3,390 %	3,376 %
110	2,911 %	3,164 %	2,909 %	4,315 %	3,394 %	3,379 %
111	2,918 %	3,169 %	2,916 %	4,317 %	3,397 %	3,383 %
112	2,926 %	3,174 %	2,924 %	4,319 %	3,400 %	3,386 %
113	2,933 %	3,179 %	2,931 %	4,320 %	3,403 %	3,389 %
114	2,940 %	3,184 %	2,938 %	4,322 %	3,406 %	3,392 %
115	2,947 %	3,189 %	2,945 %	4,323 %	3,409 %	3,395 %
116	2,954 %	3,194 %	2,952 %	4,325 %	3,412 %	3,398 %
117	2,961 %	3,199 %	2,959 %	4,326 %	3,415 %	3,401 %
118	2,968 %	3,203 %	2,965 %	4,328 %	3,418 %	3,404 %
119	2,974 %	3,208 %	2,972 %	4,329 %	3,421 %	3,407 %
120	2,981 %	3,213 %	2,978 %	4,331 %	3,423 %	3,410 %
121	2,987 %	3,217 %	2,985 %	4,332 %	3,426 %	3,413 %
122	2,993 %	3,221 %	2,991 %	4,333 %	3,429 %	3,416 %
123	2,999 %	3,226 %	2,997 %	4,335 %	3,431 %	3,418 %
124	3,005 %	3,230 %	3,003 %	4,336 %	3,434 %	3,421 %
125	3,011 %	3,234 %	3,009 %	4,337 %	3,436 %	3,424 %
126	3,017 %	3,238 %	3,015 %	4,339 %	3,439 %	3,426 %
127	3,023 %	3,242 %	3,021 %	4,340 %	3,441 %	3,429 %

Durata residua (in anni)	EUR	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna croata
128	3,028 %	3,246 %	3,027 %	4,341 %	3,444 %	3,431 %
129	3,034 %	3,250 %	3,032 %	4,342 %	3,446 %	3,434 %
130	3,040 %	3,254 %	3,038 %	4,344 %	3,448 %	3,436 %
131	3,045 %	3,258 %	3,043 %	4,345 %	3,451 %	3,439 %
132	3,050 %	3,261 %	3,048 %	4,346 %	3,453 %	3,441 %
133	3,056 %	3,265 %	3,054 %	4,347 %	3,455 %	3,443 %
134	3,061 %	3,269 %	3,059 %	4,348 %	3,457 %	3,446 %
135	3,066 %	3,272 %	3,064 %	4,350 %	3,460 %	3,448 %
136	3,071 %	3,276 %	3,069 %	4,351 %	3,462 %	3,450 %
137	3,076 %	3,279 %	3,074 %	4,352 %	3,464 %	3,452 %
138	3,081 %	3,282 %	3,079 %	4,353 %	3,466 %	3,454 %
139	3,085 %	3,286 %	3,084 %	4,354 %	3,468 %	3,457 %
140	3,090 %	3,289 %	3,088 %	4,355 %	3,470 %	3,459 %
141	3,095 %	3,292 %	3,093 %	4,356 %	3,472 %	3,461 %
142	3,099 %	3,296 %	3,098 %	4,357 %	3,474 %	3,463 %
143	3,104 %	3,299 %	3,102 %	4,358 %	3,476 %	3,465 %
144	3,108 %	3,302 %	3,107 %	4,359 %	3,478 %	3,467 %
145	3,113 %	3,305 %	3,111 %	4,360 %	3,480 %	3,469 %
146	3,117 %	3,308 %	3,115 %	4,361 %	3,481 %	3,471 %
147	3,121 %	3,311 %	3,120 %	4,362 %	3,483 %	3,472 %
148	3,126 %	3,314 %	3,124 %	4,363 %	3,485 %	3,474 %
149	3,130 %	3,317 %	3,128 %	4,364 %	3,487 %	3,476 %
150	3,134 %	3,320 %	3,132 %	4,365 %	3,489 %	3,478 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu rumeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
1	-0,455 %	0,472 %	3,126 %	0,651 %	1,725 %	0,632 %
2	-0,465 %	0,391 %	3,410 %	0,764 %	1,823 %	0,630 %
3	-0,445 %	0,386 %	3,699 %	0,858 %	1,955 %	0,628 %
4	-0,415 %	0,399 %	3,986 %	0,980 %	2,084 %	0,658 %
5	-0,375 %	0,415 %	4,264 %	1,122 %	2,205 %	0,699 %
6	-0,336 %	0,431 %	4,528 %	1,271 %	2,322 %	0,735 %
7	-0,296 %	0,446 %	4,784 %	1,417 %	2,434 %	0,774 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu rumeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
8	-0,256 %	0,459 %	5,034 %	1,560 %	2,534 %	0,820 %
9	-0,206 %	0,471 %	5,275 %	1,701 %	2,617 %	0,875 %
10	-0,166 %	0,483 %	5,519 %	1,842 %	2,687 %	0,941 %
11	-0,124 %	0,493 %	5,705 %	1,966 %	2,747 %	1,016 %
12	-0,091 %	0,503 %	5,832 %	2,073 %	2,800 %	1,098 %
13	-0,046 %	0,511 %	5,916 %	2,167 %	2,846 %	1,182 %
14	-0,011 %	0,518 %	5,966 %	2,250 %	2,888 %	1,266 %
15	0,005 %	0,524 %	5,992 %	2,324 %	2,926 %	1,349 %
16	0,009 %	0,528 %	5,998 %	2,391 %	2,960 %	1,430 %
17	0,011 %	0,530 %	5,990 %	2,451 %	2,992 %	1,508 %
18	0,019 %	0,532 %	5,970 %	2,506 %	3,021 %	1,583 %
19	0,038 %	0,532 %	5,943 %	2,557 %	3,048 %	1,655 %
20	0,073 %	0,531 %	5,909 %	2,604 %	3,072 %	1,724 %
21	0,125 %	0,528 %	5,870 %	2,647 %	3,096 %	1,790 %
22	0,188 %	0,525 %	5,829 %	2,687 %	3,118 %	1,852 %
23	0,260 %	0,522 %	5,785 %	2,724 %	3,138 %	1,912 %
24	0,337 %	0,518 %	5,740 %	2,759 %	3,157 %	1,969 %
25	0,417 %	0,513 %	5,694 %	2,792 %	3,175 %	2,024 %
26	0,497 %	0,508 %	5,648 %	2,823 %	3,192 %	2,076 %
27	0,578 %	0,503 %	5,602 %	2,851 %	3,208 %	2,125 %
28	0,658 %	0,499 %	5,557 %	2,879 %	3,224 %	2,172 %
29	0,737 %	0,496 %	5,513 %	2,904 %	3,238 %	2,217 %
30	0,814 %	0,493 %	5,469 %	2,929 %	3,252 %	2,260 %
31	0,889 %	0,491 %	5,427 %	2,952 %	3,265 %	2,300 %
32	0,961 %	0,489 %	5,386 %	2,973 %	3,278 %	2,339 %
33	1,031 %	0,488 %	5,346 %	2,994 %	3,290 %	2,376 %
34	1,099 %	0,485 %	5,307 %	3,014 %	3,301 %	2,412 %
35	1,164 %	0,481 %	5,270 %	3,033 %	3,312 %	2,446 %
36	1,227 %	0,476 %	5,233 %	3,050 %	3,322 %	2,478 %
37	1,288 %	0,469 %	5,198 %	3,068 %	3,332 %	2,509 %
38	1,346 %	0,460 %	5,165 %	3,084 %	3,342 %	2,539 %
39	1,402 %	0,448 %	5,132 %	3,099 %	3,351 %	2,567 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu rumeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
40	1,456 %	0,433 %	5,101 %	3,114 %	3,360 %	2,595 %
41	1,508 %	0,416 %	5,071 %	3,129 %	3,368 %	2,621 %
42	1,558 %	0,399 %	5,042 %	3,142 %	3,377 %	2,646 %
43	1,606 %	0,382 %	5,014 %	3,155 %	3,384 %	2,670 %
44	1,652 %	0,369 %	4,987 %	3,168 %	3,392 %	2,693 %
45	1,696 %	0,359 %	4,961 %	3,180 %	3,399 %	2,715 %
46	1,739 %	0,353 %	4,935 %	3,192 %	3,406 %	2,737 %
47	1,780 %	0,353 %	4,911 %	3,203 %	3,413 %	2,757 %
48	1,819 %	0,358 %	4,888 %	3,214 %	3,419 %	2,777 %
49	1,857 %	0,368 %	4,866 %	3,224 %	3,426 %	2,796 %
50	1,894 %	0,385 %	4,844 %	3,234 %	3,432 %	2,815 %
51	1,929 %	0,408 %	4,823 %	3,244 %	3,437 %	2,832 %
52	1,963 %	0,435 %	4,803 %	3,253 %	3,443 %	2,849 %
53	1,996 %	0,467 %	4,783 %	3,262 %	3,448 %	2,866 %
54	2,028 %	0,501 %	4,765 %	3,271 %	3,454 %	2,882 %
55	2,059 %	0,538 %	4,747 %	3,279 %	3,459 %	2,897 %
56	2,088 %	0,576 %	4,729 %	3,287 %	3,464 %	2,912 %
57	2,117 %	0,615 %	4,712 %	3,295 %	3,469 %	2,927 %
58	2,145 %	0,655 %	4,696 %	3,303 %	3,473 %	2,940 %
59	2,171 %	0,695 %	4,680 %	3,310 %	3,478 %	2,954 %
60	2,197 %	0,735 %	4,664 %	3,317 %	3,482 %	2,967 %
61	2,222 %	0,776 %	4,649 %	3,324 %	3,486 %	2,980 %
62	2,247 %	0,816 %	4,635 %	3,331 %	3,490 %	2,992 %
63	2,270 %	0,855 %	4,621 %	3,338 %	3,494 %	3,004 %
64	2,293 %	0,895 %	4,607 %	3,344 %	3,498 %	3,015 %
65	2,315 %	0,933 %	4,594 %	3,350 %	3,502 %	3,026 %
66	2,337 %	0,971 %	4,582 %	3,356 %	3,506 %	3,037 %
67	2,358 %	1,009 %	4,569 %	3,362 %	3,509 %	3,048 %
68	2,378 %	1,046 %	4,557 %	3,367 %	3,513 %	3,058 %
69	2,398 %	1,082 %	4,545 %	3,373 %	3,516 %	3,068 %
70	2,417 %	1,117 %	4,534 %	3,378 %	3,519 %	3,078 %
71	2,436 %	1,152 %	4,523 %	3,383 %	3,522 %	3,087 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu rumeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
72	2,454 %	1,186 %	4,512 %	3,388 %	3,525 %	3,096 %
73	2,471 %	1,219 %	4,502 %	3,393 %	3,529 %	3,105 %
74	2,488 %	1,252 %	4,492 %	3,398 %	3,531 %	3,114 %
75	2,505 %	1,284 %	4,482 %	3,403 %	3,534 %	3,122 %
76	2,521 %	1,315 %	4,472 %	3,407 %	3,537 %	3,130 %
77	2,537 %	1,345 %	4,463 %	3,412 %	3,540 %	3,138 %
78	2,553 %	1,375 %	4,454 %	3,416 %	3,542 %	3,146 %
79	2,568 %	1,404 %	4,445 %	3,420 %	3,545 %	3,154 %
80	2,582 %	1,433 %	4,436 %	3,424 %	3,548 %	3,161 %
81	2,597 %	1,461 %	4,427 %	3,428 %	3,550 %	3,168 %
82	2,611 %	1,488 %	4,419 %	3,432 %	3,552 %	3,175 %
83	2,624 %	1,515 %	4,411 %	3,436 %	3,555 %	3,182 %
84	2,638 %	1,541 %	4,403 %	3,440 %	3,557 %	3,189 %
85	2,651 %	1,566 %	4,396 %	3,443 %	3,559 %	3,196 %
86	2,663 %	1,591 %	4,388 %	3,447 %	3,562 %	3,202 %
87	2,676 %	1,615 %	4,381 %	3,450 %	3,564 %	3,208 %
88	2,688 %	1,639 %	4,373 %	3,454 %	3,566 %	3,214 %
89	2,700 %	1,663 %	4,366 %	3,457 %	3,568 %	3,220 %
90	2,711 %	1,685 %	4,360 %	3,460 %	3,570 %	3,226 %
91	2,723 %	1,708 %	4,353 %	3,463 %	3,572 %	3,232 %
92	2,734 %	1,730 %	4,346 %	3,466 %	3,574 %	3,238 %
93	2,745 %	1,751 %	4,340 %	3,469 %	3,576 %	3,243 %
94	2,755 %	1,772 %	4,334 %	3,472 %	3,577 %	3,248 %
95	2,766 %	1,793 %	4,327 %	3,475 %	3,579 %	3,254 %
96	2,776 %	1,813 %	4,321 %	3,478 %	3,581 %	3,259 %
97	2,786 %	1,833 %	4,315 %	3,481 %	3,583 %	3,264 %
98	2,796 %	1,852 %	4,310 %	3,484 %	3,584 %	3,269 %
99	2,805 %	1,871 %	4,304 %	3,486 %	3,586 %	3,274 %
100	2,815 %	1,889 %	4,298 %	3,489 %	3,588 %	3,278 %
101	2,824 %	1,908 %	4,293 %	3,492 %	3,589 %	3,283 %
102	2,833 %	1,926 %	4,288 %	3,494 %	3,591 %	3,288 %
103	2,842 %	1,943 %	4,282 %	3,497 %	3,592 %	3,292 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu rumeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
104	2,851 %	1,960 %	4,277 %	3,499 %	3,594 %	3,297 %
105	2,859 %	1,977 %	4,272 %	3,501 %	3,595 %	3,301 %
106	2,868 %	1,994 %	4,267 %	3,504 %	3,597 %	3,305 %
107	2,876 %	2,010 %	4,262 %	3,506 %	3,598 %	3,309 %
108	2,884 %	2,026 %	4,258 %	3,508 %	3,600 %	3,313 %
109	2,892 %	2,042 %	4,253 %	3,510 %	3,601 %	3,317 %
110	2,900 %	2,057 %	4,248 %	3,513 %	3,602 %	3,321 %
111	2,907 %	2,072 %	4,244 %	3,515 %	3,604 %	3,325 %
112	2,915 %	2,087 %	4,240 %	3,517 %	3,605 %	3,329 %
113	2,922 %	2,102 %	4,235 %	3,519 %	3,606 %	3,333 %
114	2,929 %	2,116 %	4,231 %	3,521 %	3,608 %	3,336 %
115	2,936 %	2,130 %	4,227 %	3,523 %	3,609 %	3,340 %
116	2,943 %	2,144 %	4,223 %	3,525 %	3,610 %	3,343 %
117	2,950 %	2,158 %	4,219 %	3,527 %	3,611 %	3,347 %
118	2,957 %	2,171 %	4,215 %	3,529 %	3,612 %	3,350 %
119	2,964 %	2,184 %	4,211 %	3,531 %	3,614 %	3,354 %
120	2,970 %	2,197 %	4,207 %	3,532 %	3,615 %	3,357 %
121	2,977 %	2,210 %	4,203 %	3,534 %	3,616 %	3,360 %
122	2,983 %	2,222 %	4,199 %	3,536 %	3,617 %	3,363 %
123	2,989 %	2,235 %	4,196 %	3,538 %	3,618 %	3,366 %
124	2,995 %	2,247 %	4,192 %	3,539 %	3,619 %	3,370 %
125	3,001 %	2,259 %	4,189 %	3,541 %	3,620 %	3,373 %
126	3,007 %	2,270 %	4,185 %	3,543 %	3,621 %	3,376 %
127	3,013 %	2,282 %	4,182 %	3,544 %	3,622 %	3,379 %
128	3,019 %	2,293 %	4,178 %	3,546 %	3,623 %	3,381 %
129	3,024 %	2,305 %	4,175 %	3,548 %	3,624 %	3,384 %
130	3,030 %	2,316 %	4,172 %	3,549 %	3,625 %	3,387 %
131	3,035 %	2,327 %	4,168 %	3,551 %	3,626 %	3,390 %
132	3,041 %	2,337 %	4,165 %	3,552 %	3,627 %	3,393 %
133	3,046 %	2,348 %	4,162 %	3,554 %	3,628 %	3,395 %
134	3,051 %	2,358 %	4,159 %	3,555 %	3,629 %	3,398 %
135	3,056 %	2,368 %	4,156 %	3,557 %	3,630 %	3,400 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu rumeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
136	3,062 %	2,378 %	4,153 %	3,558 %	3,631 %	3,403 %
137	3,067 %	2,388 %	4,150 %	3,559 %	3,632 %	3,406 %
138	3,072 %	2,398 %	4,147 %	3,561 %	3,632 %	3,408 %
139	3,076 %	2,408 %	4,144 %	3,562 %	3,633 %	3,411 %
140	3,081 %	2,417 %	4,141 %	3,563 %	3,634 %	3,413 %
141	3,086 %	2,427 %	4,139 %	3,565 %	3,635 %	3,415 %
142	3,091 %	2,436 %	4,136 %	3,566 %	3,636 %	3,418 %
143	3,095 %	2,445 %	4,133 %	3,567 %	3,636 %	3,420 %
144	3,100 %	2,454 %	4,131 %	3,569 %	3,637 %	3,422 %
145	3,104 %	2,463 %	4,128 %	3,570 %	3,638 %	3,425 %
146	3,109 %	2,472 %	4,125 %	3,571 %	3,639 %	3,427 %
147	3,113 %	2,480 %	4,123 %	3,572 %	3,640 %	3,429 %
148	3,117 %	2,489 %	4,120 %	3,574 %	3,640 %	3,431 %
149	3,121 %	2,497 %	4,118 %	3,575 %	3,641 %	3,433 %
150	3,126 %	2,506 %	4,115 %	3,576 %	3,642 %	3,435 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
1	-0,705 %	0,270 %	0,519 %	0,524 %	0,546 %	4,014 %
2	-0,745 %	0,254 %	0,610 %	0,585 %	0,897 %	4,713 %
3	-0,706 %	0,273 %	0,688 %	0,660 %	1,318 %	5,297 %
4	-0,631 %	0,325 %	0,768 %	0,748 %	1,730 %	5,759 %
5	-0,544 %	0,398 %	0,855 %	0,793 %	2,119 %	6,179 %
6	-0,454 %	0,475 %	0,945 %	0,838 %	2,465 %	6,505 %
7	-0,373 %	0,549 %	1,037 %	0,885 %	2,770 %	6,774 %
8	-0,311 %	0,618 %	1,129 %	0,923 %	3,040 %	6,997 %
9	-0,269 %	0,681 %	1,216 %	0,953 %	3,274 %	7,179 %
10	-0,250 %	0,737 %	1,299 %	0,973 %	3,468 %	7,352 %
11	-0,251 %	0,786 %	1,376 %	0,983 %	3,624 %	7,474 %
12	-0,264 %	0,822 %	1,443 %	0,989 %	3,750 %	7,545 %
13	-0,281 %	0,844 %	1,499 %	0,993 %	3,853 %	7,578 %
14	-0,299 %	0,855 %	1,548 %	0,997 %	3,938 %	7,584 %
15	-0,315 %	0,861 %	1,597 %	1,002 %	4,009 %	7,568 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
16	-0,326 %	0,863 %	1,649 %	1,010 %	4,069 %	7,537 %
17	-0,333 %	0,863 %	1,704 %	1,020 %	4,119 %	7,494 %
18	-0,333 %	0,863 %	1,760 %	1,032 %	4,162 %	7,443 %
19	-0,328 %	0,863 %	1,816 %	1,047 %	4,199 %	7,385 %
20	-0,317 %	0,862 %	1,871 %	1,065 %	4,231 %	7,324 %
21	-0,299 %	0,862 %	1,925 %	1,085 %	4,258 %	7,259 %
22	-0,275 %	0,858 %	1,978 %	1,107 %	4,282 %	7,193 %
23	-0,246 %	0,848 %	2,029 %	1,132 %	4,303 %	7,127 %
24	-0,210 %	0,830 %	2,078 %	1,159 %	4,321 %	7,060 %
25	-0,168 %	0,803 %	2,126 %	1,188 %	4,337 %	6,994 %
26	-0,120 %	0,767 %	2,172 %	1,219 %	4,351 %	6,929 %
27	-0,067 %	0,730 %	2,216 %	1,252 %	4,363 %	6,866 %
28	-0,012 %	0,699 %	2,259 %	1,287 %	4,374 %	6,804 %
29	0,045 %	0,678 %	2,299 %	1,324 %	4,384 %	6,744 %
30	0,103 %	0,672 %	2,338 %	1,364 %	4,393 %	6,685 %
31	0,161 %	0,680 %	2,376 %	1,405 %	4,400 %	6,628 %
32	0,218 %	0,701 %	2,412 %	1,448 %	4,407 %	6,574 %
33	0,275 %	0,732 %	2,446 %	1,491 %	4,413 %	6,521 %
34	0,330 %	0,769 %	2,479 %	1,535 %	4,419 %	6,470 %
35	0,385 %	0,811 %	2,511 %	1,579 %	4,424 %	6,421 %
36	0,438 %	0,856 %	2,541 %	1,623 %	4,428 %	6,374 %
37	0,490 %	0,904 %	2,570 %	1,666 %	4,432 %	6,329 %
38	0,540 %	0,953 %	2,598 %	1,708 %	4,436 %	6,285 %
39	0,589 %	1,003 %	2,625 %	1,749 %	4,440 %	6,243 %
40	0,636 %	1,053 %	2,651 %	1,790 %	4,443 %	6,203 %
41	0,681 %	1,103 %	2,675 %	1,829 %	4,445 %	6,164 %
42	0,725 %	1,153 %	2,699 %	1,868 %	4,448 %	6,127 %
43	0,768 %	1,202 %	2,722 %	1,905 %	4,450 %	6,091 %
44	0,809 %	1,250 %	2,744 %	1,942 %	4,452 %	6,057 %
45	0,849 %	1,297 %	2,765 %	1,977 %	4,454 %	6,024 %
46	0,887 %	1,343 %	2,785 %	2,012 %	4,456 %	5,992 %
47	0,924 %	1,388 %	2,804 %	2,045 %	4,458 %	5,961 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
48	0,960 %	1,432 %	2,823 %	2,077 %	4,459 %	5,931 %
49	0,995 %	1,475 %	2,841 %	2,109 %	4,461 %	5,903 %
50	1,028 %	1,516 %	2,859 %	2,139 %	4,462 %	5,875 %
51	1,060 %	1,557 %	2,876 %	2,168 %	4,463 %	5,849 %
52	1,092 %	1,596 %	2,892 %	2,197 %	4,464 %	5,824 %
53	1,122 %	1,634 %	2,908 %	2,225 %	4,465 %	5,799 %
54	1,151 %	1,671 %	2,923 %	2,251 %	4,466 %	5,775 %
55	1,179 %	1,707 %	2,937 %	2,277 %	4,467 %	5,752 %
56	1,206 %	1,742 %	2,952 %	2,302 %	4,468 %	5,730 %
57	1,233 %	1,775 %	2,965 %	2,327 %	4,469 %	5,709 %
58	1,258 %	1,808 %	2,979 %	2,350 %	4,470 %	5,688 %
59	1,283 %	1,840 %	2,991 %	2,373 %	4,470 %	5,668 %
60	1,307 %	1,871 %	3,004 %	2,395 %	4,471 %	5,649 %
61	1,330 %	1,901 %	3,016 %	2,417 %	4,472 %	5,630 %
62	1,352 %	1,930 %	3,027 %	2,438 %	4,472 %	5,612 %
63	1,374 %	1,958 %	3,039 %	2,458 %	4,473 %	5,594 %
64	1,395 %	1,985 %	3,050 %	2,478 %	4,473 %	5,577 %
65	1,416 %	2,012 %	3,060 %	2,497 %	4,474 %	5,560 %
66	1,436 %	2,038 %	3,071 %	2,516 %	4,474 %	5,544 %
67	1,455 %	2,063 %	3,081 %	2,534 %	4,475 %	5,529 %
68	1,474 %	2,087 %	3,090 %	2,551 %	4,475 %	5,514 %
69	1,492 %	2,111 %	3,100 %	2,568 %	4,476 %	5,499 %
70	1,510 %	2,134 %	3,109 %	2,585 %	4,476 %	5,485 %
71	1,527 %	2,156 %	3,118 %	2,601 %	4,477 %	5,471 %
72	1,544 %	2,178 %	3,127 %	2,617 %	4,477 %	5,457 %
73	1,561 %	2,200 %	3,135 %	2,632 %	4,477 %	5,444 %
74	1,576 %	2,220 %	3,144 %	2,647 %	4,478 %	5,431 %
75	1,592 %	2,240 %	3,152 %	2,662 %	4,478 %	5,419 %
76	1,607 %	2,260 %	3,159 %	2,676 %	4,478 %	5,407 %
77	1,622 %	2,279 %	3,167 %	2,690 %	4,479 %	5,395 %
78	1,636 %	2,298 %	3,174 %	2,703 %	4,479 %	5,383 %
79	1,650 %	2,316 %	3,182 %	2,716 %	4,479 %	5,372 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
80	1,664 %	2,334 %	3,189 %	2,729 %	4,480 %	5,361 %
81	1,677 %	2,351 %	3,196 %	2,742 %	4,480 %	5,351 %
82	1,690 %	2,368 %	3,202 %	2,754 %	4,480 %	5,340 %
83	1,703 %	2,385 %	3,209 %	2,766 %	4,480 %	5,330 %
84	1,715 %	2,401 %	3,215 %	2,778 %	4,481 %	5,320 %
85	1,727 %	2,417 %	3,222 %	2,789 %	4,481 %	5,310 %
86	1,739 %	2,432 %	3,228 %	2,800 %	4,481 %	5,301 %
87	1,751 %	2,447 %	3,234 %	2,811 %	4,481 %	5,292 %
88	1,762 %	2,462 %	3,240 %	2,821 %	4,481 %	5,283 %
89	1,773 %	2,476 %	3,245 %	2,832 %	4,482 %	5,274 %
90	1,784 %	2,490 %	3,251 %	2,842 %	4,482 %	5,265 %
91	1,794 %	2,504 %	3,256 %	2,852 %	4,482 %	5,257 %
92	1,805 %	2,517 %	3,262 %	2,862 %	4,482 %	5,249 %
93	1,815 %	2,531 %	3,267 %	2,871 %	4,483 %	5,240 %
94	1,825 %	2,543 %	3,272 %	2,880 %	4,483 %	5,233 %
95	1,834 %	2,556 %	3,277 %	2,890 %	4,483 %	5,225 %
96	1,844 %	2,568 %	3,282 %	2,898 %	4,483 %	5,217 %
97	1,853 %	2,581 %	3,287 %	2,907 %	4,483 %	5,210 %
98	1,862 %	2,592 %	3,292 %	2,916 %	4,483 %	5,203 %
99	1,871 %	2,604 %	3,296 %	2,924 %	4,484 %	5,195 %
100	1,880 %	2,615 %	3,301 %	2,932 %	4,484 %	5,188 %
101	1,889 %	2,627 %	3,305 %	2,940 %	4,484 %	5,182 %
102	1,897 %	2,638 %	3,309 %	2,948 %	4,484 %	5,175 %
103	1,905 %	2,648 %	3,314 %	2,956 %	4,484 %	5,168 %
104	1,913 %	2,659 %	3,318 %	2,964 %	4,484 %	5,162 %
105	1,921 %	2,669 %	3,322 %	2,971 %	4,485 %	5,156 %
106	1,929 %	2,679 %	3,326 %	2,978 %	4,485 %	5,149 %
107	1,937 %	2,689 %	3,330 %	2,986 %	4,485 %	5,143 %
108	1,944 %	2,699 %	3,334 %	2,993 %	4,485 %	5,137 %
109	1,952 %	2,709 %	3,338 %	3,000 %	4,485 %	5,131 %
110	1,959 %	2,718 %	3,341 %	3,006 %	4,485 %	5,126 %
111	1,966 %	2,727 %	3,345 %	3,013 %	4,485 %	5,120 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
112	1,973 %	2,736 %	3,349 %	3,020 %	4,486 %	5,114 %
113	1,980 %	2,745 %	3,352 %	3,026 %	4,486 %	5,109 %
114	1,986 %	2,754 %	3,356 %	3,032 %	4,486 %	5,104 %
115	1,993 %	2,763 %	3,359 %	3,039 %	4,486 %	5,098 %
116	2,000 %	2,771 %	3,363 %	3,045 %	4,486 %	5,093 %
117	2,006 %	2,779 %	3,366 %	3,051 %	4,486 %	5,088 %
118	2,012 %	2,788 %	3,369 %	3,057 %	4,486 %	5,083 %
119	2,018 %	2,796 %	3,372 %	3,062 %	4,486 %	5,078 %
120	2,025 %	2,804 %	3,375 %	3,068 %	4,487 %	5,073 %
121	2,031 %	2,811 %	3,378 %	3,074 %	4,487 %	5,069 %
122	2,036 %	2,819 %	3,382 %	3,079 %	4,487 %	5,064 %
123	2,042 %	2,827 %	3,385 %	3,085 %	4,487 %	5,059 %
124	2,048 %	2,834 %	3,387 %	3,090 %	4,487 %	5,055 %
125	2,053 %	2,841 %	3,390 %	3,095 %	4,487 %	5,050 %
126	2,059 %	2,848 %	3,393 %	3,101 %	4,487 %	5,046 %
127	2,064 %	2,856 %	3,396 %	3,106 %	4,487 %	5,042 %
128	2,070 %	2,863 %	3,399 %	3,111 %	4,487 %	5,037 %
129	2,075 %	2,869 %	3,401 %	3,116 %	4,487 %	5,033 %
130	2,080 %	2,876 %	3,404 %	3,120 %	4,488 %	5,029 %
131	2,085 %	2,883 %	3,407 %	3,125 %	4,488 %	5,025 %
132	2,090 %	2,889 %	3,409 %	3,130 %	4,488 %	5,021 %
133	2,095 %	2,896 %	3,412 %	3,135 %	4,488 %	5,017 %
134	2,100 %	2,902 %	3,414 %	3,139 %	4,488 %	5,013 %
135	2,105 %	2,908 %	3,417 %	3,144 %	4,488 %	5,010 %
136	2,110 %	2,915 %	3,419 %	3,148 %	4,488 %	5,006 %
137	2,114 %	2,921 %	3,422 %	3,153 %	4,488 %	5,002 %
138	2,119 %	2,927 %	3,424 %	3,157 %	4,488 %	4,998 %
139	2,123 %	2,932 %	3,427 %	3,161 %	4,488 %	4,995 %
140	2,128 %	2,938 %	3,429 %	3,165 %	4,488 %	4,991 %
141	2,132 %	2,944 %	3,431 %	3,169 %	4,489 %	4,988 %
142	2,137 %	2,950 %	3,433 %	3,173 %	4,489 %	4,984 %
143	2,141 %	2,955 %	3,436 %	3,178 %	4,489 %	4,981 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
144	2,145 %	2,961 %	3,438 %	3,181 %	4,489 %	4,978 %
145	2,149 %	2,966 %	3,440 %	3,185 %	4,489 %	4,974 %
146	2,153 %	2,972 %	3,442 %	3,189 %	4,489 %	4,971 %
147	2,157 %	2,977 %	3,444 %	3,193 %	4,489 %	4,968 %
148	2,161 %	2,982 %	3,446 %	3,197 %	4,489 %	4,965 %
149	2,165 %	2,987 %	3,448 %	3,201 %	4,489 %	4,962 %
150	2,169 %	2,992 %	3,450 %	3,204 %	4,489 %	4,958 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
1	0,883 %	4,505 %	5,589 %	0,213 %	0,343 %	4,722 %
2	0,711 %	4,794 %	5,535 %	0,213 %	0,363 %	5,000 %
3	0,711 %	5,115 %	5,665 %	0,218 %	0,380 %	5,449 %
4	0,723 %	5,456 %	5,964 %	0,230 %	0,411 %	6,041 %
5	0,737 %	5,767 %	6,258 %	0,245 %	0,456 %	6,676 %
6	0,761 %	6,034 %	6,493 %	0,264 %	0,481 %	7,304 %
7	0,786 %	6,228 %	6,677 %	0,286 %	0,581 %	7,890 %
8	0,803 %	6,368 %	6,822 %	0,310 %	0,612 %	8,415 %
9	0,809 %	6,469 %	6,944 %	0,336 %	0,669 %	8,864 %
10	0,803 %	6,537 %	7,054 %	0,362 %	0,770 %	9,223 %
11	0,787 %	6,580 %	7,158 %	0,413 %	0,882 %	9,483 %
12	0,771 %	6,605 %	7,257 %	0,485 %	0,997 %	9,664 %
13	0,764 %	6,617 %	7,347 %	0,569 %	1,111 %	9,781 %
14	0,770 %	6,619 %	7,427 %	0,659 %	1,222 %	9,850 %
15	0,793 %	6,614 %	7,497 %	0,752 %	1,328 %	9,878 %
16	0,834 %	6,604 %	7,554 %	0,846 %	1,430 %	9,874 %
17	0,887 %	6,590 %	7,600 %	0,939 %	1,526 %	9,845 %
18	0,948 %	6,574 %	7,631 %	1,029 %	1,617 %	9,797 %
19	1,014 %	6,555 %	7,649 %	1,117 %	1,702 %	9,734 %
20	1,083 %	6,534 %	7,651 %	1,202 %	1,781 %	9,660 %
21	1,153 %	6,513 %	7,638 %	1,283 %	1,855 %	9,579 %
22	1,223 %	6,491 %	7,612 %	1,362 %	1,924 %	9,491 %
23	1,292 %	6,469 %	7,576 %	1,437 %	1,988 %	9,401 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
24	1,360 %	6,447 %	7,534 %	1,508 %	2,048 %	9,308 %
25	1,427 %	6,425 %	7,486 %	1,577 %	2,105 %	9,214 %
26	1,491 %	6,403 %	7,434 %	1,642 %	2,158 %	9,120 %
27	1,554 %	6,382 %	7,379 %	1,704 %	2,208 %	9,028 %
28	1,614 %	6,361 %	7,323 %	1,764 %	2,256 %	8,937 %
29	1,672 %	6,340 %	7,266 %	1,820 %	2,300 %	8,848 %
30	1,728 %	6,320 %	7,208 %	1,874 %	2,342 %	8,761 %
31	1,782 %	6,300 %	7,151 %	1,926 %	2,383 %	8,676 %
32	1,833 %	6,282 %	7,095 %	1,975 %	2,421 %	8,594 %
33	1,883 %	6,263 %	7,040 %	2,022 %	2,457 %	8,515 %
34	1,930 %	6,245 %	6,986 %	2,067 %	2,491 %	8,438 %
35	1,976 %	6,228 %	6,933 %	2,110 %	2,524 %	8,365 %
36	2,020 %	6,212 %	6,882 %	2,151 %	2,555 %	8,294 %
37	2,062 %	6,195 %	6,832 %	2,190 %	2,584 %	8,225 %
38	2,102 %	6,180 %	6,784 %	2,228 %	2,613 %	8,159 %
39	2,140 %	6,165 %	6,737 %	2,264 %	2,640 %	8,096 %
40	2,177 %	6,150 %	6,692 %	2,298 %	2,666 %	8,036 %
41	2,213 %	6,136 %	6,649 %	2,332 %	2,691 %	7,977 %
42	2,247 %	6,123 %	6,607 %	2,363 %	2,714 %	7,921 %
43	2,280 %	6,110 %	6,566 %	2,394 %	2,737 %	7,867 %
44	2,312 %	6,097 %	6,527 %	2,423 %	2,759 %	7,815 %
45	2,342 %	6,085 %	6,490 %	2,451 %	2,780 %	7,765 %
46	2,371 %	6,073 %	6,453 %	2,478 %	2,800 %	7,717 %
47	2,399 %	6,062 %	6,418 %	2,504 %	2,819 %	7,671 %
48	2,426 %	6,051 %	6,385 %	2,529 %	2,838 %	7,627 %
49	2,452 %	6,041 %	6,352 %	2,553 %	2,856 %	7,584 %
50	2,477 %	6,030 %	6,321 %	2,576 %	2,873 %	7,543 %
51	2,501 %	6,020 %	6,291 %	2,598 %	2,890 %	7,504 %
52	2,525 %	6,011 %	6,262 %	2,620 %	2,906 %	7,465 %
53	2,547 %	6,002 %	6,233 %	2,641 %	2,921 %	7,428 %
54	2,569 %	5,993 %	6,206 %	2,661 %	2,936 %	7,393 %
55	2,590 %	5,984 %	6,180 %	2,680 %	2,951 %	7,359 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
56	2,610 %	5,976 %	6,155 %	2,699 %	2,965 %	7,326 %
57	2,630 %	5,968 %	6,130 %	2,717 %	2,978 %	7,294 %
58	2,649 %	5,960 %	6,106 %	2,734 %	2,991 %	7,263 %
59	2,667 %	5,952 %	6,084 %	2,751 %	3,004 %	7,233 %
60	2,685 %	5,945 %	6,061 %	2,768 %	3,016 %	7,204 %
61	2,702 %	5,938 %	6,040 %	2,784 %	3,028 %	7,176 %
62	2,719 %	5,931 %	6,019 %	2,799 %	3,039 %	7,149 %
63	2,735 %	5,924 %	5,999 %	2,814 %	3,050 %	7,122 %
64	2,751 %	5,918 %	5,979 %	2,828 %	3,061 %	7,097 %
65	2,766 %	5,911 %	5,961 %	2,842 %	3,072 %	7,072 %
66	2,781 %	5,905 %	5,942 %	2,856 %	3,082 %	7,048 %
67	2,795 %	5,899 %	5,924 %	2,869 %	3,092 %	7,025 %
68	2,809 %	5,893 %	5,907 %	2,882 %	3,101 %	7,003 %
69	2,823 %	5,888 %	5,890 %	2,894 %	3,111 %	6,981 %
70	2,836 %	5,882 %	5,874 %	2,907 %	3,120 %	6,960 %
71	2,848 %	5,877 %	5,858 %	2,918 %	3,128 %	6,939 %
72	2,861 %	5,872 %	5,843 %	2,930 %	3,137 %	6,919 %
73	2,873 %	5,867 %	5,827 %	2,941 %	3,145 %	6,899 %
74	2,885 %	5,862 %	5,813 %	2,952 %	3,153 %	6,880 %
75	2,896 %	5,857 %	5,799 %	2,962 %	3,161 %	6,862 %
76	2,907 %	5,852 %	5,785 %	2,973 %	3,169 %	6,844 %
77	2,918 %	5,848 %	5,771 %	2,983 %	3,177 %	6,826 %
78	2,929 %	5,843 %	5,758 %	2,992 %	3,184 %	6,809 %
79	2,939 %	5,839 %	5,745 %	3,002 %	3,191 %	6,792 %
80	2,949 %	5,835 %	5,733 %	3,011 %	3,198 %	6,776 %
81	2,959 %	5,830 %	5,721 %	3,020 %	3,205 %	6,760 %
82	2,969 %	5,826 %	5,709 %	3,029 %	3,211 %	6,745 %
83	2,978 %	5,823 %	5,697 %	3,038 %	3,218 %	6,730 %
84	2,987 %	5,819 %	5,686 %	3,046 %	3,224 %	6,715 %
85	2,996 %	5,815 %	5,675 %	3,055 %	3,230 %	6,701 %
86	3,005 %	5,811 %	5,664 %	3,063 %	3,236 %	6,687 %
87	3,013 %	5,808 %	5,653 %	3,070 %	3,242 %	6,673 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
88	3,022 %	5,804 %	5,643 %	3,078 %	3,248 %	6,660 %
89	3,030 %	5,801 %	5,633 %	3,086 %	3,253 %	6,646 %
90	3,038 %	5,797 %	5,623 %	3,093 %	3,259 %	6,634 %
91	3,046 %	5,794 %	5,614 %	3,100 %	3,264 %	6,621 %
92	3,053 %	5,791 %	5,604 %	3,107 %	3,270 %	6,609 %
93	3,061 %	5,788 %	5,595 %	3,114 %	3,275 %	6,597 %
94	3,068 %	5,785 %	5,586 %	3,121 %	3,280 %	6,585 %
95	3,075 %	5,782 %	5,577 %	3,128 %	3,285 %	6,574 %
96	3,082 %	5,779 %	5,568 %	3,134 %	3,290 %	6,562 %
97	3,089 %	5,776 %	5,560 %	3,140 %	3,294 %	6,551 %
98	3,096 %	5,773 %	5,552 %	3,147 %	3,299 %	6,541 %
99	3,102 %	5,770 %	5,544 %	3,153 %	3,303 %	6,530 %
100	3,109 %	5,768 %	5,536 %	3,159 %	3,308 %	6,520 %
101	3,115 %	5,765 %	5,528 %	3,164 %	3,312 %	6,510 %
102	3,121 %	5,762 %	5,520 %	3,170 %	3,317 %	6,500 %
103	3,127 %	5,760 %	5,513 %	3,176 %	3,321 %	6,490 %
104	3,133 %	5,757 %	5,505 %	3,181 %	3,325 %	6,480 %
105	3,139 %	5,755 %	5,498 %	3,187 %	3,329 %	6,471 %
106	3,145 %	5,753 %	5,491 %	3,192 %	3,333 %	6,462 %
107	3,151 %	5,750 %	5,484 %	3,197 %	3,337 %	6,453 %
108	3,156 %	5,748 %	5,477 %	3,202 %	3,341 %	6,444 %
109	3,162 %	5,746 %	5,471 %	3,207 %	3,344 %	6,435 %
110	3,167 %	5,743 %	5,464 %	3,212 %	3,348 %	6,427 %
111	3,172 %	5,741 %	5,457 %	3,217 %	3,352 %	6,418 %
112	3,177 %	5,739 %	5,451 %	3,222 %	3,355 %	6,410 %
113	3,182 %	5,737 %	5,445 %	3,226 %	3,359 %	6,402 %
114	3,187 %	5,735 %	5,439 %	3,231 %	3,362 %	6,394 %
115	3,192 %	5,733 %	5,433 %	3,235 %	3,365 %	6,386 %
116	3,197 %	5,731 %	5,427 %	3,240 %	3,369 %	6,379 %
117	3,202 %	5,729 %	5,421 %	3,244 %	3,372 %	6,371 %
118	3,206 %	5,727 %	5,415 %	3,249 %	3,375 %	6,364 %
119	3,211 %	5,725 %	5,410 %	3,253 %	3,378 %	6,356 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
120	3,215 %	5,723 %	5,404 %	3,257 %	3,381 %	6,349 %
121	3,220 %	5,721 %	5,399 %	3,261 %	3,384 %	6,342 %
122	3,224 %	5,719 %	5,393 %	3,265 %	3,387 %	6,335 %
123	3,228 %	5,718 %	5,388 %	3,269 %	3,390 %	6,328 %
124	3,233 %	5,716 %	5,383 %	3,273 %	3,393 %	6,322 %
125	3,237 %	5,714 %	5,378 %	3,277 %	3,396 %	6,315 %
126	3,241 %	5,712 %	5,373 %	3,280 %	3,399 %	6,309 %
127	3,245 %	5,711 %	5,368 %	3,284 %	3,402 %	6,302 %
128	3,249 %	5,709 %	5,363 %	3,288 %	3,404 %	6,296 %
129	3,253 %	5,707 %	5,358 %	3,291 %	3,407 %	6,290 %
130	3,256 %	5,706 %	5,354 %	3,295 %	3,410 %	6,284 %
131	3,260 %	5,704 %	5,349 %	3,298 %	3,412 %	6,278 %
132	3,264 %	5,703 %	5,345 %	3,302 %	3,415 %	6,272 %
133	3,268 %	5,701 %	5,340 %	3,305 %	3,417 %	6,266 %
134	3,271 %	5,700 %	5,336 %	3,308 %	3,420 %	6,260 %
135	3,275 %	5,698 %	5,331 %	3,312 %	3,422 %	6,254 %
136	3,278 %	5,697 %	5,327 %	3,315 %	3,425 %	6,249 %
137	3,282 %	5,695 %	5,323 %	3,318 %	3,427 %	6,243 %
138	3,285 %	5,694 %	5,319 %	3,321 %	3,429 %	6,238 %
139	3,288 %	5,693 %	5,315 %	3,324 %	3,432 %	6,233 %
140	3,292 %	5,691 %	5,311 %	3,327 %	3,434 %	6,227 %
141	3,295 %	5,690 %	5,307 %	3,330 %	3,436 %	6,222 %
142	3,298 %	5,688 %	5,303 %	3,333 %	3,438 %	6,217 %
143	3,301 %	5,687 %	5,299 %	3,336 %	3,441 %	6,212 %
144	3,304 %	5,686 %	5,295 %	3,339 %	3,443 %	6,207 %
145	3,307 %	5,685 %	5,291 %	3,342 %	3,445 %	6,202 %
146	3,310 %	5,683 %	5,287 %	3,345 %	3,447 %	6,197 %
147	3,313 %	5,682 %	5,284 %	3,347 %	3,449 %	6,193 %
148	3,316 %	5,681 %	5,280 %	3,350 %	3,451 %	6,188 %
149	3,319 %	5,680 %	5,277 %	3,353 %	3,453 %	6,183 %
150	3,322 %	5,678 %	5,273 %	3,355 %	3,455 %	6,179 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
1	3,067 %	1,559 %	2,196 %	5,638 %	0,340 %	0,682 %
2	4,144 %	1,631 %	2,359 %	5,946 %	0,486 %	0,707 %
3	5,176 %	1,761 %	2,545 %	6,108 %	0,615 %	0,732 %
4	5,965 %	1,887 %	2,691 %	6,187 %	0,705 %	0,763 %
5	6,586 %	1,983 %	2,819 %	6,252 %	0,774 %	0,773 %
6	7,035 %	2,048 %	2,929 %	6,294 %	0,832 %	0,767 %
7	7,375 %	2,099 %	3,028 %	6,326 %	0,879 %	0,773 %
8	7,636 %	2,146 %	3,126 %	6,361 %	0,914 %	0,800 %
9	7,834 %	2,196 %	3,219 %	6,400 %	0,937 %	0,820 %
10	8,001 %	2,250 %	3,312 %	6,450 %	0,948 %	0,814 %
11	8,116 %	2,312 %	3,407 %	6,538 %	0,949 %	0,774 %
12	8,184 %	2,376 %	3,502 %	6,651 %	0,945 %	0,718 %
13	8,218 %	2,443 %	3,593 %	6,771 %	0,942 %	0,658 %
14	8,226 %	2,509 %	3,679 %	6,881 %	0,943 %	0,604 %
15	8,214 %	2,574 %	3,757 %	6,971 %	0,949 %	0,559 %
16	8,189 %	2,637 %	3,826 %	7,030 %	0,962 %	0,528 %
17	8,153 %	2,698 %	3,886 %	7,062 %	0,981 %	0,511 %
18	8,109 %	2,757 %	3,937 %	7,074 %	1,007 %	0,509 %
19	8,059 %	2,813 %	3,980 %	7,071 %	1,041 %	0,523 %
20	8,006 %	2,868 %	4,015 %	7,054 %	1,083 %	0,551 %
21	7,950 %	2,919 %	4,043 %	7,029 %	1,132 %	0,595 %
22	7,892 %	2,969 %	4,064 %	6,996 %	1,186 %	0,648 %
23	7,834 %	3,016 %	4,080 %	6,957 %	1,243 %	0,709 %
24	7,776 %	3,061 %	4,092 %	6,915 %	1,302 %	0,775 %
25	7,718 %	3,104 %	4,101 %	6,870 %	1,361 %	0,842 %
26	7,661 %	3,145 %	4,106 %	6,824 %	1,421 %	0,912 %
27	7,605 %	3,185 %	4,110 %	6,776 %	1,480 %	0,981 %
28	7,551 %	3,222 %	4,111 %	6,728 %	1,538 %	1,050 %
29	7,498 %	3,258 %	4,111 %	6,680 %	1,594 %	1,117 %
30	7,446 %	3,292 %	4,109 %	6,632 %	1,649 %	1,184 %
31	7,396 %	3,324 %	4,107 %	6,585 %	1,703 %	1,248 %
32	7,348 %	3,355 %	4,104 %	6,539 %	1,754 %	1,311 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
33	7,302 %	3,385 %	4,100 %	6,494 %	1,804 %	1,372 %
34	7,257 %	3,414 %	4,096 %	6,450 %	1,852 %	1,431 %
35	7,213 %	3,441 %	4,091 %	6,407 %	1,899 %	1,488 %
36	7,172 %	3,467 %	4,086 %	6,366 %	1,944 %	1,542 %
37	7,131 %	3,492 %	4,081 %	6,326 %	1,987 %	1,595 %
38	7,093 %	3,516 %	4,076 %	6,287 %	2,028 %	1,646 %
39	7,056 %	3,538 %	4,071 %	6,250 %	2,068 %	1,694 %
40	7,020 %	3,560 %	4,065 %	6,214 %	2,106 %	1,741 %
41	6,986 %	3,581 %	4,060 %	6,179 %	2,143 %	1,787 %
42	6,953 %	3,602 %	4,054 %	6,145 %	2,179 %	1,830 %
43	6,921 %	3,621 %	4,049 %	6,113 %	2,213 %	1,872 %
44	6,890 %	3,640 %	4,044 %	6,081 %	2,246 %	1,912 %
45	6,861 %	3,658 %	4,039 %	6,051 %	2,277 %	1,951 %
46	6,832 %	3,675 %	4,034 %	6,022 %	2,308 %	1,988 %
47	6,805 %	3,692 %	4,028 %	5,994 %	2,337 %	2,024 %
48	6,779 %	3,708 %	4,024 %	5,967 %	2,365 %	2,058 %
49	6,753 %	3,723 %	4,019 %	5,941 %	2,392 %	2,092 %
50	6,729 %	3,738 %	4,014 %	5,916 %	2,419 %	2,124 %
51	6,705 %	3,752 %	4,009 %	5,892 %	2,444 %	2,155 %
52	6,683 %	3,766 %	4,005 %	5,869 %	2,468 %	2,185 %
53	6,661 %	3,780 %	4,001 %	5,846 %	2,492 %	2,213 %
54	6,640 %	3,793 %	3,996 %	5,824 %	2,515 %	2,241 %
55	6,619 %	3,805 %	3,992 %	5,803 %	2,537 %	2,268 %
56	6,599 %	3,817 %	3,988 %	5,783 %	2,558 %	2,294 %
57	6,580 %	3,829 %	3,984 %	5,763 %	2,578 %	2,319 %
58	6,562 %	3,840 %	3,981 %	5,744 %	2,598 %	2,343 %
59	6,544 %	3,851 %	3,977 %	5,726 %	2,617 %	2,367 %
60	6,527 %	3,862 %	3,973 %	5,708 %	2,636 %	2,389 %
61	6,510 %	3,872 %	3,970 %	5,691 %	2,654 %	2,411 %
62	6,494 %	3,882 %	3,966 %	5,674 %	2,671 %	2,433 %
63	6,478 %	3,892 %	3,963 %	5,658 %	2,688 %	2,453 %
64	6,463 %	3,901 %	3,960 %	5,642 %	2,705 %	2,473 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
65	6,448 %	3,910 %	3,957 %	5,627 %	2,721 %	2,493 %
66	6,434 %	3,919 %	3,954 %	5,612 %	2,736 %	2,512 %
67	6,420 %	3,927 %	3,951 %	5,597 %	2,751 %	2,530 %
68	6,406 %	3,936 %	3,948 %	5,584 %	2,766 %	2,548 %
69	6,393 %	3,944 %	3,945 %	5,570 %	2,780 %	2,565 %
70	6,380 %	3,952 %	3,942 %	5,557 %	2,794 %	2,582 %
71	6,368 %	3,959 %	3,940 %	5,544 %	2,807 %	2,598 %
72	6,356 %	3,967 %	3,937 %	5,532 %	2,820 %	2,614 %
73	6,344 %	3,974 %	3,934 %	5,520 %	2,833 %	2,630 %
74	6,333 %	3,981 %	3,932 %	5,508 %	2,845 %	2,645 %
75	6,322 %	3,988 %	3,930 %	5,496 %	2,857 %	2,659 %
76	6,311 %	3,995 %	3,927 %	5,485 %	2,869 %	2,673 %
77	6,300 %	4,001 %	3,925 %	5,474 %	2,880 %	2,687 %
78	6,290 %	4,008 %	3,923 %	5,464 %	2,891 %	2,701 %
79	6,280 %	4,014 %	3,921 %	5,453 %	2,902 %	2,714 %
80	6,270 %	4,020 %	3,918 %	5,443 %	2,912 %	2,727 %
81	6,261 %	4,026 %	3,916 %	5,433 %	2,923 %	2,740 %
82	6,251 %	4,031 %	3,914 %	5,424 %	2,933 %	2,752 %
83	6,242 %	4,037 %	3,912 %	5,414 %	2,943 %	2,764 %
84	6,233 %	4,043 %	3,910 %	5,405 %	2,952 %	2,775 %
85	6,225 %	4,048 %	3,909 %	5,396 %	2,961 %	2,787 %
86	6,216 %	4,053 %	3,907 %	5,388 %	2,971 %	2,798 %
87	6,208 %	4,058 %	3,905 %	5,379 %	2,980 %	2,809 %
88	6,200 %	4,063 %	3,903 %	5,371 %	2,988 %	2,820 %
89	6,192 %	4,068 %	3,901 %	5,363 %	2,997 %	2,830 %
90	6,184 %	4,073 %	3,900 %	5,355 %	3,005 %	2,840 %
91	6,177 %	4,078 %	3,898 %	5,347 %	3,013 %	2,850 %
92	6,169 %	4,082 %	3,896 %	5,339 %	3,021 %	2,860 %
93	6,162 %	4,087 %	3,895 %	5,332 %	3,029 %	2,869 %
94	6,155 %	4,091 %	3,893 %	5,325 %	3,037 %	2,879 %
95	6,148 %	4,095 %	3,892 %	5,318 %	3,044 %	2,888 %
96	6,141 %	4,100 %	3,890 %	5,311 %	3,051 %	2,897 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
97	6,135 %	4,104 %	3,889 %	5,304 %	3,059 %	2,906 %
98	6,128 %	4,108 %	3,888 %	5,297 %	3,066 %	2,914 %
99	6,122 %	4,112 %	3,886 %	5,291 %	3,073 %	2,922 %
100	6,116 %	4,116 %	3,885 %	5,284 %	3,079 %	2,931 %
101	6,110 %	4,119 %	3,883 %	5,278 %	3,086 %	2,939 %
102	6,104 %	4,123 %	3,882 %	5,272 %	3,092 %	2,947 %
103	6,098 %	4,127 %	3,881 %	5,266 %	3,099 %	2,955 %
104	6,092 %	4,130 %	3,880 %	5,260 %	3,105 %	2,962 %
105	6,086 %	4,134 %	3,878 %	5,254 %	3,111 %	2,970 %
106	6,081 %	4,137 %	3,877 %	5,248 %	3,117 %	2,977 %
107	6,075 %	4,141 %	3,876 %	5,243 %	3,123 %	2,984 %
108	6,070 %	4,144 %	3,875 %	5,237 %	3,129 %	2,991 %
109	6,065 %	4,147 %	3,874 %	5,232 %	3,135 %	2,998 %
110	6,060 %	4,150 %	3,873 %	5,226 %	3,140 %	3,005 %
111	6,055 %	4,154 %	3,871 %	5,221 %	3,146 %	3,012 %
112	6,050 %	4,157 %	3,870 %	5,216 %	3,151 %	3,018 %
113	6,045 %	4,160 %	3,869 %	5,211 %	3,156 %	3,025 %
114	6,040 %	4,163 %	3,868 %	5,206 %	3,161 %	3,031 %
115	6,035 %	4,166 %	3,867 %	5,201 %	3,167 %	3,037 %
116	6,031 %	4,168 %	3,866 %	5,196 %	3,172 %	3,043 %
117	6,026 %	4,171 %	3,865 %	5,192 %	3,176 %	3,049 %
118	6,022 %	4,174 %	3,864 %	5,187 %	3,181 %	3,055 %
119	6,017 %	4,177 %	3,863 %	5,183 %	3,186 %	3,061 %
120	6,013 %	4,180 %	3,862 %	5,178 %	3,191 %	3,067 %
121	6,009 %	4,182 %	3,861 %	5,174 %	3,195 %	3,072 %
122	6,004 %	4,185 %	3,860 %	5,170 %	3,200 %	3,078 %
123	6,000 %	4,187 %	3,860 %	5,165 %	3,204 %	3,083 %
124	5,996 %	4,190 %	3,859 %	5,161 %	3,209 %	3,089 %
125	5,992 %	4,192 %	3,858 %	5,157 %	3,213 %	3,094 %
126	5,988 %	4,195 %	3,857 %	5,153 %	3,217 %	3,099 %
127	5,985 %	4,197 %	3,856 %	5,149 %	3,222 %	3,104 %
128	5,981 %	4,200 %	3,855 %	5,145 %	3,226 %	3,109 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
129	5,977 %	4,202 %	3,854 %	5,141 %	3,230 %	3,114 %
130	5,973 %	4,204 %	3,854 %	5,137 %	3,234 %	3,119 %
131	5,970 %	4,206 %	3,853 %	5,134 %	3,238 %	3,124 %
132	5,966 %	4,209 %	3,852 %	5,130 %	3,242 %	3,129 %
133	5,963 %	4,211 %	3,851 %	5,126 %	3,245 %	3,133 %
134	5,959 %	4,213 %	3,851 %	5,123 %	3,249 %	3,138 %
135	5,956 %	4,215 %	3,850 %	5,119 %	3,253 %	3,143 %
136	5,952 %	4,217 %	3,849 %	5,116 %	3,256 %	3,147 %
137	5,949 %	4,219 %	3,848 %	5,113 %	3,260 %	3,151 %
138	5,946 %	4,221 %	3,848 %	5,109 %	3,264 %	3,156 %
139	5,943 %	4,223 %	3,847 %	5,106 %	3,267 %	3,160 %
140	5,939 %	4,225 %	3,846 %	5,103 %	3,270 %	3,164 %
141	5,936 %	4,227 %	3,846 %	5,099 %	3,274 %	3,168 %
142	5,933 %	4,229 %	3,845 %	5,096 %	3,277 %	3,172 %
143	5,930 %	4,231 %	3,844 %	5,093 %	3,281 %	3,176 %
144	5,927 %	4,233 %	3,844 %	5,090 %	3,284 %	3,180 %
145	5,924 %	4,235 %	3,843 %	5,087 %	3,287 %	3,184 %
146	5,921 %	4,237 %	3,842 %	5,084 %	3,290 %	3,188 %
147	5,918 %	4,238 %	3,842 %	5,081 %	3,293 %	3,192 %
148	5,916 %	4,240 %	3,841 %	5,078 %	3,296 %	3,196 %
149	5,913 %	4,242 %	3,840 %	5,075 %	3,299 %	3,199 %
150	5,910 %	4,244 %	3,840 %	5,072 %	3,302 %	3,203 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
1	10,448 %	0,509 %	-0,125 %
2	11,830 %	0,355 %	-0,140 %
3	12,604 %	0,328 %	-0,150 %
4	13,054 %	0,335 %	-0,166 %
5	13,313 %	0,365 %	-0,164 %
6	13,430 %	0,384 %	-0,156 %
7	13,444 %	0,456 %	-0,144 %
8	13,378 %	0,510 %	-0,125 %
9	13,261 %	0,545 %	-0,105 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
10	13,114 %	0,569 %	-0,085 %
11	12,948 %	0,590 %	-0,065 %
12	12,768 %	0,609 %	-0,048 %
13	12,579 %	0,630 %	-0,033 %
14	12,386 %	0,650 %	-0,020 %
15	12,190 %	0,668 %	-0,006 %
16	11,993 %	0,684 %	0,009 %
17	11,798 %	0,697 %	0,024 %
18	11,606 %	0,707 %	0,034 %
19	11,418 %	0,714 %	0,040 %
20	11,234 %	0,718 %	0,038 %
21	11,056 %	0,719 %	0,029 %
22	10,883 %	0,719 %	0,018 %
23	10,716 %	0,721 %	0,007 %
24	10,555 %	0,725 %	0,000 %
25	10,400 %	0,731 %	-0,002 %
26	10,252 %	0,741 %	0,002 %
27	10,109 %	0,750 %	0,013 %
28	9,973 %	0,756 %	0,031 %
29	9,843 %	0,754 %	0,057 %
30	9,718 %	0,744 %	0,091 %
31	9,598 %	0,724 %	0,134 %
32	9,484 %	0,699 %	0,182 %
33	9,375 %	0,670 %	0,235 %
34	9,271 %	0,641 %	0,291 %
35	9,171 %	0,612 %	0,349 %
36	9,076 %	0,586 %	0,408 %
37	8,985 %	0,563 %	0,467 %
38	8,898 %	0,543 %	0,526 %
39	8,815 %	0,528 %	0,584 %
40	8,735 %	0,516 %	0,642 %
41	8,659 %	0,508 %	0,699 %
42	8,586 %	0,504 %	0,754 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
43	8,516 %	0,504 %	0,808 %
44	8,449 %	0,507 %	0,861 %
45	8,384 %	0,515 %	0,913 %
46	8,323 %	0,526 %	0,963 %
47	8,263 %	0,541 %	1,011 %
48	8,206 %	0,560 %	1,059 %
49	8,151 %	0,582 %	1,104 %
50	8,098 %	0,607 %	1,149 %
51	8,048 %	0,637 %	1,192 %
52	7,999 %	0,669 %	1,233 %
53	7,952 %	0,704 %	1,274 %
54	7,906 %	0,740 %	1,313 %
55	7,862 %	0,777 %	1,351 %
56	7,820 %	0,815 %	1,388 %
57	7,779 %	0,853 %	1,423 %
58	7,740 %	0,892 %	1,458 %
59	7,702 %	0,930 %	1,491 %
60	7,665 %	0,969 %	1,524 %
61	7,629 %	1,007 %	1,555 %
62	7,595 %	1,044 %	1,586 %
63	7,561 %	1,082 %	1,616 %
64	7,529 %	1,118 %	1,644 %
65	7,497 %	1,154 %	1,672 %
66	7,467 %	1,190 %	1,699 %
67	7,437 %	1,225 %	1,726 %
68	7,409 %	1,259 %	1,752 %
69	7,381 %	1,292 %	1,777 %
70	7,354 %	1,325 %	1,801 %
71	7,327 %	1,357 %	1,824 %
72	7,302 %	1,389 %	1,847 %
73	7,277 %	1,419 %	1,870 %
74	7,253 %	1,450 %	1,891 %
75	7,229 %	1,479 %	1,913 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
76	7,206 %	1,508 %	1,933 %
77	7,184 %	1,536 %	1,953 %
78	7,162 %	1,563 %	1,973 %
79	7,141 %	1,590 %	1,992 %
80	7,120 %	1,616 %	2,011 %
81	7,100 %	1,642 %	2,029 %
82	7,081 %	1,667 %	2,047 %
83	7,061 %	1,692 %	2,064 %
84	7,043 %	1,716 %	2,081 %
85	7,024 %	1,739 %	2,098 %
86	7,007 %	1,762 %	2,114 %
87	6,989 %	1,784 %	2,130 %
88	6,972 %	1,806 %	2,145 %
89	6,955 %	1,828 %	2,160 %
90	6,939 %	1,849 %	2,175 %
91	6,923 %	1,869 %	2,190 %
92	6,908 %	1,890 %	2,204 %
93	6,892 %	1,909 %	2,218 %
94	6,878 %	1,929 %	2,231 %
95	6,863 %	1,948 %	2,244 %
96	6,849 %	1,966 %	2,257 %
97	6,835 %	1,984 %	2,270 %
98	6,821 %	2,002 %	2,283 %
99	6,808 %	2,020 %	2,295 %
100	6,794 %	2,037 %	2,307 %
101	6,782 %	2,054 %	2,319 %
102	6,769 %	2,070 %	2,330 %
103	6,756 %	2,086 %	2,341 %
104	6,744 %	2,102 %	2,352 %
105	6,732 %	2,118 %	2,363 %
106	6,721 %	2,133 %	2,374 %
107	6,709 %	2,148 %	2,384 %
108	6,698 %	2,163 %	2,395 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
109	6,687 %	2,177 %	2,405 %
110	6,676 %	2,191 %	2,415 %
111	6,665 %	2,205 %	2,424 %
112	6,655 %	2,219 %	2,434 %
113	6,645 %	2,232 %	2,443 %
114	6,635 %	2,246 %	2,453 %
115	6,625 %	2,259 %	2,462 %
116	6,615 %	2,271 %	2,471 %
117	6,605 %	2,284 %	2,479 %
118	6,596 %	2,296 %	2,488 %
119	6,587 %	2,308 %	2,496 %
120	6,578 %	2,320 %	2,505 %
121	6,569 %	2,332 %	2,513 %
122	6,560 %	2,343 %	2,521 %
123	6,551 %	2,355 %	2,529 %
124	6,543 %	2,366 %	2,537 %
125	6,534 %	2,377 %	2,544 %
126	6,526 %	2,388 %	2,552 %
127	6,518 %	2,399 %	2,559 %
128	6,510 %	2,409 %	2,567 %
129	6,502 %	2,419 %	2,574 %
130	6,494 %	2,429 %	2,581 %
131	6,487 %	2,440 %	2,588 %
132	6,479 %	2,449 %	2,595 %
133	6,472 %	2,459 %	2,602 %
134	6,464 %	2,469 %	2,608 %
135	6,457 %	2,478 %	2,615 %
136	6,450 %	2,487 %	2,621 %
137	6,443 %	2,497 %	2,628 %
138	6,436 %	2,506 %	2,634 %
139	6,430 %	2,514 %	2,640 %
140	6,423 %	2,523 %	2,646 %
141	6,416 %	2,532 %	2,652 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
142	6,410 %	2,540 %	2,658 %
143	6,404 %	2,549 %	2,664 %
144	6,397 %	2,557 %	2,670 %
145	6,391 %	2,565 %	2,676 %
146	6,385 %	2,573 %	2,681 %
147	6,379 %	2,581 %	2,687 %
148	6,373 %	2,589 %	2,692 %
149	6,367 %	2,597 %	2,698 %
150	6,361 %	2,605 %	2,703 %

ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1. **Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali**

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (in anni)	Austria	Belgio	Bulgaria	Croazia	Repubblica ceca	Cipro	Danimarca
1	0	0	31	5	0	25	1
2	0	0	39	5	0	41	0
3	0	1	44	5	1	46	0
4	0	2	47	5	3	47	0
5	0	4	51	5	4	51	0
6	1	5	54	5	6	53	0
7	2	5	57	5	9	54	0
8	2	7	58	5	11	54	0
9	3	7	60	5	12	51	0
10	3	8	62	5	13	50	0

Durata (in anni)	Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Ungheria	Irlanda
1	0	0	0	0	391	4	16
2	0	0	0	0	242	4	22
3	1	0	0	0	215	4	25
4	2	0	0	0	188	4	26
5	4	0	0	0	172	4	27
6	5	0	0	0	169	4	28
7	5	0	0	0	166	4	29
8	7	0	1	0	170	2	30
9	7	0	2	0	172	1	31
10	8	0	3	0	174	4	31

Durata (in anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussem-burgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia
1	6	5	5	0	16	0	4

Durata (in anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussem-burgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia
2	14	11	11	0	22	0	4
3	19	14	15	0	25	0	4
4	21	16	17	0	26	0	4
5	24	18	19	0	27	0	4
6	25	19	20	0	28	0	4
7	27	21	22	0	29	0	4
8	28	22	23	1	30	0	4
9	30	23	24	2	31	0	4
10	31	24	25	3	31	0	4

Durata (in anni)	Portogallo	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna	Svezia	Regno Unito
1	25	9	12	18	5	0	0
2	41	17	15	21	11	0	0
3	46	19	18	26	15	0	0
4	47	20	19	30	17	0	0
5	51	22	21	33	19	0	0
6	53	23	22	37	20	0	0
7	54	24	23	38	22	0	0
8	54	26	25	39	23	0	0
9	51	27	25	40	24	0	0
10	50	25	25	40	25	0	0

Durata (in anni)	Liechten-stein	Norvegia	Svizzera	Australia	Brasile	Canada	Cile
1	0	0	0	0	12	0	17
2	0	0	0	0	12	0	19
3	0	0	0	0	12	0	18
4	0	0	0	0	12	0	17
5	0	0	0	0	12	0	16
6	0	0	0	0	12	0	15
7	0	0	0	0	12	0	14
8	0	0	0	0	12	0	15
9	0	0	0	0	12	0	16
10	0	0	0	0	12	0	13

Durata (in anni)	Cina	Colombia	Hong Kong	India	Giappone	Malaysia	Messico
1	0	11	0	10	0	0	9
2	0	18	0	10	0	0	9
3	1	29	0	10	0	0	10
4	2	36	0	10	0	0	10
5	2	38	0	10	0	0	10
6	3	41	0	10	0	0	10
7	4	43	0	10	0	0	10
8	7	41	0	10	0	0	10
9	5	38	0	10	0	0	10
10	5	41	0	10	1	0	10

Durata (in anni)	Nuova Zelanda	Russia	Singapore	Sud Africa	Corea del Sud	Thailandia	Taiwan
1	0	0	0	6	9	1	4
2	0	0	0	8	12	0	4
3	0	0	0	8	12	0	4
4	0	0	0	8	14	0	4
5	0	1	0	7	15	0	4
6	0	5	0	8	15	0	4
7	0	7	0	10	15	0	4
8	0	11	0	11	15	0	4
9	0	17	0	11	15	0	4
10	0	17	0	13	15	0	4

Durata (in anni)	Stati Uniti
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0

2. **Esposizioni verso enti finanziari**

2.1 **EUR**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	20	45	119	232	551	1187
2	6	20	45	119	232	551	955
3	7	22	46	112	228	547	779
4	8	25	48	114	227	546	645
5	10	27	54	117	227	546	546
6	11	30	57	122	227	546	546
7	12	32	59	125	227	546	546
8	12	33	58	123	227	546	546
9	12	33	58	122	227	546	546
10	13	35	59	122	227	546	546
11	14	36	59	122	227	546	546
12	14	37	59	122	227	546	546
13	14	37	59	122	227	546	546
14	15	37	59	122	227	546	546
15	14	37	59	122	227	546	546
16	14	37	59	122	227	546	546
17	14	37	59	122	227	546	546
18	14	37	59	122	227	546	546
19	14	37	59	122	227	546	546
20	16	37	59	122	227	546	546
21	16	37	59	122	227	546	546
22	17	37	59	122	227	546	546
23	17	37	59	122	227	546	546
24	18	37	59	122	227	546	546
25	19	37	59	122	227	546	546
26	20	37	59	122	227	546	546
27	21	37	59	122	227	546	546
28	21	37	59	122	227	546	546
29	22	37	59	122	227	546	546
30	22	37	59	122	227	546	546

2.2 **Corona ceca**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	13	27	52	126	239	558	1207
2	15	29	54	128	241	560	970
3	17	32	55	121	238	556	791
4	18	34	58	123	236	555	655
5	19	36	62	126	236	554	554
6	19	38	65	130	235	554	554
7	20	39	66	132	234	553	553
8	19	39	65	130	234	552	552
9	19	40	65	129	233	552	552
10	19	40	64	128	233	551	551
11	19	41	64	127	232	551	551
12	18	41	63	127	232	550	550
13	18	41	63	126	231	550	550
14	18	41	62	126	230	549	549
15	17	40	62	125	230	549	549
16	17	40	61	125	229	548	548
17	17	40	61	125	229	548	548
18	17	39	61	124	229	548	548
19	17	39	61	125	229	548	548
20	17	40	61	125	230	548	548
21	17	40	62	125	230	549	549
22	17	40	62	125	230	549	549
23	18	41	62	126	230	549	549
24	18	41	62	126	230	549	549
25	20	41	62	126	230	549	549
26	20	41	62	126	230	549	549
27	21	41	62	126	230	549	549
28	21	41	62	126	230	549	549
29	22	41	62	126	230	549	549
30	22	41	62	125	230	549	549

2.3 **Corona danese**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	20	44	118	232	550	1186
2	6	20	44	118	232	550	955
3	7	22	46	112	228	547	779
4	8	25	48	114	227	546	645
5	10	27	53	117	227	546	546
6	11	29	57	122	227	546	546
7	12	32	59	124	227	546	546
8	12	32	58	123	227	546	546
9	12	33	58	122	227	546	546
10	13	34	58	122	227	546	546
11	13	36	59	122	227	546	546
12	14	36	59	122	227	546	546
13	14	37	59	122	227	546	546
14	14	37	59	122	227	546	546
15	14	37	59	122	227	546	546
16	14	37	59	122	227	546	546
17	14	37	59	122	227	546	546
18	14	37	59	122	227	546	546
19	14	37	59	122	227	546	546
20	16	37	59	122	227	546	546
21	16	37	59	122	227	546	546
22	17	37	59	122	227	546	546
23	17	37	59	122	227	546	546
24	18	37	59	122	227	546	546
25	19	37	59	122	227	546	546
26	20	37	59	122	227	546	546
27	21	37	59	122	227	546	546
28	21	37	59	122	227	546	546
29	22	37	59	122	227	546	546
30	22	37	59	122	227	546	546

2.4 **Fiorino ungherese**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	80	94	118	192	306	624	1208
2	76	90	115	189	302	621	974
3	80	95	118	185	301	620	796
4	79	95	119	185	298	616	660
5	78	96	122	186	296	614	614
6	78	96	124	189	294	612	612
7	77	96	123	189	292	610	610
8	76	96	122	187	291	609	609
9	75	96	121	185	289	608	608
10	72	93	117	181	286	605	605
11	70	92	115	179	283	602	602
12	69	91	114	177	282	601	601
13	68	91	113	176	281	600	600
14	68	91	113	176	281	599	599
15	68	91	112	176	280	599	599
16	67	90	112	175	280	598	598
17	67	90	111	175	279	598	598
18	66	89	111	174	279	597	597
19	65	88	110	173	278	597	597
20	65	88	109	173	277	596	596
21	64	87	108	172	277	595	595
22	63	86	108	171	276	595	595
23	62	85	107	170	275	594	594
24	61	84	106	169	274	593	593
25	60	83	105	168	273	592	592
26	59	82	104	167	272	591	591
27	58	81	103	166	271	589	589
28	57	80	102	165	270	588	588
29	56	79	101	164	269	587	587
30	55	78	99	163	268	586	586

2.5 **Corona svedese**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	24	48	122	236	554	1195
2	12	26	50	124	237	556	962
3	14	29	52	118	235	553	784
4	16	32	55	121	234	553	650
5	17	35	61	124	234	553	553
6	18	37	64	129	234	553	553
7	19	39	66	131	234	553	553
8	19	39	65	130	234	552	552
9	18	39	64	128	233	552	552
10	18	40	64	128	233	551	551
11	19	41	64	128	232	551	551
12	19	42	64	127	232	551	551
13	19	42	64	127	232	551	551
14	19	42	64	127	232	550	550
15	19	42	63	127	232	550	550
16	19	42	63	127	231	550	550
17	19	42	63	127	231	550	550
18	19	42	63	127	231	550	550
19	19	42	63	127	232	550	550
20	19	42	64	127	232	551	551
21	20	43	64	128	232	551	551
22	20	43	64	128	233	551	551
23	20	43	65	128	233	551	551
24	20	43	65	128	233	551	551
25	20	43	65	128	233	551	551
26	20	43	65	128	233	551	551
27	21	43	65	128	233	551	551
28	21	43	64	128	233	551	551
29	22	43	64	128	233	551	551
30	22	43	64	128	233	551	551

2.6 **Kuna croata**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	49	63	88	162	275	594	1197
2	53	67	91	165	279	597	964
3	58	73	97	163	279	598	788
4	62	78	102	167	280	599	653
5	64	81	108	171	281	600	600
6	65	84	111	176	281	600	600
7	66	85	112	178	281	599	599
8	65	85	111	176	280	598	598
9	64	85	110	174	278	597	597
10	63	84	108	172	277	596	596
11	62	84	107	171	275	594	594
12	61	83	106	169	274	593	593
13	60	83	104	168	273	591	591
14	59	82	103	167	271	590	590
15	58	80	102	165	270	589	589
16	57	79	101	164	269	588	588
17	56	79	100	164	268	587	587
18	55	78	99	163	268	586	586
19	54	77	99	162	267	586	586
20	54	77	98	162	267	585	585
21	53	76	98	161	266	585	585
22	52	75	97	160	265	584	584
23	52	75	96	160	264	583	583
24	51	74	95	159	264	582	582
25	50	73	94	158	263	581	581
26	49	72	94	157	262	581	581
27	48	71	93	156	261	580	580
28	48	71	92	155	260	579	579
29	47	70	91	155	259	578	578
30	46	69	90	154	259	577	577

2.7 **Lev**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	19	44	118	231	550	1186
2	5	19	44	118	231	550	954
3	6	22	45	111	227	546	778
4	8	24	48	113	226	545	645
5	9	27	53	116	226	545	545
6	10	29	56	121	226	545	545
7	11	31	58	124	226	545	545
8	11	32	58	122	226	545	545
9	12	33	58	122	226	545	545
10	12	34	58	121	226	545	545
11	13	35	58	121	226	545	545
12	13	36	58	121	226	545	545
13	13	36	58	121	226	545	545
14	14	37	58	121	226	545	545
15	14	36	58	121	226	545	545
16	14	36	58	121	226	545	545
17	14	36	58	121	226	545	545
18	14	36	58	121	226	545	545
19	14	36	58	121	226	545	545
20	16	36	58	121	226	545	545
21	16	36	58	121	226	545	545
22	17	36	58	121	226	545	545
23	17	37	58	122	226	545	545
24	18	37	58	122	226	545	545
25	19	37	58	122	226	545	545
26	20	37	58	122	226	545	545
27	21	37	58	122	226	545	545
28	21	37	58	122	226	545	545
29	22	37	58	122	226	545	545
30	22	37	58	122	226	545	545

2.8 **Lira sterlina**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	24	55	150	250	569	1203
2	7	24	55	150	250	569	967
3	8	26	55	136	246	565	789
4	10	29	57	126	244	563	653
5	11	31	58	114	243	562	562
6	14	34	61	107	242	561	561
7	16	37	62	100	241	560	560
8	17	38	60	93	240	559	559
9	20	45	64	87	239	558	558
10	19	45	62	84	238	557	557
11	18	44	60	84	237	556	556
12	18	43	61	85	236	555	555
13	18	44	61	85	236	554	554
14	18	44	61	85	235	554	554
15	18	44	61	85	234	553	553
16	18	44	61	85	233	551	551
17	18	44	61	85	232	550	550
18	18	44	61	85	231	550	550
19	18	44	61	85	231	550	550
20	18	44	61	85	232	550	550
21	18	44	61	85	232	550	550
22	18	44	61	85	231	550	550
23	18	44	61	85	231	550	550
24	18	44	61	85	230	549	549
25	19	44	61	85	230	548	548
26	20	44	61	85	229	548	548
27	21	44	61	85	229	547	547
28	21	44	61	85	228	547	547
29	22	44	61	85	228	547	547
30	22	44	61	85	228	546	546

2.9 **Leu rumeno**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	86	100	124	198	312	630	1253
2	84	98	122	196	310	628	1012
3	83	98	122	188	304	623	828
4	82	99	122	188	301	620	688
5	81	99	125	188	298	617	617
6	80	99	126	191	296	615	615
7	79	98	125	191	294	612	612
8	76	97	123	187	291	610	610
9	74	95	120	184	289	608	608
10	73	95	119	183	287	606	606
11	72	94	118	181	286	604	604
12	71	94	116	179	284	603	603
13	70	93	114	178	283	601	601
14	69	91	113	176	281	600	600
15	67	90	112	175	280	598	598
16	66	89	110	174	279	597	597
17	65	88	109	173	278	596	596
18	64	87	108	172	277	595	595
19	63	86	108	171	276	594	594
20	62	85	107	170	275	594	594
21	61	84	106	169	274	593	593
22	60	83	105	168	273	592	592
23	59	82	104	167	272	591	591
24	58	81	103	166	271	590	590
25	57	80	102	165	270	589	589
26	56	79	101	164	269	588	588
27	55	78	100	163	268	586	586
28	54	77	99	162	267	585	585
29	53	76	98	161	266	584	584
30	52	75	97	160	265	583	583

2.10 **Zloty**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	59	73	97	171	284	603	1206
2	58	72	96	170	283	602	972
3	58	73	96	162	279	597	794
4	58	74	98	163	277	595	658
5	57	75	101	165	275	593	593
6	57	75	103	168	273	592	592
7	57	76	103	169	271	590	590
8	55	75	101	166	270	589	589
9	54	75	100	164	268	587	587
10	53	75	99	162	267	586	586
11	52	75	98	161	266	585	585
12	52	75	97	160	265	584	584
13	52	74	96	160	264	583	583
14	51	74	96	159	264	582	582
15	51	73	95	158	263	582	582
16	50	72	94	157	262	581	581
17	49	72	93	157	262	580	580
18	48	71	93	156	261	580	580
19	48	71	92	156	261	579	579
20	48	71	92	156	260	579	579
21	47	70	92	155	260	579	579
22	47	70	91	155	260	578	578
23	46	69	91	154	259	578	578
24	46	69	90	154	258	577	577
25	45	68	90	153	258	576	576
26	44	67	89	152	257	576	576
27	44	67	88	152	256	575	575
28	43	66	88	151	256	574	574
29	42	65	87	150	255	574	574
30	42	65	86	150	254	573	573

2.11 **Corona norvegese**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	31	45	70	144	257	576	1206
2	32	46	70	144	258	576	970
3	32	47	71	137	253	572	792
4	32	49	72	138	251	570	656
5	33	51	77	140	250	569	569
6	33	52	79	144	249	568	568
7	34	53	80	146	249	567	567
8	33	53	79	144	248	566	566
9	32	53	78	142	247	566	566
10	32	54	78	141	246	565	565
11	32	54	77	141	246	564	564
12	32	54	76	140	245	563	563
13	31	54	76	139	244	563	563
14	31	54	75	139	243	562	562
15	30	53	74	138	243	561	561
16	29	52	74	137	242	560	560
17	29	52	73	137	241	560	560
18	28	51	73	136	241	560	560
19	28	51	73	136	241	559	559
20	28	51	73	136	241	559	559
21	28	51	73	136	241	559	559
22	28	51	73	136	241	559	559
23	28	51	72	136	241	559	559
24	28	51	72	136	240	559	559
25	27	50	72	135	240	559	559
26	27	50	72	135	240	559	559
27	27	50	71	135	240	558	558
28	27	50	71	135	239	558	558
29	26	49	71	134	239	558	558
30	26	49	71	134	239	557	557

2.12 **Franco svizzero**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	25	99	213	531	1181
2	1	5	26	100	214	532	950
3	2	5	27	94	210	529	775
4	3	7	30	96	209	528	642
5	4	9	35	99	209	527	541
6	5	11	39	104	209	527	527
7	5	14	40	106	209	527	527
8	6	14	40	105	209	527	527
9	7	15	40	104	209	527	527
10	8	16	40	104	209	527	527
11	9	18	41	105	210	528	528
12	9	18	40	104	208	527	527
13	10	19	41	105	209	528	528
14	11	19	41	104	209	528	528
15	12	18	40	103	208	527	527
16	13	17	39	102	207	526	526
17	13	17	39	102	207	526	526
18	14	17	39	102	207	526	526
19	14	18	39	103	207	526	526
20	16	19	40	103	208	527	527
21	16	19	40	104	208	527	527
22	17	20	40	104	208	527	527
23	17	20	40	104	208	527	527
24	18	22	40	103	208	527	527
25	18	22	40	103	208	527	527
26	20	23	40	103	208	527	527
27	20	23	41	103	208	527	527
28	21	24	43	103	208	526	526
29	21	26	44	103	208	526	526
30	22	26	45	103	208	526	526

2.13 **Dollaro australiano**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	47	61	85	159	273	591	1199
2	47	61	85	159	273	591	965
3	47	62	86	152	268	587	787
4	48	64	88	153	266	585	652
5	48	66	92	155	265	584	584
6	48	67	94	159	264	583	583
7	48	68	95	161	263	582	582
8	47	68	93	158	262	581	581
9	46	67	92	156	261	580	580
10	46	68	92	155	260	579	579
11	46	68	91	155	259	578	578
12	45	68	90	154	259	577	577
13	45	68	90	153	258	576	576
14	45	67	89	152	257	576	576
15	44	67	88	152	257	575	575
16	43	66	87	151	256	574	574
17	42	65	87	150	255	574	574
18	42	65	86	150	255	573	573
19	41	64	86	149	254	573	573
20	41	64	86	149	254	573	573
21	41	64	85	149	254	572	572
22	41	64	85	149	253	572	572
23	40	63	85	148	253	571	571
24	40	62	84	147	252	571	571
25	39	62	83	147	252	570	570
26	38	61	83	146	251	570	570
27	38	61	82	146	250	569	569
28	37	60	81	145	250	568	568
29	36	59	81	144	249	568	568
30	36	59	80	144	248	567	567

2.14 **Baht**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	17	31	55	129	243	561	1204
2	21	35	59	133	247	565	970
3	25	40	63	129	246	564	792
4	28	45	68	134	247	566	656
5	31	49	75	138	248	567	567
6	30	49	76	141	246	565	565
7	35	55	81	147	250	568	568
8	34	54	80	145	248	567	567
9	34	56	80	145	249	568	568
10	36	58	82	146	251	569	569
11	38	60	83	147	252	570	570
12	39	62	84	147	252	571	571
13	40	63	84	148	253	571	571
14	40	63	85	148	253	571	571
15	40	63	85	148	253	572	572
16	40	63	84	148	252	571	571
17	40	63	84	148	252	571	571
18	39	62	83	147	252	570	570
19	39	62	83	147	251	570	570
20	39	62	83	147	251	570	570
21	39	62	83	147	251	570	570
22	38	61	83	146	251	570	570
23	38	61	83	146	251	569	569
24	38	61	82	146	250	569	569
25	37	60	82	145	250	569	569
26	37	60	81	145	249	568	568
27	36	59	81	144	249	568	568
28	36	59	80	144	248	567	567
29	35	58	80	143	248	566	566
30	35	58	79	143	247	566	566

2.15 **Dollaro canadese**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	16	30	55	129	242	561	1204
2	18	32	56	130	243	562	970
3	20	35	58	124	241	559	792
4	21	37	61	127	240	558	656
5	23	40	66	130	240	558	558
6	24	42	70	135	240	558	558
7	25	44	71	137	240	558	558
8	25	45	71	136	240	558	558
9	25	46	71	135	240	558	558
10	25	47	71	135	240	558	558
11	26	48	72	135	240	558	558
12	27	49	72	135	240	559	559
13	27	50	72	135	240	559	559
14	27	50	72	135	240	559	559
15	27	50	72	135	240	559	559
16	27	50	72	135	240	558	558
17	27	50	72	135	240	558	558
18	27	50	72	135	240	558	558
19	27	50	71	135	240	558	558
20	27	50	72	135	240	558	558
21	27	50	72	135	240	558	558
22	27	50	71	135	240	558	558
23	26	49	71	134	239	558	558
24	26	49	71	134	239	557	557
25	26	49	70	134	238	557	557
26	25	48	70	133	238	557	557
27	25	48	69	133	237	556	556
28	24	47	69	132	237	556	556
29	24	47	68	132	237	555	555
30	24	47	68	132	236	555	555

2.16 **Peso cileno**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	51	64	89	163	276	595	1204
2	53	67	92	166	279	598	973
3	57	72	96	162	278	597	798
4	59	76	99	165	278	597	664
5	61	79	105	169	279	597	597
6	63	82	109	174	279	598	598
7	64	84	110	176	279	597	597
8	63	84	110	174	278	597	597
9	63	84	109	173	278	597	597
10	64	86	110	173	278	597	597
11	64	86	109	173	278	596	596
12	64	86	109	172	277	596	596
13	63	86	108	171	276	595	595
14	63	86	107	171	275	594	594
15	62	85	106	170	274	593	593
16	61	84	105	169	274	592	592
17	60	83	105	168	273	592	592
18	59	82	104	167	272	591	591
19	59	82	103	167	272	590	590
20	58	81	103	166	271	589	589
21	57	80	102	165	270	589	589
22	57	80	101	165	269	588	588
23	56	79	100	164	268	587	587
24	55	78	99	163	268	586	586
25	54	77	98	162	267	585	585
26	53	76	97	161	266	584	584
27	52	75	97	160	265	583	583
28	51	74	96	159	264	582	582
29	50	73	95	158	263	582	582
30	49	72	94	157	262	581	581

2.17 **Peso colombiano**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	82	96	120	194	308	626	1270
2	86	100	125	199	312	631	1031
3	88	103	126	192	309	627	847
4	88	105	128	194	307	626	705
5	92	109	135	199	309	627	627
6	93	112	139	204	309	628	628
7	95	115	141	207	310	628	628
8	96	116	142	207	311	629	629
9	97	118	143	207	311	630	630
10	97	119	143	207	311	630	630
11	97	120	143	206	311	630	630
12	97	119	142	205	310	629	629
13	96	119	141	204	309	627	627
14	95	118	139	203	307	626	626
15	93	116	138	201	306	625	625
16	92	115	136	200	304	623	623
17	90	113	135	198	303	622	622
18	89	112	134	197	302	620	620
19	88	111	132	196	300	619	619
20	86	109	131	194	299	618	618
21	85	108	129	193	298	616	616
22	83	106	128	191	296	615	615
23	82	105	126	190	295	613	613
24	80	103	125	188	293	612	612
25	79	102	123	187	291	610	610
26	77	100	122	185	290	608	608
27	76	98	120	183	288	607	607
28	74	97	118	182	287	605	605
29	72	95	117	180	285	604	604
30	71	94	115	179	284	602	602

2.18 **Dollaro di Hong Kong**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	24	48	122	236	554	1211
2	13	27	52	125	239	557	972
3	17	32	55	121	238	556	793
4	19	36	59	125	238	557	657
5	22	39	65	129	239	558	558
6	23	42	69	134	240	558	558
7	25	45	71	137	240	558	558
8	25	45	71	136	240	558	558
9	25	46	71	135	240	558	558
10	26	47	71	135	240	558	558
11	26	48	71	135	240	558	558
12	26	49	71	135	239	558	558
13	26	49	70	134	239	557	557
14	25	48	70	133	238	557	557
15	25	48	69	133	237	556	556
16	24	47	68	132	236	555	555
17	23	46	68	131	236	555	555
18	23	46	68	131	236	554	554
19	23	46	67	131	236	554	554
20	23	46	67	131	236	554	554
21	23	46	68	131	236	554	554
22	23	46	68	131	236	554	554
23	23	46	68	131	236	554	554
24	23	46	67	131	236	554	554
25	23	46	67	131	236	554	554
26	23	46	67	131	235	554	554
27	23	45	67	130	235	554	554
28	22	45	67	130	235	554	554
29	22	45	67	130	235	553	553
30	22	45	66	130	235	553	553

2.19 **Rupia indiana**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	95	109	134	208	321	640	1279
2	96	110	134	208	321	640	1034
3	97	112	135	201	318	636	846
4	98	114	138	203	316	635	704
5	99	116	142	206	316	635	635
6	99	118	145	210	315	634	634
7	100	119	146	212	315	633	633
8	100	120	146	211	314	633	633
9	99	120	145	209	313	632	632
10	98	119	143	207	312	631	631
11	97	119	142	205	310	629	629
12	95	118	140	204	308	627	627
13	94	116	138	202	306	625	625
14	92	115	136	200	305	623	623
15	90	113	135	198	303	621	621
16	88	111	133	196	301	619	619
17	86	109	131	194	299	618	618
18	85	108	129	193	298	616	616
19	84	106	128	191	296	615	615
20	83	105	127	190	295	614	614
21	81	104	126	189	294	613	613
22	80	103	125	188	293	612	612
23	79	102	124	187	292	610	610
24	78	101	122	186	291	609	609
25	77	100	121	185	289	608	608
26	76	99	120	183	288	607	607
27	74	97	119	182	287	606	606
28	73	96	118	181	286	605	605
29	72	95	117	180	285	603	603
30	71	94	116	179	284	602	602

2.20 **Peso messicano**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	333	346	371	445	558	877	1300
2	83	97	122	196	309	628	1046
3	87	102	125	191	308	626	855
4	90	106	130	196	309	627	710
5	92	110	136	200	310	628	628
6	94	113	140	205	310	629	629
7	96	115	142	208	311	629	629
8	96	117	143	207	311	630	630
9	97	118	143	207	311	630	630
10	97	119	143	206	311	630	630
11	97	120	143	206	311	630	630
12	98	121	143	206	311	630	630
13	99	121	143	207	311	630	630
14	99	122	144	207	312	631	631
15	100	123	144	208	313	631	631
16	101	124	145	209	314	632	632
17	102	125	146	210	315	633	633
18	103	126	147	211	316	634	634
19	104	127	148	212	316	635	635
20	104	127	149	212	317	636	636
21	104	127	149	212	317	636	636
22	104	127	149	212	317	635	635
23	104	126	148	211	316	635	635
24	103	126	147	211	315	634	634
25	102	125	146	210	314	633	633
26	100	123	145	208	313	632	632
27	99	122	144	207	312	630	630
28	98	121	142	206	310	629	629
29	96	119	141	204	309	628	628
30	95	118	139	203	308	626	626

2.21 **Nuovo dollaro di Taiwan**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	11	36	110	223	542	1198
2	1	11	36	110	223	542	964
3	2	13	37	103	219	538	786
4	3	15	39	104	217	536	651
5	4	17	43	106	216	535	548
6	5	18	45	110	215	534	534
7	5	20	47	112	215	533	533
8	7	20	45	110	214	533	533
9	7	19	44	108	213	532	532
10	8	20	44	108	213	531	531
11	9	21	44	108	212	531	531
12	9	22	44	108	212	531	531
13	11	22	44	108	212	531	531
14	11	23	44	108	213	531	531
15	12	23	45	108	213	531	531
16	13	23	45	108	213	531	531
17	13	24	45	109	213	532	532
18	14	24	46	109	214	532	532
19	15	25	46	110	214	533	533
20	16	26	47	111	215	534	534
21	17	26	48	111	216	535	535
22	17	27	49	112	217	535	535
23	18	28	49	113	217	536	536
24	18	28	50	113	218	536	536
25	20	29	50	114	218	537	537
26	20	29	50	114	219	537	537
27	21	29	51	114	219	538	538
28	21	30	51	114	219	538	538
29	22	30	51	115	220	538	538
30	22	30	52	115	220	538	538

2.22 **Dollaro neozelandese**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	53	67	91	165	278	597	1201
2	54	67	92	166	279	598	966
3	54	70	93	159	275	594	788
4	55	71	95	160	274	592	653
5	55	73	99	163	273	591	591
6	56	75	102	167	272	591	591
7	56	75	102	168	271	589	589
8	55	76	102	166	270	589	589
9	55	76	101	165	269	588	588
10	54	76	100	163	268	587	587
11	53	75	98	162	267	585	585
12	52	75	97	160	265	584	584
13	51	74	95	159	264	582	582
14	50	73	94	157	262	581	581
15	48	71	93	156	261	580	580
16	47	70	91	155	259	578	578
17	45	68	90	153	258	577	577
18	44	67	89	152	257	576	576
19	44	66	88	151	256	575	575
20	43	66	87	151	256	574	574
21	42	65	87	150	255	574	574
22	42	65	86	150	255	573	573
23	41	64	86	149	254	572	572
24	40	63	85	148	253	572	572
25	40	63	84	148	252	571	571
26	39	62	84	147	252	570	570
27	38	61	83	146	251	570	570
28	38	61	82	146	250	569	569
29	37	60	82	145	250	568	568
30	36	59	81	144	249	568	568

2.23 **Rand**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	116	130	155	229	342	661	1283
2	117	131	156	230	343	662	1037
3	120	135	158	224	341	659	850
4	121	138	161	227	340	659	709
5	123	141	167	230	340	659	659
6	124	143	170	235	340	659	659
7	125	144	171	237	340	658	658
8	124	144	170	235	339	658	658
9	123	144	169	233	338	657	657
10	123	145	169	232	337	656	656
11	122	144	168	231	336	654	654
12	121	143	166	229	334	653	653
13	119	142	164	227	332	651	651
14	117	140	162	225	330	649	649
15	115	138	160	223	328	647	647
16	113	136	157	221	325	644	644
17	111	134	155	219	323	642	642
18	108	131	153	216	321	640	640
19	106	129	151	214	319	638	638
20	105	128	149	213	317	636	636
21	103	126	148	211	316	634	634
22	101	124	146	209	314	633	633
23	99	122	144	207	312	631	631
24	98	121	142	206	310	629	629
25	96	119	140	204	308	627	627
26	94	117	138	202	307	625	625
27	92	115	137	200	305	624	624
28	91	114	135	198	303	622	622
29	89	112	133	197	302	620	620
30	87	110	132	195	300	619	619

2.24 **Real**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	170	184	208	282	396	714	1252
2	179	193	217	291	405	723	1021
3	185	200	223	289	406	724	843
4	187	203	227	293	406	724	724
5	188	206	232	296	406	724	724
6	188	207	234	299	404	723	723
7	188	208	235	301	403	722	722
8	187	207	233	298	402	720	720
9	185	207	231	296	400	719	719
10	185	206	230	294	399	717	717
11	183	206	229	292	397	716	716
12	181	204	226	290	394	713	713
13	179	202	223	287	392	710	710
14	176	199	220	284	389	707	707
15	173	196	217	281	385	704	704
16	170	193	214	278	382	701	701
17	166	189	211	274	379	698	698
18	163	186	208	271	376	695	695
19	160	183	205	268	373	692	692
20	157	180	202	265	370	689	689
21	154	177	199	262	367	686	686
22	151	174	196	259	364	683	683
23	148	171	193	256	361	680	680
24	145	168	190	253	358	676	676
25	142	165	186	250	355	673	673
26	139	162	183	247	352	670	670
27	136	159	181	244	349	667	667
28	133	156	178	241	346	665	665
29	131	153	175	238	343	662	662
30	128	151	172	236	340	659	659

2.25 **Yuan renminbi**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	30	44	69	143	256	575	1223
2	31	45	70	144	257	576	985
3	32	48	71	137	254	572	805
4	33	50	73	139	252	571	668
5	34	52	78	142	251	570	570
6	35	53	81	146	251	569	569
7	35	55	82	147	250	569	569
8	34	54	80	145	249	567	567
9	33	54	79	143	248	567	567
10	33	55	79	142	247	566	566
11	33	55	78	142	246	565	565
12	33	55	77	141	246	564	564
13	32	55	77	140	245	564	564
14	32	55	76	140	245	563	563
15	32	55	76	140	244	563	563
16	32	54	76	139	244	563	563
17	31	54	76	139	244	563	563
18	31	54	76	139	244	563	563
19	32	54	76	139	244	563	563
20	32	55	76	140	244	563	563
21	32	55	76	140	244	563	563
22	32	55	76	140	244	563	563
23	31	54	76	139	244	563	563
24	31	54	76	139	244	563	563
25	31	54	75	139	244	562	562
26	31	54	75	139	243	562	562
27	30	53	75	138	243	562	562
28	30	53	74	138	243	561	561
29	30	53	74	138	242	561	561
30	29	52	74	137	242	561	561

2.26 **Ringgit**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	28	41	66	140	253	572	1235
2	29	43	68	142	255	574	996
3	32	47	70	136	253	571	814
4	34	50	74	140	253	571	676
5	36	54	80	144	253	572	572
6	38	56	83	148	254	572	572
7	39	59	86	151	254	573	573
8	39	59	85	150	254	573	573
9	39	60	85	149	254	573	573
10	40	62	86	150	254	573	573
11	41	63	86	150	255	573	573
12	42	64	87	150	255	574	574
13	42	65	87	150	255	573	573
14	42	65	86	150	255	573	573
15	42	65	86	150	254	573	573
16	41	64	86	149	254	573	573
17	41	64	86	149	254	573	573
18	41	64	86	149	254	573	573
19	41	64	86	149	254	573	573
20	42	65	86	150	254	573	573
21	42	65	86	150	255	573	573
22	42	65	86	150	254	573	573
23	42	64	86	149	254	573	573
24	41	64	86	149	254	572	572
25	41	64	85	149	253	572	572
26	40	63	85	148	253	572	572
27	40	63	84	148	252	571	571
28	39	62	84	147	252	571	571
29	39	62	83	147	251	570	570
30	38	61	83	146	251	569	569

2.27 **Rublo russo**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	126	140	165	239	352	671	1301
2	125	139	163	237	351	669	1051
3	125	140	163	230	346	664	860
4	125	142	165	231	344	663	713
5	126	143	169	233	343	662	662
6	125	144	171	236	341	660	660
7	126	145	172	238	340	659	659
8	125	145	171	236	340	658	658
9	123	145	169	234	338	657	657
10	123	145	169	233	338	656	656
11	123	145	169	232	337	655	655
12	122	145	167	231	336	654	654
13	122	144	166	230	334	653	653
14	120	143	165	228	333	652	652
15	118	141	163	226	331	649	649
16	116	139	160	224	329	647	647
17	113	136	158	221	326	645	645
18	111	134	156	219	324	642	642
19	109	132	153	217	322	640	640
20	107	130	151	215	320	638	638
21	105	127	149	212	317	636	636
22	102	125	147	210	315	634	634
23	100	123	145	208	313	631	631
24	98	121	142	206	311	629	629
25	96	119	140	204	308	627	627
26	94	117	138	201	306	625	625
27	92	114	136	199	304	623	623
28	89	112	134	197	302	621	621
29	87	110	132	195	300	619	619
30	86	109	130	193	298	617	617

2.28 **Dollaro di Singapore**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	12	37	111	224	543	1201
2	1	14	39	112	226	545	968
3	3	18	41	107	224	542	791
4	5	21	45	110	224	542	655
5	7	25	51	114	224	543	552
6	9	27	55	120	225	543	543
7	10	30	57	122	225	544	544
8	10	30	56	121	225	544	544
9	10	31	56	120	225	543	543
10	11	32	56	120	225	543	543
11	11	33	56	120	224	543	543
12	11	34	56	119	224	543	543
13	11	34	56	119	224	543	543
14	11	34	55	119	224	542	542
15	12	34	55	119	224	542	542
16	13	33	55	118	223	542	542
17	13	33	55	118	223	542	542
18	14	33	55	118	223	542	542
19	15	34	55	119	223	542	542
20	16	34	56	119	224	543	543
21	17	35	56	120	224	543	543
22	17	35	56	120	225	543	543
23	18	35	57	120	225	544	544
24	18	35	57	120	225	544	544
25	20	36	57	121	225	544	544
26	20	36	57	121	225	544	544
27	21	36	57	121	226	544	544
28	21	36	57	121	226	544	544
29	22	36	57	121	226	544	544
30	22	36	58	121	226	544	544

2.29 **Won sudcoreano**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	36	50	74	148	261	580	1207
2	36	50	74	148	262	580	972
3	36	51	75	141	257	576	793
4	36	52	76	142	255	574	657
5	37	54	80	144	254	572	572
6	39	57	85	150	255	574	574
7	37	56	83	149	251	570	570
8	40	60	86	151	255	574	574
9	39	60	85	149	254	573	573
10	34	56	80	143	248	567	567
11	30	52	75	139	244	562	562
12	27	50	72	136	240	559	559
13	25	48	70	133	238	556	556
14	23	46	68	131	236	555	555
15	22	45	66	130	234	553	553
16	20	43	65	128	233	552	552
17	19	42	64	127	232	551	551
18	19	42	63	127	231	550	550
19	18	41	63	126	231	550	550
20	18	41	63	126	231	550	550
21	18	41	63	126	231	550	550
22	18	41	63	126	231	550	550
23	18	41	63	126	231	550	550
24	18	41	63	126	231	549	549
25	20	41	62	126	231	549	549
26	20	41	62	126	231	549	549
27	21	41	62	126	230	549	549
28	21	41	62	126	230	549	549
29	22	41	62	125	230	549	549
30	22	40	62	125	230	549	549

2.30 **Lira turca**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	201	215	239	313	426	745	1395
2	197	211	235	309	422	741	1141
3	193	208	231	297	414	732	940
4	189	205	229	295	408	726	783
5	185	203	229	293	403	721	721
6	182	200	228	293	398	716	716
7	178	198	225	290	393	712	712
8	174	194	220	285	389	707	707
9	170	191	216	280	384	703	703
10	166	188	211	275	380	699	699
11	162	184	208	271	376	694	694
12	159	181	203	267	372	690	690
13	155	178	199	263	368	686	686
14	151	174	196	259	364	682	682
15	148	171	192	256	360	679	679
16	144	167	189	252	357	675	675
17	141	164	185	249	354	672	672
18	138	161	182	246	351	669	669
19	135	158	179	243	348	666	666
20	132	155	177	240	345	664	664
21	130	153	174	238	342	661	661
22	127	150	171	235	340	658	658
23	124	147	169	232	337	656	656
24	122	145	166	230	334	653	653
25	119	142	164	227	332	650	650
26	117	140	161	225	329	648	648
27	114	137	159	222	327	646	646
28	112	135	156	220	325	643	643
29	110	133	154	218	322	641	641
30	108	131	152	216	320	639	639

2.31 **Dollaro USA**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	26	50	105	241	560	1204
2	8	26	50	105	241	560	967
3	10	29	52	101	239	558	788
4	12	33	55	98	239	558	653
5	16	40	61	101	240	559	559
6	18	43	65	97	241	559	559
7	19	45	64	91	241	560	560
8	17	44	63	91	241	560	560
9	18	45	65	94	241	560	560
10	20	48	68	98	241	560	560
11	22	50	70	101	241	560	560
12	23	53	71	102	241	560	560
13	25	54	71	102	241	560	560
14	25	55	72	102	241	560	560
15	25	55	72	102	241	560	560
16	25	55	72	102	241	560	560
17	25	55	72	102	241	560	560
18	25	55	72	102	241	560	560
19	25	55	72	102	241	560	560
20	25	55	72	102	241	560	560
21	25	55	72	102	242	560	560
22	25	55	72	102	242	560	560
23	25	55	72	102	242	560	560
24	25	55	72	102	242	560	560
25	25	55	72	102	242	560	560
26	25	55	72	102	241	560	560
27	25	55	72	102	241	560	560
28	25	55	72	102	241	560	560
29	25	55	72	102	241	559	559
30	25	55	72	102	241	559	559

2.32 **Yen**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	14	88	202	520	1192
2	1	5	13	87	200	519	959
3	2	5	12	79	195	514	782
4	3	6	14	80	193	511	647
5	4	6	18	82	192	511	544
6	5	8	21	86	192	510	510
7	5	9	23	89	191	510	510
8	6	9	22	87	191	510	510
9	7	10	22	86	191	510	510
10	8	10	23	86	191	510	510
11	9	12	23	87	191	510	510
12	9	12	23	87	192	510	510
13	10	13	24	87	192	510	510
14	11	13	26	87	192	511	511
15	12	15	27	88	192	511	511
16	13	16	28	88	192	511	511
17	13	16	30	88	193	511	511
18	14	17	31	89	193	512	512
19	14	18	32	89	194	512	512
20	16	19	33	90	194	513	513
21	16	19	34	90	195	514	514
22	17	20	36	91	195	514	514
23	17	21	37	91	196	514	514
24	18	22	38	91	196	515	515
25	18	22	39	91	196	515	515
26	20	23	40	91	196	515	515
27	20	23	41	91	196	515	515
28	21	24	43	91	196	515	515
29	22	26	44	91	196	515	515
30	22	26	45	91	196	515	515

3. **Altre esposizioni**

3.1 **EUR**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	21	43	163	294	3032
2	1	15	21	43	163	333	2257
3	1	15	23	48	158	347	1703
4	1	16	26	52	155	346	1315
5	2	18	30	54	155	338	1042
6	3	21	32	57	155	325	845
7	5	23	34	59	155	309	698
8	5	24	35	62	155	293	587
9	5	25	37	65	155	276	500
10	6	26	38	67	155	260	430
11	6	26	39	68	155	249	373
12	6	26	39	68	155	249	327
13	6	26	39	68	155	249	288
14	6	26	39	68	155	249	255
15	6	26	39	68	155	249	249
16	6	26	40	68	155	249	249
17	6	26	43	68	155	249	249
18	6	26	45	68	155	249	249
19	7	26	47	68	155	249	249
20	7	26	50	68	155	249	249
21	7	26	52	68	155	249	249
22	7	26	54	68	155	249	249
23	8	26	57	68	155	249	249
24	8	26	59	68	155	249	249
25	9	26	61	68	155	249	249
26	9	26	63	68	155	249	249
27	9	26	66	68	155	249	249
28	10	26	68	70	155	249	249
29	10	26	71	72	155	249	249
30	10	26	73	74	155	249	249

3.2 **Corona ceca**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	22	28	50	170	299	3086
2	10	24	30	52	172	338	2296
3	10	24	33	57	167	352	1732
4	10	25	35	61	164	351	1338
5	10	27	38	62	164	343	1059
6	11	28	40	65	163	329	859
7	12	30	41	66	162	314	709
8	12	31	42	68	162	297	596
9	11	31	43	71	161	280	507
10	11	31	44	73	161	263	436
11	11	31	44	73	160	254	378
12	10	30	43	72	160	254	331
13	10	30	43	72	159	253	292
14	9	29	42	71	159	253	258
15	9	29	42	71	158	252	252
16	8	28	41	70	158	252	252
17	8	28	43	70	157	251	251
18	8	28	46	70	157	251	251
19	8	28	48	70	157	251	251
20	8	29	50	70	158	252	252
21	9	29	53	71	158	252	252
22	9	29	55	71	158	252	252
23	9	29	57	71	158	252	252
24	9	29	60	71	158	252	252
25	9	29	62	71	158	253	253
26	9	29	65	71	158	253	253
27	9	29	67	71	158	252	252
28	10	29	69	71	158	252	252
29	10	29	72	73	158	252	252
30	10	29	74	74	158	252	252

3.3 **Corona danese**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	14	21	43	163	294	3032
2	1	14	21	43	163	333	2256
3	1	15	23	48	157	347	1702
4	1	16	26	52	155	346	1315
5	2	18	30	54	155	338	1042
6	3	20	32	57	155	324	845
7	5	23	34	59	155	309	698
8	5	24	35	62	155	293	587
9	5	25	37	65	155	276	500
10	6	25	38	67	155	260	430
11	6	26	39	68	155	249	373
12	6	26	39	68	155	249	327
13	6	26	39	68	155	249	288
14	6	26	39	68	155	249	255
15	6	26	39	68	155	249	249
16	6	26	40	68	155	249	249
17	6	26	43	68	155	249	249
18	6	26	45	68	155	249	249
19	7	26	47	68	155	249	249
20	7	26	50	68	155	249	249
21	7	26	52	68	155	249	249
22	7	26	54	68	155	249	249
23	8	26	57	68	155	249	249
24	8	26	59	68	155	249	249
25	9	26	61	68	155	249	249
26	9	26	63	68	155	249	249
27	9	26	66	68	155	249	249
28	10	26	68	70	155	249	249
29	10	26	71	72	155	249	249
30	10	26	73	74	155	249	249

3.4 **Fiorino ungherese**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	75	88	95	117	237	333	3090
2	72	85	91	113	233	340	2305
3	74	88	96	121	230	354	1742
4	72	86	97	122	226	354	1348
5	70	86	98	122	224	346	1070
6	70	87	99	124	222	334	869
7	70	88	99	124	220	318	719
8	68	87	99	125	219	313	605
9	68	87	99	127	218	312	516
10	64	84	97	126	214	308	445
11	62	82	95	124	211	305	387
12	61	81	94	123	210	304	339
13	60	80	93	122	209	303	303
14	60	80	92	122	209	303	303
15	59	79	92	121	208	303	303
16	59	79	92	121	208	302	302
17	58	78	91	120	207	302	302
18	58	78	90	120	207	301	301
19	57	77	90	119	206	300	300
20	56	76	89	118	205	300	300
21	56	76	88	118	205	299	299
22	55	75	88	117	204	298	298
23	54	74	87	116	203	297	297
24	53	73	86	115	202	296	296
25	52	72	85	114	201	295	295
26	51	71	84	113	200	294	294
27	50	70	83	112	199	293	293
28	49	69	82	111	198	292	292
29	48	68	80	110	197	291	291
30	47	67	79	109	196	290	290

3.5 **Corona svedese**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	18	25	47	167	297	3056
2	7	20	26	48	169	335	2274
3	7	21	30	55	164	349	1716
4	8	23	33	59	162	348	1325
5	9	25	37	61	162	340	1050
6	10	28	39	64	162	327	851
7	12	30	41	66	162	311	703
8	11	30	42	68	162	295	591
9	11	31	43	71	161	278	503
10	11	31	44	72	161	261	433
11	11	31	44	73	160	254	376
12	11	31	44	73	160	254	330
13	11	31	44	73	160	254	291
14	11	31	44	73	160	254	258
15	11	31	43	72	160	254	254
16	10	30	43	72	159	253	253
17	10	30	43	72	159	254	254
18	10	30	46	72	159	254	254
19	10	30	49	72	160	254	254
20	11	31	50	73	160	254	254
21	11	31	53	73	160	255	255
22	11	31	56	73	161	255	255
23	12	32	58	74	161	255	255
24	12	32	60	74	161	255	255
25	12	32	62	74	161	255	255
26	12	32	65	74	161	255	255
27	12	32	67	74	161	255	255
28	12	32	70	73	161	255	255
29	11	31	72	74	161	255	255
30	11	31	74	76	161	255	255

3.6 **Kuna croata**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	44	58	64	86	206	302	3060
2	48	61	68	90	210	336	2281
3	52	66	74	99	209	351	1723
4	54	69	79	105	208	350	1332
5	56	72	84	108	209	342	1056
6	57	75	86	111	209	329	857
7	58	77	87	113	209	314	709
8	57	76	88	114	208	302	596
9	56	76	88	116	206	300	508
10	55	75	88	117	205	299	438
11	54	74	87	116	203	298	380
12	53	73	86	115	202	296	333
13	51	71	84	113	201	295	295
14	50	70	83	112	199	293	293
15	49	69	82	111	198	292	292
16	48	68	81	110	197	291	291
17	47	67	80	109	196	291	291
18	47	67	79	109	196	290	290
19	46	66	79	108	195	289	289
20	45	65	78	107	195	289	289
21	45	65	78	107	194	288	288
22	44	64	77	106	193	287	287
23	43	63	76	105	192	286	286
24	42	62	75	104	192	286	286
25	42	62	74	104	191	285	285
26	41	61	74	103	190	284	284
27	40	60	73	102	189	283	283
28	39	59	72	101	188	282	282
29	38	58	72	100	187	282	282
30	37	57	75	99	187	281	281

3.7 **Lev**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	14	20	42	162	294	3030
2	1	14	20	42	162	333	2255
3	1	14	22	47	157	346	1701
4	1	15	25	51	154	346	1314
5	1	17	29	53	154	337	1041
6	2	20	31	56	154	324	844
7	4	22	33	58	154	309	698
8	4	23	34	61	154	293	586
9	4	24	36	64	154	276	499
10	5	25	37	66	154	260	430
11	5	25	38	67	154	248	373
12	5	25	38	67	154	248	327
13	5	25	38	67	154	248	288
14	5	25	38	67	154	248	255
15	5	25	38	67	154	248	248
16	6	25	40	67	154	248	248
17	6	25	43	67	154	248	248
18	6	25	45	67	154	248	248
19	7	25	47	67	154	248	248
20	7	25	50	67	154	248	248
21	7	25	52	67	154	248	248
22	7	25	54	67	154	248	248
23	8	25	57	67	154	248	248
24	8	25	59	67	154	248	248
25	9	25	61	67	154	248	248
26	9	25	63	67	154	248	248
27	9	25	66	68	154	248	248
28	10	25	68	70	154	248	248
29	10	25	70	72	154	248	248
30	10	25	73	74	154	249	249

3.8 **Lira sterlina**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	11	22	45	181	298	3076
2	0	11	22	45	181	337	2288
3	1	11	24	50	176	351	1726
4	1	13	26	56	172	350	1333
5	1	16	28	59	171	342	1056
6	2	18	33	60	170	328	856
7	3	21	36	60	169	313	707
8	5	24	37	60	168	296	594
9	8	31	42	59	167	279	505
10	10	34	42	57	166	262	435
11	9	33	41	57	165	259	377
12	8	32	41	56	164	258	330
13	7	31	42	57	164	258	291
14	7	31	42	57	163	257	257
15	7	31	42	57	162	256	256
16	7	31	43	57	161	255	255
17	7	31	43	57	160	254	254
18	7	31	46	57	159	253	253
19	7	31	47	57	159	253	253
20	7	31	50	57	160	254	254
21	7	31	53	57	160	254	254
22	8	31	54	59	160	254	254
23	8	31	57	61	159	253	253
24	8	31	59	62	158	253	253
25	9	31	62	64	158	252	252
26	9	31	64	66	157	251	251
27	9	31	66	68	157	251	251
28	10	31	68	70	156	251	251
29	10	31	70	72	156	250	250
30	10	31	73	74	156	250	250

3.9 **Leu rumeno**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	81	94	101	123	243	339	3212
2	79	92	99	121	241	352	2402
3	77	91	99	124	234	368	1818
4	75	90	100	126	229	369	1408
5	73	89	101	125	226	361	1118
6	72	90	101	126	224	348	909
7	71	90	101	126	222	333	753
8	69	88	99	126	219	316	633
9	67	87	99	127	217	311	540
10	66	86	99	127	215	310	466
11	65	85	98	126	214	308	405
12	63	83	96	125	212	306	355
13	61	82	94	123	211	305	313
14	60	80	93	122	209	303	303
15	59	79	92	121	208	302	302
16	57	78	90	119	207	301	301
17	56	76	89	118	206	300	300
18	55	75	88	117	205	299	299
19	55	75	87	117	204	298	298
20	54	74	87	116	203	297	297
21	53	73	86	115	202	296	296
22	52	72	85	114	201	295	295
23	51	71	84	113	200	294	294
24	50	70	83	112	199	293	293
25	49	69	82	111	198	292	292
26	48	68	81	110	197	291	291
27	47	67	80	109	196	290	290
28	46	66	79	108	195	289	289
29	45	65	78	107	194	288	288
30	44	64	78	106	193	287	287

3.10 **Zloty**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	54	67	73	96	216	312	3086
2	53	66	72	94	214	339	2301
3	51	65	74	98	208	353	1738
4	50	65	76	101	205	353	1344
5	49	65	77	101	203	345	1066
6	49	66	78	103	201	332	865
7	49	67	78	103	199	317	716
8	48	67	78	104	198	300	602
9	47	66	78	106	196	290	513
10	46	66	78	107	195	289	442
11	45	65	78	107	194	288	384
12	44	64	77	106	193	287	336
13	43	63	76	105	193	287	296
14	43	63	76	105	192	286	286
15	42	62	75	104	191	285	285
16	41	61	74	103	190	284	284
17	40	60	73	102	190	284	284
18	40	60	73	102	189	283	283
19	39	59	72	101	189	283	283
20	39	59	72	101	188	282	282
21	39	59	72	101	188	282	282
22	38	58	71	100	188	282	282
23	38	58	71	100	187	281	281
24	37	57	70	99	187	281	281
25	37	57	70	99	186	280	280
26	36	56	69	98	185	279	279
27	35	55	68	97	184	279	279
28	35	55	71	97	184	278	278
29	34	54	73	96	183	277	277
30	33	53	76	95	182	276	276

3.11 **Corona norvegese**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	27	40	46	68	188	299	3085
2	27	40	47	69	189	338	2297
3	26	40	48	73	183	352	1733
4	25	40	50	76	179	352	1338
5	25	41	53	77	178	343	1060
6	26	43	54	79	177	330	859
7	26	45	55	81	177	314	710
8	26	44	56	82	176	297	597
9	25	45	57	85	175	281	508
10	25	45	57	86	174	268	437
11	24	44	57	86	174	268	380
12	24	44	56	86	173	267	333
13	23	43	56	85	172	266	293
14	22	42	55	84	171	265	265
15	21	41	54	83	171	265	265
16	21	41	54	83	170	264	264
17	20	40	53	82	169	263	263
18	20	40	53	82	169	263	263
19	20	40	52	82	169	263	263
20	20	40	53	82	169	263	263
21	20	40	53	82	169	263	263
22	20	40	56	82	169	263	263
23	19	39	58	81	169	263	263
24	19	39	61	81	168	263	263
25	19	39	62	81	168	262	262
26	19	39	65	81	168	262	262
27	18	38	67	80	168	262	262
28	18	38	70	80	167	261	261
29	18	38	72	80	167	261	261
30	18	38	74	80	167	261	261

3.12 **Franco svizzero**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	24	144	293	3017
2	0	1	6	25	145	331	2245
3	1	1	8	30	139	345	1694
4	1	3	11	34	137	345	1309
5	1	4	14	36	137	336	1038
6	2	4	16	39	137	323	842
7	2	6	19	41	137	308	696
8	2	6	22	43	137	292	585
9	2	7	23	46	137	275	498
10	4	8	26	48	137	259	429
11	4	9	29	50	138	243	372
12	4	9	30	49	136	231	326
13	4	10	33	50	137	232	287
14	4	11	36	50	137	231	254
15	5	12	38	49	136	230	230
16	6	12	40	48	135	229	229
17	6	14	43	49	135	229	229
18	6	14	45	50	135	229	229
19	7	15	47	53	135	230	230
20	7	16	49	54	136	230	230
21	7	17	52	57	136	230	230
22	7	17	54	59	136	231	231
23	8	19	57	60	136	230	230
24	8	19	58	62	136	230	230
25	8	20	61	64	136	230	230
26	9	21	63	66	136	230	230
27	9	22	66	68	136	230	230
28	10	22	68	70	136	230	230
29	10	24	70	72	136	230	230
30	10	24	73	74	136	230	230

3.13 **Dollaro australiano**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	42	55	62	84	204	300	3066
2	42	55	62	84	204	336	2282
3	41	55	63	88	198	350	1722
4	40	55	65	91	194	350	1331
5	40	56	68	92	193	341	1055
6	40	58	69	94	192	328	855
7	41	59	70	95	191	313	707
8	40	59	70	97	190	296	594
9	39	59	71	99	189	283	506
10	39	59	71	100	188	282	436
11	38	58	71	100	187	281	378
12	37	57	70	99	187	281	331
13	37	57	70	99	186	280	292
14	36	56	69	98	185	279	279
15	35	55	68	97	185	279	279
16	34	55	67	96	184	278	278
17	34	54	67	96	183	277	277
18	33	53	66	95	183	277	277
19	33	53	66	95	182	276	276
20	33	53	66	95	182	276	276
21	33	53	65	95	182	276	276
22	32	52	65	94	181	275	275
23	32	52	65	94	181	275	275
24	31	51	64	93	180	274	274
25	30	50	63	92	180	274	274
26	30	50	64	92	179	273	273
27	29	49	67	91	178	272	272
28	28	48	68	90	178	272	272
29	28	48	71	90	177	271	271
30	27	47	74	89	176	270	270

3.14 **Baht**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	12	25	32	54	174	299	3079
2	16	29	36	58	178	338	2295
3	19	33	41	66	175	352	1733
4	21	36	46	72	175	352	1339
5	23	39	51	75	176	344	1062
6	22	40	51	76	174	331	861
7	28	46	57	82	178	315	712
8	26	45	57	83	177	299	599
9	27	47	59	87	177	282	510
10	29	49	62	90	179	273	439
11	30	50	63	92	180	274	381
12	31	51	64	93	180	274	334
13	31	51	64	93	181	275	294
14	32	52	65	94	181	275	275
15	32	52	65	94	181	275	275
16	31	51	64	93	180	275	275
17	31	51	64	93	180	275	275
18	31	51	63	93	180	274	274
19	30	50	63	92	179	273	273
20	30	50	63	92	179	274	274
21	30	50	63	92	179	273	273
22	30	50	63	92	179	273	273
23	30	50	62	92	179	273	273
24	29	49	62	91	178	272	272
25	29	49	62	91	178	272	272
26	28	48	65	90	177	272	272
27	28	48	67	90	177	271	271
28	27	47	70	89	176	270	270
29	27	47	72	89	176	270	270
30	26	46	75	88	175	269	269

3.15 **Dollaro canadese**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	12	25	31	53	173	299	3079
2	13	26	32	54	174	338	2294
3	13	27	36	60	170	352	1732
4	14	28	39	64	168	352	1339
5	14	30	42	66	168	343	1061
6	16	33	45	70	168	330	860
7	17	36	46	72	168	315	711
8	17	36	48	74	168	298	597
9	18	37	49	77	168	281	508
10	18	38	51	79	168	264	437
11	19	39	51	80	168	262	380
12	19	39	52	81	168	262	332
13	19	39	52	81	168	262	293
14	19	39	52	81	168	262	262
15	19	39	52	81	168	262	262
16	19	39	52	81	168	262	262
17	19	39	52	81	168	262	262
18	19	39	52	81	168	262	262
19	19	39	51	81	168	262	262
20	19	39	52	81	168	262	262
21	19	39	53	81	168	262	262
22	18	38	55	80	168	262	262
23	18	38	57	80	167	261	261
24	18	38	60	80	167	261	261
25	17	37	62	79	166	260	260
26	17	37	64	79	166	260	260
27	16	36	67	78	166	260	260
28	16	36	69	78	165	259	259
29	16	36	72	77	165	259	259
30	15	35	74	77	164	258	258

3.16 **Peso cileno**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	46	59	65	87	207	303	3080
2	49	62	68	90	210	339	2303
3	51	65	73	98	208	355	1746
4	52	67	77	103	206	356	1355
5	53	69	81	105	207	349	1077
6	55	72	84	109	207	337	876
7	57	75	86	111	207	322	726
8	56	75	86	113	206	306	612
9	56	76	88	116	206	300	522
10	57	76	89	118	206	300	450
11	56	76	89	118	206	300	391
12	56	76	89	118	205	299	343
13	55	75	88	117	204	298	302
14	54	74	87	116	203	297	297
15	53	73	86	115	202	297	297
16	52	72	85	114	202	296	296
17	52	72	85	114	201	295	295
18	51	71	84	113	200	294	294
19	50	70	83	112	200	294	294
20	50	70	83	112	199	293	293
21	49	69	82	111	198	292	292
22	48	68	81	110	197	291	291
23	47	67	80	109	196	291	291
24	46	66	79	108	196	290	290
25	45	65	78	107	195	289	289
26	45	65	77	106	194	288	288
27	44	64	76	106	193	287	287
28	43	63	76	105	192	286	286
29	42	62	75	104	191	285	285
30	41	61	77	103	190	284	284

3.17 **Peso colombiano**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	77	90	97	119	239	335	3258
2	81	95	101	123	243	359	2449
3	81	95	104	129	238	377	1860
4	81	96	106	132	235	378	1444
5	83	100	111	135	237	371	1148
6	86	103	114	139	237	358	933
7	88	106	117	142	238	342	773
8	89	108	119	145	239	333	651
9	90	109	121	149	239	333	555
10	90	110	123	151	239	334	478
11	90	110	123	151	239	333	415
12	89	109	122	151	238	332	364
13	88	108	120	150	237	331	331
14	86	106	119	148	235	329	329
15	85	105	118	147	234	328	328
16	83	103	116	145	233	327	327
17	82	102	115	144	231	325	325
18	81	101	113	143	230	324	324
19	79	99	112	141	228	323	323
20	78	98	111	140	227	321	321
21	77	97	109	138	226	320	320
22	75	95	108	137	224	318	318
23	73	93	106	135	223	317	317
24	72	92	105	134	221	315	315
25	70	90	103	132	219	314	314
26	69	89	102	131	218	312	312
27	67	87	100	129	216	310	310
28	65	85	98	127	215	309	309
29	64	84	97	126	213	307	307
30	62	83	95	124	212	306	306

3.18 **Dollaro di Hong Kong**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	18	25	47	167	300	3097
2	8	21	28	50	170	339	2302
3	10	24	33	57	167	353	1736
4	12	27	37	63	166	352	1341
5	14	30	42	66	167	343	1062
6	16	33	45	69	168	330	860
7	18	36	47	72	168	314	711
8	18	37	48	74	168	298	597
9	18	37	49	77	168	281	508
10	18	38	51	79	168	264	437
11	18	38	51	80	168	262	379
12	18	38	51	80	167	261	332
13	18	38	50	80	167	261	292
14	17	37	50	79	166	260	260
15	16	36	49	78	165	259	259
16	15	35	48	77	165	259	259
17	15	35	48	77	164	258	258
18	15	35	47	77	164	258	258
19	14	34	48	76	164	258	258
20	15	35	50	77	164	258	258
21	15	35	53	77	164	258	258
22	15	35	55	77	164	258	258
23	15	35	57	77	164	258	258
24	14	35	60	76	164	258	258
25	14	34	62	76	164	258	258
26	14	34	65	76	163	257	257
27	14	34	67	76	163	257	257
28	14	34	69	76	163	257	257
29	14	34	72	76	163	257	257
30	13	33	74	75	163	257	257

3.19 **Rupia indiana**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	90	104	110	132	252	348	3284
2	91	104	111	133	253	360	2456
3	90	104	113	137	247	376	1860
4	90	105	116	141	244	377	1442
5	91	107	118	143	244	369	1145
6	91	109	120	145	243	356	930
7	93	111	122	147	243	340	770
8	92	111	122	149	242	337	647
9	92	111	123	151	241	336	551
10	91	110	123	152	240	334	474
11	89	109	122	151	238	332	412
12	87	107	120	149	236	330	360
13	85	105	118	147	235	329	329
14	83	103	116	145	233	327	327
15	82	102	115	144	231	325	325
16	80	100	112	142	229	323	323
17	78	98	111	140	227	321	321
18	76	96	109	138	226	320	320
19	75	95	108	137	224	318	318
20	74	94	107	136	223	317	317
21	73	93	106	135	222	316	316
22	72	92	105	134	221	315	315
23	71	91	104	133	220	314	314
24	69	89	102	131	219	313	313
25	68	88	101	130	217	312	312
26	67	87	100	129	216	310	310
27	66	86	99	128	215	309	309
28	65	85	98	127	214	308	308
29	64	84	97	126	213	307	307
30	63	83	96	125	212	306	306

3.20 **Peso messicano**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	328	341	347	369	489	585	3340
2	78	91	98	120	240	364	2489
3	80	94	103	127	237	379	1881
4	82	97	108	133	237	380	1457
5	84	100	112	136	238	372	1157
6	86	104	115	140	238	359	939
7	88	107	117	143	239	342	777
8	89	108	119	146	239	333	653
9	90	109	121	149	240	334	556
10	90	110	122	151	239	333	479
11	90	110	123	152	239	333	416
12	90	110	123	152	239	333	364
13	90	110	123	152	240	334	334
14	91	111	124	153	240	334	334
15	92	112	124	153	241	335	335
16	92	112	125	154	242	336	336
17	93	113	126	155	243	337	337
18	94	114	127	156	244	338	338
19	95	115	128	157	244	339	339
20	96	116	129	158	245	339	339
21	96	116	129	158	245	339	339
22	96	116	129	158	245	339	339
23	95	115	128	157	244	338	338
24	94	114	127	156	243	337	337
25	93	113	126	155	242	336	336
26	92	112	125	154	241	335	335
27	91	111	124	153	240	334	334
28	89	109	122	151	239	333	333
29	88	108	121	150	237	331	331
30	86	106	119	148	236	330	330

3.21 **Nuovo dollaro di Taiwan**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	6	12	34	154	297	3063
2	0	6	12	34	154	336	2281
3	1	6	14	39	149	350	1721
4	1	6	16	42	145	349	1329
5	1	7	19	43	144	341	1052
6	2	9	20	45	144	327	853
7	2	11	22	47	143	312	705
8	2	11	22	49	142	295	592
9	2	11	24	51	141	278	504
10	4	11	26	52	141	262	434
11	4	11	29	53	140	246	377
12	4	11	32	53	140	234	330
13	4	11	33	53	140	235	291
14	4	11	36	53	141	235	257
15	5	12	39	54	141	235	235
16	6	13	40	54	141	235	235
17	6	14	43	54	141	235	235
18	6	14	46	55	142	236	236
19	7	15	48	55	142	237	237
20	7	16	50	56	143	237	237
21	7	17	53	57	144	238	238
22	8	17	55	60	145	239	239
23	8	19	57	62	145	239	239
24	8	20	60	64	146	240	240
25	9	20	62	65	146	240	240
26	9	22	65	67	147	241	241
27	9	22	67	69	147	241	241
28	10	23	69	71	147	241	241
29	10	24	72	73	148	242	242
30	10	24	74	74	148	242	242

3.22 **Dollaro neozelandese**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	61	67	90	210	306	3070
2	49	62	68	90	210	337	2286
3	48	62	70	95	205	351	1725
4	47	62	73	98	202	350	1333
5	47	63	75	99	201	342	1056
6	48	66	77	102	200	328	856
7	49	67	78	103	199	313	708
8	48	67	78	105	198	296	595
9	48	67	79	107	198	292	506
10	47	67	79	108	196	290	436
11	45	65	78	107	195	289	379
12	44	64	77	106	193	287	332
13	43	63	75	104	192	286	292
14	41	61	74	103	190	284	284
15	40	60	73	102	189	283	283
16	38	58	71	100	187	281	281
17	37	57	70	99	186	280	280
18	36	56	69	98	185	279	279
19	35	55	68	97	184	278	278
20	35	55	67	97	184	278	278
21	34	54	67	96	183	277	277
22	33	53	66	95	183	277	277
23	33	53	66	95	182	276	276
24	32	52	65	94	181	275	275
25	31	51	64	93	181	275	275
26	31	51	65	93	180	274	274
27	30	50	67	92	179	273	273
28	29	49	70	91	178	273	273
29	29	49	72	91	178	272	272
30	28	48	74	90	177	271	271

3.23 **Rand**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	111	125	131	153	273	369	3295
2	113	126	132	154	274	370	2464
3	113	127	136	160	270	378	1869
4	114	129	139	165	268	380	1452
5	115	131	143	167	268	373	1157
6	116	134	145	170	268	362	943
7	117	136	146	172	268	362	784
8	117	136	147	174	267	361	662
9	116	136	148	176	266	360	565
10	116	136	148	177	265	359	488
11	115	135	147	176	264	358	425
12	113	133	146	175	262	356	372
13	111	131	144	173	260	354	354
14	109	129	142	171	258	352	352
15	107	127	140	169	256	350	350
16	104	124	137	166	254	348	348
17	102	122	135	164	251	345	345
18	100	120	133	162	249	343	343
19	98	118	131	160	247	341	341
20	96	116	129	158	246	340	340
21	95	115	127	157	244	338	338
22	93	113	126	155	242	336	336
23	91	111	124	153	240	334	334
24	89	109	122	151	238	332	332
25	87	107	120	149	236	331	331
26	85	106	118	147	235	329	329
27	84	104	117	146	233	327	327
28	82	102	115	144	231	325	325
29	80	100	113	142	230	324	324
30	79	99	112	141	228	322	322

3.24 **Real**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	165	178	185	207	327	423	3209
2	174	187	194	216	336	432	2422
3	178	192	201	225	335	431	1849
4	180	194	205	230	334	429	1441
5	180	196	208	232	334	428	1148
6	181	198	209	234	332	427	935
7	181	199	210	235	331	425	775
8	179	198	210	236	330	424	653
9	178	198	210	238	328	422	557
10	177	197	210	239	327	421	480
11	176	196	209	237	325	419	419
12	173	193	206	235	322	417	417
13	170	190	203	232	320	414	414
14	167	187	200	229	317	411	411
15	164	184	197	226	313	408	408
16	161	181	194	223	310	404	404
17	158	178	191	220	307	401	401
18	155	175	188	217	304	398	398
19	152	172	185	214	301	395	395
20	149	169	182	211	298	392	392
21	146	166	179	208	295	389	389
22	143	163	176	205	292	386	386
23	140	160	173	202	289	383	383
24	137	157	169	199	286	380	380
25	134	154	166	195	283	377	377
26	131	151	163	192	280	374	374
27	128	148	160	190	277	371	371
28	125	145	158	187	274	368	368
29	122	142	155	184	271	365	365
30	119	139	152	181	269	363	363

3.25 **Yuan renminbi**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	26	39	45	67	187	303	3132
2	26	40	46	68	188	343	2335
3	26	40	49	73	183	358	1764
4	26	41	51	77	180	358	1364
5	26	42	54	78	180	350	1081
6	27	44	56	81	179	336	877
7	28	46	57	82	178	320	725
8	27	46	57	83	177	303	609
9	26	46	58	85	176	286	518
10	26	46	58	87	175	269	446
11	25	45	58	87	174	269	387
12	25	45	57	87	174	268	339
13	24	44	57	86	173	267	299
14	24	44	56	85	173	267	267
15	23	43	56	85	172	266	266
16	23	43	56	85	172	266	266
17	23	43	56	85	172	266	266
18	23	43	56	85	172	266	266
19	23	43	56	85	172	266	266
20	23	43	56	85	172	266	266
21	23	43	56	85	172	266	266
22	23	43	57	85	172	266	266
23	23	43	58	85	172	266	266
24	23	43	61	85	172	266	266
25	22	42	64	84	172	266	266
26	22	42	66	84	171	265	265
27	22	42	68	84	171	265	265
28	22	42	71	84	171	265	265
29	21	41	73	83	170	265	265
30	21	41	76	83	170	264	264

3.26 **Ringgit**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	23	36	42	64	184	306	3164
2	24	38	44	66	186	347	2362
3	25	39	48	72	182	362	1786
4	26	41	52	77	181	362	1381
5	28	44	56	80	182	354	1095
6	30	47	59	83	182	341	888
7	32	50	61	86	182	325	735
8	32	51	62	89	182	308	618
9	32	52	64	92	182	290	526
10	33	53	66	94	183	277	453
11	34	54	66	95	183	277	393
12	34	54	67	96	183	277	344
13	34	54	67	96	183	277	304
14	33	53	66	95	183	277	277
15	33	53	66	95	182	277	277
16	33	53	66	95	182	276	276
17	33	53	66	95	182	276	276
18	33	53	66	95	182	276	276
19	33	53	66	95	182	276	276
20	33	53	66	95	182	277	277
21	33	53	66	95	183	277	277
22	33	53	66	95	182	277	277
23	33	53	66	95	182	276	276
24	33	53	66	95	182	276	276
25	32	52	65	94	181	276	276
26	32	52	67	94	181	275	275
27	31	51	70	93	181	275	275
28	31	51	72	93	180	274	274
29	30	50	75	92	179	274	274
30	30	50	77	92	179	273	273

3.27 **Rublo russo**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	122	135	141	163	283	379	3343
2	120	133	140	162	282	378	2502
3	119	133	141	166	275	382	1892
4	118	133	143	169	272	382	1462
5	118	134	146	170	271	373	1158
6	118	135	146	171	269	364	938
7	118	136	147	172	268	362	775
8	117	136	148	174	268	362	651
9	116	136	148	176	266	360	554
10	116	136	149	177	266	360	477
11	116	136	148	177	265	359	414
12	114	134	147	176	264	358	362
13	113	133	146	175	262	356	356
14	112	132	145	174	261	355	355
15	110	130	143	172	259	353	353
16	108	128	140	169	257	351	351
17	105	125	138	167	254	348	348
18	103	123	136	165	252	346	346
19	100	121	133	162	250	344	344
20	98	118	131	160	248	342	342
21	96	116	129	158	245	339	339
22	94	114	127	156	243	337	337
23	92	112	125	154	241	335	335
24	89	109	122	151	239	333	333
25	87	107	120	149	236	331	331
26	85	105	118	147	234	328	328
27	83	103	116	145	232	326	326
28	81	101	114	143	230	324	324
29	79	99	112	141	228	322	322
30	77	97	110	139	226	320	320

3.28 **Dollaro di Singapore**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	7	13	35	155	298	3070
2	0	8	15	37	157	337	2290
3	1	10	19	43	153	352	1730
4	1	12	23	48	152	352	1337
5	1	15	27	51	152	343	1060
6	2	18	30	55	153	330	859
7	3	21	32	57	153	314	710
8	3	22	33	60	153	298	597
9	3	23	35	62	153	281	508
10	4	23	36	64	153	264	437
11	4	23	36	65	153	248	379
12	4	23	36	65	152	246	332
13	4	23	36	65	152	246	292
14	4	23	36	65	152	246	259
15	5	22	39	64	152	246	246
16	6	22	41	64	151	245	245
17	6	22	43	64	151	245	245
18	6	22	46	64	151	245	245
19	7	22	48	64	151	246	246
20	7	23	50	65	152	246	246
21	7	23	53	65	152	246	246
22	8	24	55	65	153	247	247
23	8	24	57	66	153	247	247
24	8	24	60	66	153	247	247
25	9	24	62	66	153	247	247
26	9	24	65	67	154	248	248
27	9	24	67	69	154	248	248
28	10	25	69	71	154	248	248
29	10	25	72	73	154	248	248
30	10	25	74	74	154	248	248

3.29 **Won sudcoreano**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	31	44	50	73	193	299	3087
2	31	44	51	73	193	339	2299
3	30	44	52	77	186	353	1735
4	29	44	54	80	183	352	1340
5	28	45	56	80	182	343	1062
6	31	48	60	85	183	330	860
7	29	47	58	83	179	314	711
8	33	52	63	90	183	298	597
9	32	52	64	91	182	281	508
10	27	47	59	88	176	270	437
11	22	42	55	84	172	266	379
12	19	39	52	81	168	262	331
13	17	37	50	79	166	260	292
14	15	35	48	77	164	258	258
15	13	33	46	75	162	257	257
16	12	32	45	74	161	255	255
17	11	31	44	73	160	254	254
18	10	30	46	72	159	254	254
19	10	30	47	72	159	253	253
20	10	30	50	72	159	253	253
21	10	30	53	72	159	253	253
22	10	30	54	72	159	253	253
23	10	30	57	72	159	253	253
24	10	30	59	72	159	253	253
25	10	30	62	72	159	253	253
26	9	29	64	71	159	253	253
27	9	29	67	71	159	253	253
28	10	29	69	71	158	252	252
29	10	29	72	72	158	252	252
30	10	29	74	74	158	252	252

3.30 **Lira turca**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	196	209	215	237	357	454	3599
2	192	205	212	234	354	450	2730
3	186	200	209	233	343	439	2079
4	182	197	207	233	336	431	1613
5	177	193	205	229	331	425	1280
6	174	191	203	228	326	420	1038
7	171	189	200	225	321	415	857
8	166	185	197	223	317	411	719
9	162	182	194	222	312	406	611
10	159	178	191	220	308	402	524
11	155	175	187	216	304	398	454
12	150	171	183	212	300	394	396
13	146	167	179	208	296	390	390
14	143	163	176	205	292	386	386
15	139	159	172	201	288	382	382
16	136	156	169	198	285	379	379
17	132	152	165	194	282	376	376
18	129	149	162	191	279	373	373
19	127	147	159	189	276	370	370
20	124	144	157	186	273	367	367
21	121	141	154	183	270	364	364
22	118	138	151	180	268	362	362
23	116	136	149	178	265	359	359
24	113	133	146	175	262	356	356
25	111	131	143	173	260	354	354
26	108	128	141	170	257	351	351
27	106	126	139	168	255	349	349
28	103	123	136	165	253	347	347
29	101	121	134	163	250	345	345
30	99	119	132	161	248	342	342

3.31 **Dollaro USA**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	14	26	52	172	299	3078
2	0	14	26	52	172	337	2288
3	1	17	28	56	169	351	1725
4	1	20	32	61	167	350	1332
5	2	23	36	67	168	341	1055
6	4	27	39	69	169	328	855
7	7	31	42	71	169	313	707
8	9	34	46	74	169	296	594
9	11	37	50	76	169	279	506
10	12	38	51	77	169	263	435
11	13	40	52	78	169	263	378
12	14	41	54	79	169	263	331
13	14	43	54	80	169	263	291
14	15	43	55	80	169	263	263
15	15	43	55	80	169	263	263
16	15	43	55	80	169	263	263
17	15	43	55	80	169	263	263
18	15	43	55	80	169	263	263
19	15	43	55	80	169	263	263
20	15	43	55	80	169	264	264
21	15	43	55	80	170	264	264
22	15	43	55	80	170	264	264
23	15	43	57	80	170	264	264
24	15	43	59	80	170	264	264
25	15	43	62	80	170	264	264
26	15	43	64	80	169	264	264
27	15	43	67	80	169	263	263
28	15	43	69	80	169	263	263
29	15	43	71	80	169	263	263
30	15	43	74	80	169	263	263

3.32 **Yen**

Durata (in anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	13	133	296	3046
2	0	1	6	14	131	334	2267
3	1	1	9	16	124	348	1710
4	1	3	11	19	121	347	1320
5	1	4	14	22	120	339	1046
6	2	4	16	25	120	325	847
7	2	6	19	27	119	310	700
8	2	6	22	30	119	293	588
9	2	7	24	31	119	277	501
10	4	8	26	34	119	260	431
11	4	9	29	36	119	244	374
12	4	9	31	38	120	229	327
13	4	10	33	41	120	214	288
14	4	11	36	43	120	214	255
15	5	12	38	44	120	214	227
16	6	12	40	47	120	215	215
17	6	14	43	49	121	215	215
18	6	14	45	50	121	215	215
19	7	15	47	53	122	216	216
20	7	16	50	54	122	217	217
21	7	17	52	57	123	217	217
22	7	17	54	59	124	218	218
23	8	19	57	60	126	218	218
24	8	19	59	62	128	218	218
25	8	20	61	64	129	218	218
26	9	21	63	66	129	218	218
27	9	22	66	68	131	218	218
28	10	22	68	70	132	218	218
29	10	24	70	72	133	218	218
30	10	24	73	74	133	218	218

ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
EUR	Austria	46
EUR	Belgio	46
EUR	Cipro	46
EUR	Estonia	46
EUR	Finlandia	46
EUR	Francia	46
EUR	Germania	46
EUR	Grecia	46
EUR	Irlanda	46
EUR	Italia	46
EUR	Lettonia	46
EUR	Lituania	46
EUR	Lussemburgo	46
EUR	Malta	46
EUR	Paesi Bassi	46
EUR	Portogallo	46
EUR	Slovacchia	46
EUR	Slovenia	46
EUR	Spagna	46
Corona ceca	Repubblica ceca	37
Corona danese	Danimarca	54
Fiorino ungherese	Ungheria	12
Corona svedese	Svezia	36
Kuna croata	Croazia	11
Lev	Bulgaria	0
Lira sterlina	Regno Unito	50
Leu rumeno	Romania	13
Zloty	Polonia	24
Corona islandese	Islanda	31
Corona norvegese	Norvegia	71
Franco svizzero	Liechtenstein	32

Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
Franco svizzero	Svizzera	32
Dollaro australiano	Australia	23
Dollaro canadese	Canada	51
Yuan renminbi	Cina	79
Dollaro di Hong Kong	Hong Kong	16
Dollaro USA	Stati Uniti	100
Yen	Giappone	20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/642 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2020

che approva la sostanza di base L-cisteina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 febbraio 2018 la Commissione ha ricevuto da Soleo-EcoSolutions una domanda di approvazione della L-cisteina come sostanza di base. Tale domanda era corredata degli elementi prescritti all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 29 gennaio 2019 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla L-cisteina ([2]). Il 17 luglio 2019 la Commissione ha presentato la relazione di esame ([3]) e il progetto del presente regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(3) Le informazioni fornite dal richiedente dimostrano che la L-cisteina soddisfa i criteri di "prodotto alimentare" quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). Inoltre, pur non essendo utilizzata prevalentemente per scopi fitosanitari, essa è comunque utile a tali fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame. Occorre pertanto considerarla una sostanza di base.

(4) Dagli esami effettuati è emerso che la sostanza L-cisteina può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la L-cisteina come sostanza di base.

(5) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(6) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ([5]).

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

---

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

([2]) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2019. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for L-cysteine for use in plant protection as insecticide* (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla L-cisteina come sostanza di base per l'uso in prodotti fitosanitari come insetticida). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2019: EN-1562. 46 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1562.

([3]) *Final Review report for the basic substance L-cysteine finalised in the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed at its meeting on 24 March 2020 in view of the approval of L-cysteine as basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 (SANTE/11056/2019)* [Relazione di esame finale per la sostanza di base L-cisteina finalizzata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi durante l'incontro del 24 marzo 2020 in vista dall'approvazione della L-cisteina come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 (SANTE/11056/2019)].

([4]) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza L-cisteina è approvata come sostanza di base alle condizioni di cui all'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
L-cisteina (E 920) N. CAS: 52-89-1 EINECS: 200-157-7 (L-cisteina cloridrato) N. CAS: 7048-04-6 EINECS: 615-117-8 (L-cisteina cloridrato monoidrato)	L-cisteina cloridrato (1:1)	Min. 98,0 % di L-cisteina cloridrato (su base anidra) Qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione [2]. Massimo 1,5 mg/kg As Massimo 5 mg/kg Pb	2.6.2020	La L-cisteina (E 920) deve essere utilizzata miscelata ad una matrice (farina di qualità alimentare) a una concentrazione massima dell'8 % (di L-cisteina cloridrato, su base anidra), conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sulla L-cisteina (SANTE/11056/2019), in particolare delle relative appendici I e II.

[1] Ulteriori dettagli sull'identità, sulle specifiche e sulle modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

[2] Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

ALLEGATO II

All'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
«21	L-cisteina (E 920) N. CAS: 52-89-1 EINECS: 200-157-7 (L-cisteina cloridrato) N. CAS: 7048-04-6 EINECS: 615-117-8 (L-cisteina cloridrato monoidrato)	L-cisteina cloridrato (1:1)	Min. 98,0 % di L-cisteina cloridrato (su base anidra) Qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione. massimo 1,5 mg/kg As massimo 5 mg/kg Pb	2.6.2020	La L-cisteina (E 920) si utilizza miscelata ad una matrice (farina di qualità alimentare) a una concentrazione massima dell'8 % (di L-cisteina cloridrato, su base anidra), conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sulla L-cisteina (SANTE/11056/2019), in particolare delle relative appendici I e II.»

[1] Ulteriori dettagli sull'identità, sulle specifiche e sulle modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/643 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2020

relativo alla non approvazione delle radici di *Saponaria officinalis* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 ottobre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di approvazione delle radici di *Saponaria officinalis* L. come sostanza di base da parte dell'Istituto ceco per la ricerca agraria. Tale domanda era corredata degli elementi prescritti all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 19 giugno 2017 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulle radici di *Saponaria officinalis* L ([2]). Il 6 dicembre 2017 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame ([3]) e un progetto di regolamento relativo alla non approvazione delle radici di *Saponaria officinalis* L.

(3) La documentazione fornita dal richiedente dimostra che le radici di *Saponaria officinalis* L. soddisfano i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), essendo tradizionalmente utilizzate come emulsionanti.

(4) Nella relazione tecnica dell'Autorità sono stati tuttavia individuati problemi specifici relativi alla presenza di sostanze potenzialmente pericolose (ad esempio saponine triterpenoidi, saporina) negli estratti di radici di *Saponaria officinalis* L., se utilizzati per scopi fitosanitari. Le informazioni disponibili non erano sufficienti per stabilire un livello di assunzione sicuro per i consumatori e non è stato possibile completare la valutazione dei rischi per i consumatori correlati all'uso delle radici di *Saponaria officinalis* L. nei cetrioli, nei pomodori e nel luppolo. Inoltre non vi erano informazioni sufficienti per giungere a una conclusione riguardo al rischio per gli organismi non bersaglio.

(5) Non era disponibile alcuna ulteriore valutazione pertinente, effettuata conformemente ad altri atti normativi dell'Unione, come previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(6) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni in merito alla relazione tecnica dell'Autorità e al progetto di relazione di esame. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame.

(7) Ne consegue che, come indicato nella relazione di esame della Commissione, non è stato stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare le radici di *Saponaria officinalis* L. come sostanza di base.

(8) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione delle radici di *Saponaria officinalis* L. come sostanza di base conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

---

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

([2]) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for* Saponaria officinalis *L. roots for use in plant protection as acaricide and elicitor* [Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alle radici di *Saponaria officinalis* L. come sostanza di base per l'uso in prodotti fitosanitari come acaricida ed elicitore]. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017:EN-1263. 44 pagg.

([3]) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.

([4]) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le radici di *Saponaria officinalis* L. non sono approvate come sostanza di base.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE n. 2/2020 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-SINGAPORE

del 27 aprile 2020

sull'interpretazione, ai sensi dell'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 10.17 e dell'articolo 10.22 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore per quanto riguarda le modifiche della protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari registrate a Singapore [2020/644]

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, in particolare l'articolo 10.17, l'articolo 10.22 e l'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo») è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

(2) L'articolo 16.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio che, tra l'altro, sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione dell'accordo, e può adottare interpretazioni delle disposizioni dell'accordo.

(3) L'articolo 10.17, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che le indicazioni geografiche originarie del territorio di una parte registrate nel territorio dell'altra parte conformemente alla legislazione nazionale devono essere elencate nell'allegato 10-B dell'accordo.

(4) L'articolo 10.18 dell'accordo prevede la possibilità di modificare l'elenco delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari che figurano nell'allegato 10-B dell'accordo e che devono essere protette da ciascuna delle parti a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche).

(5) L'articolo 10.17, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce, tra l'altro, una procedura di opposizione e mezzi legali che consentono la rettifica e la cancellazione delle voci che figurano nel registro nazionale e che tengono conto dei legittimi interessi dei terzi.

(6) L'articolo 10.22 dell'accordo stabilisce le norme generali relative alla protezione delle indicazioni geografiche, comprese quelle elencate nell'allegato 10-B dell'accordo.

(7) È opportuno chiarire il modo in cui le disposizioni dell'articolo 10.17 e dell'articolo 10.22 funzionano insieme. In particolare, mediante l'adozione di una decisione sulla presente interpretazione vincolante, è necessario chiarire la relazione tra il livello di protezione istituito dall'articolo 10.22 dell'accordo e il sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche stabilito da ciascuna parte a norma dell'articolo 10.17 dell'accordo all'entrata in vigore dell'accordo stesso.

(8) In tale contesto, è interpretazione condivisa di Singapore e dell'Unione che le richieste, presentate mediante domanda di specificazione dei requisiti (Qualification of Rights), di modifica della protezione delle indicazioni geografiche registrate a Singapore depositate il 21 novembre 2019 o in data successiva per i motivi di cui all'articolo 10.22, paragrafo 5, dell'accordo o per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 10.22 dell'accordo, non dovrebbero modificare la protezione offerta alle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-B dell'accordo prima che il comitato per il commercio abbia avuto la possibilità di discutere l'adeguatezza delle modifiche che l'accettazione di tali richieste potrebbe comportare per l'inclusione delle indicazioni geografiche nell'allegato 10-B dell'accordo.

(9) Le parti convengono che la presente interpretazione vincolante costituisce un'interpretazione applicabile a partire dall'entrata in vigore dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Qualsiasi modifica della protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari registrate a Singapore e inserite nell'elenco di cui all'allegato 10-B dell'accordo, che deriva da qualsiasi domanda di specificazione dei requisiti per i motivi previsti dall'articolo 10.22, paragrafo 5, dell'accordo, e richiesta il 21 novembre 2019 o in data successiva non può essere apportata in assenza di una decisione positiva del comitato per il commercio riguardo alla corrispondente modifica dell'allegato 10-B dell'accordo.

Articolo 2

L'interpretazione di cui all'articolo 1 si applica anche alle modifiche della protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari registrate a Singapore e inserite nell'allegato 10-B dell'accordo che derivano da qualsiasi domanda di specificazione dei requisiti presentata il 21 novembre 2019 o in data successiva per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 10.22 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT